LE LEGGI

PROTETTRICI

DELL' AGRICOLTURA

LE LEGGI

PROTETTRICI DELL' AGRICOLTURA

OSSIA

L' AGRICOLTURA

CONSIDERATA SOTTO IL RAPPORTO
DEL DRITTO ROMANO,
E DELLE LEGGI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

OPERA

DI GIACINTO ARMELLINI

PRESIDENTE DI TRIBUNALE CIVILE
SOCIO ONORARIO DELLA REAL SOCIETA' ECONOMICA
DEL I.° APRUZZO ULTRA

Con indice alfabetico analitico

TERAMO

Presso Ubaldo Angeletti

1837.

Εγω δε ει μεν καλως, και αξιως .... ειπον, ὡς εβουλομην, ει δε ενδεηστερωσ, ως εδυναμην.

AESCHIN. contra Ctesiphont. sub fin.

Occasione ed oggetto dell' Opera

Ricorreano le autunnali ferie dell' anno 1836, quando venne immaginata quest' Opera in un delizioso Casino di campagna scelto a diporto ed a sollievo dell' animo da gravi cure occupato. Alcuni libri di agricoltura quivi rinvenuti porsero facili le materie alla meditazione, e richiamarono in un tempo pronte le idee di rapporto colle leggi del nostro Codice, e con quelle del Dritto Giustinianèo, cotanto efficaci a proteggere ed a far rispettare le altrui proprietà. Leggi benefiche che ravvicinate ai sani precetti di una ben intesa agricoltura in tutto ciò che questi non vi si oppongono, ne formano il nesso e tanto contribuiscono al ben' essere sociale! Leggi sostenute, ampliate, e meglio dirette allo scopo da FERDINANDO *I. e da* FRANCESCO *I. di gloriosa rimembranza, e dall' inclito* FERDINANDO *II. felicemente re-*

gnante. Nacque allora l' idea di render di pubblica ragione un Lavoro nel fine di prospettare riunita alla scienza agronomica la scienza del Dritto, in quella parte che vi corrisponde: di facilitare la intelligenza dell' una e dell' altra alla classe quanto estesa, altrettanto industriosa de' proprietarî: di renderne sensibili le teorìe anche agli agrimensori ed agli architetti, onde poterne fare l' applicazione pratica ed eseguire su' dati invariabili e sicuri le operazioni di cui potessero esser incaricati o dalle parti, o dal magistrato: di offrire ai giovani studiosi della scienza di Temi riunito quanto di meglio e d' interessante in materia di servitù fondiarie si rinvenisse dottamente sparso nelle opere di Pardessus, di Merlin, di Lepage, di de Augustinis, e di altri insigni Scrittori.

Esce intanto alla luce siffatto Lavoro. In esso mentre la Scienza agronomica addita al proprietario ed all' agricoltore i buoni metodi per migliorar la coltura delle proprie terre, quella del Dritto glie ne garantisce il possesso il godimento, e gli rammenta il dovere che ha di contenersi ne' limiti del suo, senza offendere l' altrui.

Corredato delle testuali disposizioni delle nostre leggi, ne presenta gli articoli, ed a fianco di ciascuno segna le leggi Romane che vi corrispondono. Secondo i casi ne vengon rilevate la uniformità o la discordanza con analoghe osservazioni.

Si sono inoltre ravvicinate e messe sotto un colpo d' occhio le leggi civili, le penali e le amministrative, onde possa alcuno valersene, secondo i casi le circostanze e la natura dell' azione.

Si fa conoscere della savissima Legge forestale del 21 Agosto 1826 la utilità, e la importanza.

In fine massime di giurisprudenza, scelte questioni di dritto desunte da classici Scrittori, Reali Rescritti e Decreti, decisioni delle Gran Corti Civili, e della Corte Suprema di Giustizia danno schiarimento e sviluppo alla materia.

Si è atteso meno alla ricercatezza dello stile che alla chiarezza, essenziale attributo di ogni libro, ma specialmente dell' attuale, che è dedicato ad istruire ogni classe di persone.

Se questo qualunque siasi lavoro sarà degnato di un compatimento dal Pubblico; e se alcuno ne trarrà qualche giovamento, sarà desso il più gran compenso che avrà ottenuto.

> L' agricoltura decorata.... lascerebbe di essere l' occupazione degli uomini più vili dello Stato. Essa diverrebbe il sollievo delle noje del ricco, e riempirebbe i momenti d' ozio del magistrato. Essa farebbe le delizie del filosofo e dell' uomo di lettere, come in altri tempi lo era del Romano illustre.
>
> Filangieri, scienza della Legislaz. Lib. 2. XV. p. 9.

INTRODUZIONE

L' Agricoltura, una delle principali cure di ogni legislazione, fonte inesauribile della ricchezza nazionale, sostegno della opulenza delle famiglie, è certamente delle arti la più necessaria, delle scienze la più utile. La varietà di oggetti ch' essa abbraccia, la mettono in contatto colle altre scienze. La fisica, la botanica, l' idraulica, la chimica, la geometria, l' astronomia le somministrano i loro elementi. Dal tranquillo godimento de' terreni, e dalla loro buona coltura l' ubertà de' naturali prodotti costantemente deriva: natura profonde a dovizia i suoi tesori: le popolazioni a misura de' mezzi di sussistenza si accrescono, si

estende florido il commercio, e si consolida vieppiù la forza e la prosperità degli Stati. È il principe della Romana eloquenza, che ci dice » *Di tutto ciò che da un uomo può essere intrapreso e ricercato, nulla vi è al mondo di più utile, di più dolce, di più degno di lui, quanto l' agricoltura* (1). Egli era pieno della idea dell' antica Roma, quando que' cittadini industri passavano dalla campagna a' primi impieghi della repubblica, e dal Senato e dal Foro tornavan lieti ai loro poderi, non isdegnando di chinar la mano all' aratro, ed ai campestri lavori (2). Se rimontiamo all' epoche rimote degli antichi popoli, vediamo che Osiride presso gli Egizj, Cerere e Trittolèmo presso i Greci, Giano presso i Latini, e Numa presso i Romani collocati furono fra le pagane divinità pei segnalati servigi da essi prestati all' agricoltura.

La legislazione Romana, monumento della sapienza di tanti secoli privò degli onori, e de' privilegi que' Cittadini che obbliati, o non curati avessero la coltura de' loro poderi (3).

Tenuta in pregio l' agricoltura presso tutte le colte nazioni, non è stata meno riguardata

---

(1) Omnium rerum ex quibus aliquid adquiritur, nihil est *Agricultura* melius, nihil uberius, nihil dignius.
Cicero de Off. L. II.

(2) Ab aratro arcessebantur qui Consules fierent.
Cicero pro Rosc. Amer. cap. 18.

(3) Leg. I. et II. Cod. de agricol., et cens.

e favorita da questa nostra classica terra, cara sempre a Cerere, a Pomona ed a Bacco. La quale non men gaja, e ridente oggi si mostra sotto questo bel cielo, quasi che goda e pompeggi sì per la coltura ed industria degli uomini, che per la fertilità del suolo natio (1). Sicura essa e tranquilla riposa sotto l' ombra delle leggi. Non v' è classe di persone, la di cui sorte non si vegga unita a quella de' proprietari de' terreni. L' artefice che lavora, il mercenario che rende i suoi servigi, l' Avvocato che presta la sua difesa, il negoziante che commercia, l' agricoltore che vende i generi, il marinajo che li trasporta, tutti riconoscono che l' ubertà della terra è il fonte onde ciascuno trae i mezzi di sussistenza, le proprie risorse, gli onesti profitti. Il genio di FERDINANDO I. di gloriosa rimembranza non altrimenti crebbe la floridezza e la prosperità di questi Regni, che col promovere l' industria, l' agricoltura e le arti (2). Il Reale Istituto

---

(1) *Gaudentem patrios findere sarculo agros.*
HORAT. Carm.

(2) Reale Decreto de' 10 Giugno 1817, e Legge de' 18 Ottobre 1819.

Il chiarissimo March. di Pietracatella GIUSEPPE CEVA GRIMALDI attual Consigliere Ministro di Stato, e Presidente della Consulta generale del Regno nell' aureo Discorso pronunziato in qualità d' Intendente nell' apertura del Consiglio provinciale in Potenza, facendo conoscere lo spirito del Real Decreto de' 10 Giugno 1817. sulla fondiaria così si espresse » *Ma il più grande benefizio che si prepara all' agricoltura è riposto nel Real Decreto de' 10 Giugno 1817, che dà la norma come correggere gli errori corsi ne' catasti provvisorî relativamente alla*

d' incoraggiamento in Napoli, ed in Palermo, le Società Economiche istituite nelle Provincie son volti a sì grande oggetto. Non meno filantropi gli augusti Monarchi **Francesco I.** e 'l suo inclito figlio e successore al Trono **Ferdinando II.** che regge ora i nostri destini, han diffuso nel Regno i buoni metodi di coltivazione, e colle scuole di agricoltura, e co' libri utili di questa scienza (1). Son messi in virtuosa emulazione i giovani di felici speranze. È concessa agli uni la decorazione della medaglia di onore: vengono insigniti gli altri di quella del merito civile (2): ed un novello ordine cavalleresco viene istituito, onde fre-

---

descrizione e valutazione de' fondi. La fiaccola luminosa che S. E. il ministro delle finanze ha portato in questo ramo di pubblica amministrazione, il più difficile come il più delicato, onora il suo profondo ingegno. Fissata dopo le generali rettifiche la vera rendita imponibile, il Re vuole che per lo spazio di quaranta anni gli accrescimenti di valore che risulteranno dal tempo e dal miglioramento de' fondi rustici, ancorchè da uno stato interamente incolto fossero ridotti alla più lucrosa coltura, non producano alcun aumento di materia imponibile; ed estende questo vantaggio agli oliveti, ed a boschi per sessanta anni. Era riserbato ai nostri tempi felici il vedere realizzati i voti ingenui di Palmieri. Questo vale ben altro, che aprire con vomero d' oro debole solco in un giardino dell' Asia!

(1) Reali Decreti, e Statuti de' 25 Settembre 1821, e de' 9 Novembre 1831.

Così Enrico IV. per rialzare dall' avvilimento in cui era caduta l' agricoltura in Francia introdusse la coltivazione de' prati artificiali, propagò la piantagione de' gelsi, promosse l' industria de' bachi da seta. Ei riuscì in queste gloriose intraprese coll' azione delle ricompense e dell' esempio.

(2) Real Decreto de' 28 Settembre 1829, con cui s' istituisce l' Ordine Cavalleresco di Francesco I.

giarne coloro che più si distinguono in iscienze, ed in opere d' industria, dando così de' pegni lusinghieri di Sovrana beneficenza.

Ed in vero meritava questo felice suolo già progredito nella civilizzazione un raggio del regio favore, e la protezione Sovrana. Dolce spettacolo ai nostri occhi il vedere nelle nostre amene campagne il sorriso della natura!.... Tutto d' ogni intorno concorrere a moltiplicare le nostre sensazioni!... Là sul piano biondeggiar la messe: sulla pendìce e sul colle far vaga mostra le viti del purpureo dono di Bacco: quà verdeggiare gli olivi, prosperare i gelsi, ornarsi il fico di mature frutta, fiorir a destra i giardini, a sinistra gli ortaggi; e mirar di pascolare su' i campi smaltati d' erbe, e di fiori il gregge e gli armenti. Ci gode l' animo in rimirare l' immagine ridente di tanta fertilità, di tanta felice disposizione delle nostre terre, tal che nel trasporto di compiere sù di esse una più diligente coltura, si apre il cuore alla speranza di raccorne abbondanti frutti.

La terra, retaggio de' nostri maggiori, comunque fertile per se stessa, esposta ad un dolce clima, favorita dalla natura, non rende copiosi i suoi prodotti che in proporzione della diligenza e delle braccia che s' impiegano a coltivarla. Co' mezzi d' industria si ottiene da lei tutto ciò ch' essa chiude nel suo seno fecondo.

Ma i contadini, i castaldi, i coltivatori delle nostre campagne per quanto esperti ed

intesi essi sieno delle pratiche agrarie, abbisognano non di meno di una guida a dirigerne meglio la coltura. Dar loro delle nozioni sull' uso proficuo di quest' arte: istruirli de' nuovi metodi, delle nuove scoverte: fornirli di mezzi: eccitarli al lavoro: far sì che rispettino le proprietà del vicino, e vigili garantiscano le proprie dalle usurpazioni altrui, tutta opera esser dovrebbe del proprietario de' fondi, il quale riunisce delle conoscenze, che non ha lo zotico contadino.

Ma tra i proprietari e coltivatori non manca chi dominato dallo spirito di avidità e di gelosia guarda con livid' occhio le fiorite possessioni del vicino, e non lascia di approfittarsi del frutto de' suoi sudori. I sacri dritti della proprietà, ch' esser dovrebbero rispettati, vengon lesi o distrutti. Le passioni, onde l' uomo è spesso agitato, il fanno essere in contrasto con gli altri e con se stesso, se ragione per poco lo abbandoni. Fatale condizione della vita umana!

Nella idea di giovare alla classe de' proprietari, e de' coltivatori di queste nostre belle contrade: nel fine d' istruirli de' doveri, e come padri di famiglia per accrescere le loro rendite, e come sudditi di S. M. a far sì che ottengano tutto il bene possibile dalle savie sue leggi, onde le lor proprietà son protette, mirano queste pagine al duplice scopo di diffondere colle conoscenze agrarie le sanzioni legislative, che vi han rapporto: e mentre

ne fanno rilevare i punti di contatto, additano i mezzi a conseguire de' vantaggi per meglio regolare la vita civile.

Proprietarï! Se vi sono a cuore i vostri interessi, lasciate un momento gli ozii e le futilità fastidiose delle società: correte lieti ai vostri poderi. Soffermatevi allo spettacolo incantatore che vi offre la terra vivificata dagli alberi, smaltata di fiori, coverta di armenti nella varietà elegante delle sue vedute; e gioite alla vista di quell' aggregato di cose campestri, che ogni giorno cangia di scena, e dà la vita alla campagna. Mercè le vostre cure le frutta aumenteranno le vostre risorse. Quanti legnami vi forniscono gli alberi per riscaldarvi, per ristaurare i vostri fabbricati! Quanto utile vi danno le foglie pel nutrimento de' bestiami, o pel concime de' vostri terreni!.. Deh! siate animati da sentimenti più nobili verso la patria agricoltura. Rammentate che i progressi di tutte le arti e del commercio la fanno vie più prosperare: che ad ottenere l' abbondanza de' prodotti, la facile circolazione, in una parola l' agio universale, è mestieri che cospirino insieme la sicurezza delle persone, la coltura e la floridezza delle campagne. Buoni cittadini quali siete, fate che regnino nella vostra mente e nel vostro cuore la religione la morale e la giustizia. Voi ben conoscete che senza questi elementi degenerano gli uomini, e crollano dalle fondamenta le più solide basi del ben essere sociale.

CAPITOLO I.

DELLA PIANTAGIONE DEGLI ALBERI

1. Una delle più importanti operazioni della scienza agronomica, che riveste ed abbellisce la superficie della terra, è la piantagione degli alberi. Dalla cura industre di moltiplicarli e renderli fecondi si ottengono i più utili risultamenti. Quanta gioja ci riempie il cuore nel veder pendere le frutta dai ricurvi rami!... Par che l'uomo comandi alla terra di produrre, e la costringa a fornirlo di tuttociò, che gli bisogna pel proprio sostentamento. Egli nel libero arbitrio di fare nel suo suolo ciò che gli aggrada: padrone assoluto di tutto lo spazio che il suo dominio comprende, è nel dritto esclusivo (1) di godere della proprietà, e di quanti frutti naturali ed industriali ne derivano (2). Il danno de' terzi però, e le ragioni del publico interesse possono talvolta arrestare l'esercizio di dritto sì esteso. L'istesso principio del dritto di natura di non recare agli altri il danno, che non si vuol ricevere

---

(1) Art. 469. delle nostre leggi civili — *Leg. 21. Cod. mandati.*

Heinecc. elem. jur. nat. L. 1. cap. 9.

(2) I frutti naturali, secondo l'art. 508. delle leggi civili, son quelli che la terra produce da se stessa, *come il legname il fieno ec.* Anche frutti naturali sono il parto degli animali, *il latte, la lana.*

Frutti industriali di un fondo sono quelli che si ottengono colla coltura. *Tali sono le messi, le uve ec.*

per se (1), è il perno su' cui poggiano le disposizioni delle leggi civili tendenti ad impedire, che il contiguo proprietario esegua sulla linea del confine le piantagioni o faccia delle agricole operazioni in pregiudizio del fondo limitrofo. È questo istesso principio, che formando la base delle leggi positive e di quelle di contiguità, fissa le regole appunto, acciò si serbino le distanze tra le piantagioni ed i fondi contigui, ed acciò le radici degli alberi di questi non s' inoltrino ne' terreni altrui, e colla lor ombra non li privino dell' azione benefica della luce. Ecco una modifica al dritto di proprietà. Ecco imposta al proprietario una servitù, che deroga alla piena sua libertà. Mentre costui in tutta la superficie interna de' suoi poderi, per quanto si estendono, fa ciò che gli piace circa il modo di piantare quegli alberi che vuole; e mentre è in suo arbitrio di serbare fra gli uni e gli altri una distanza qualunque, o di non serbarla affatto, questo stesso suo arbitrio gli viene dalla legge limitato. Volendo egli piantare alberi di alto fusto (2) può farlo, ma in distanza di palmi sette

---

(1) Art. 1336. leg. civ. -- L. 39. Dig. de damn. inf.

(2) Gli alberi di alto fusto sono le querce, i castagni, i roveri, gli abeti, gli olmi, i faggi, le noci, i pioppi, i frassini, e tutti quelli di maestosa forma tanto fruttiferi che di costruzione. La lor vita si prolunga per secoli.

Se nel segarsi il tronco di un albero di alto fusto orizzontalmente, si voglia di questo conoscere l' età, si noverino i cerchi che vi si osservano, e ciascun cerchio dinota un anno.

e mezzo dalla linea di separazione de' due fondi. Se piantar voglia altri alberi e siepi vive convien che li discosti di palmi due dalla linea istessa. La legge per gli addotti motivi provveder doveva alla tranquillità de' privati. Doveva imporre de' sacrifizi agl' interessi altrui, quando il pubblico bene l' esigeva.

2. Se Cajo mio vicino incominci a piantare de' virgulti di grandi alberi rasente il mio terreno, posso io riclamare contro la piantagione cominciata? O debbo attendere che essa sia compita, onde vedere se cresciute e dilatate le radici di essi alberi si verifichi il pregiudizio che non ancora io soffro? Sì: io ho dritto di riclamare contro un pregiudizio futuro, quando ho giusta ragion di temerlo. A tanto autorizzano non solo le leggi Romane, ma ben anche l' Art. 103. n. 4. del nostro Codice, parte 3. L' azione *de damno infecto* in generale non ha per oggetto soltanto le opere che apportano pregiudizio, o minaccian rovina; essa tende ad impedire ancora i danni che potrebbero produrre quelle che sono semplicemente cominciate. Viene con ciò a verificarsi propriamente il fatto che dà luogo alla *nunciazione di nuova opera*.

3. Le svariate specie di piantagioni, la differente temperatura del clima, la esposizione del suolo han fatto sorgere in più tempi una varietà di usanze, che poi le nostre leggi han creduto di conservare. Le usanze per intendersi nel senso della legge aver debbono gli addiettivi *costanti*, *e ricevute*. Il legislatore

nell' articolo 592. delle nostre leggi civili si è servito saggiamente di questa frase per dinotare che l' uso del paese non debbe esser versatile, nato dal capriccio, alimentato dall' ignoranza o dall' errore, ma ragionevole e giusto, secondo la espressione della legge 14 *Dig. de legibus*, e della legge 2 *Cod. quæ sit longa cons.*, e che al dire di MERLIN, convien che abbia tre requisiti, cioè che l' uso sia notorio: che sia costantemente osservato; e che l' osservanza sia uniforme.

4. Ma quando usanze siffatte manchino ne' nostri luoghi: quando non esistano de' regolamenti, star si debbe strettamente alla distanza dalla legge prescritta (1). Il centro dell' albero è quello, che fissa la distanza legale. Mira la legge al tempo della piantagione, e non a quello del crescimento. Così della siepe viva la prima pianta verso il fondo altrui sarà il vero punto onde partire per disimpegnare la legale misura.

5. Nei tempi quando vigeva tra noi il Romano Dritto, se i frutti cadevan dai rami pendenti sul fondo del vicino per effetto della troppa vicinanza, era facoltato il proprietario di questo fondo a raccorre i frutti come suoi proprî, quante volte il padrone dell' albero li avesse per tre giorni lasciati in abbandono (2).

---

(1) Art. 592. delle nostre leggi civili. Per Legge Romana i soli fichi e gli olivi dovevansi piantare nove piedi lontano dall' altrui fondo. Gli altri alberi indistintamente cinque piedi. *Leg. 13. in fin. Dig. finium regundorum.*

(2) Leg. 9. §. 1. Dig. ad exibendum, et Leg. un. Dig. de gland. legend.

Considerò questa legge che suscettivi i frutti di corruzione stando a terra più di tre giorni, esposti a tutte le influenze dell' atmosfera e del terreno, riputarsi dovessero abbandonati, e che così corrotti imbrattando il luogo, recassero danno ed imbarazzo ove giacevano.

6. Ugual distanza di palmi due, come per gli alberi minori, è prescritta per le siepi vive. Il crescimento de' rampolli delle radici e de' loro rami può divenir nociva alla vicina possessione. Il citato articolo 592. non parla che di siepi vive, di quell' aggregato cioè di arboscelli e di frutici de' quali si compone, mentre una siepe secca non avendo radici, non può mai dilatarsi. Quindi costruita la siepe, o di rovi secchi o di spine, o di palafitte può esser piantata senza ostacolo sulla linea, che separa i due fondi; ma non lice piantarla in modo da farne rimanere occupato ed ingombro il fondo vicino.

7. Le siepi secche divisorie di due fondi situati a pari livello son considerati come i muri ed i fossi, di cui si parlerà in prosieguo. Abbiam detto a pari livello, poichè due fondi di livello ineguale non sono d' ordinario nella stessa necessità di chiudersi.

8. La legge quanto saggia altrettanto intesa a favorire l' agricoltura, ha dato il dritto al padrone del fondo contiguo, verso di cui non si è serbata la dovuta distanza, di esigere che gli alberi e le siepi piantate ad una distanza minore sieno abbattuti ed estirpati. Ove

riluttanza vi fosse di toglierli, sarà mestieri di adire il magistrato. Quindi se fia necessaria una perizia, sarà questa ordinata. Art. 593 delle nostre leggi civili. *Leg. 13. in fin. Dig. finium regundorum.*

9. Ma sarà poi ammesso ad inoltrare questa domanda colui che nel corso non mai interrotto di anni trenta ha sofferto senza querela la esistenza degli alberi piantati in minor distanza dal proprietario del fondo contiguo? Non mai. Glie lo vieta lo stesso suo lungo silenzio che equivale ad un tacito consenso. Gli è di ostacolo la prescrizione, la quale viene a produrre in un tempo due effetti reciproci fra loro opposti. Rimane estinta pel vicino l'azione, che gli competeva per farli abbattere. Il padrone del suolo d'altra parte rimane liberato dalla servitù legale, che l'obbligava di non piantare alberi, che a legittima distanza.

10. L'impeto de' venti, una tempesta, un vortice svella pure dalle radici ed abbatta gli alberi, che il favore della prescrizione ha lasciati per sì lungo tempo sussistere, non può mai essere vietato al proprietario di surrogarne de' nuovi. Li pianterà della stessa specie, dello stesso numero, e nel sito istesso, ov'erano i primi. Sempre saldo rimane per lui il dritto colla prescrizione acquistato.

11. Così per analogia di ragione le servitù attive e passive stabilite su di un muro comune, o su di una casa caduta, rivivono su i ruderi di essi, tosto che il muro o la casa

vengano ricostrutti nel modo come pria, e da poterne in pari tempo usare. Art. 586, e 625 delle nostre leggi civili; *L. 8. tit. 2. Dig. de servit. præd. urb. L. 20. §. 2.*

12. Siccome vi sono degli esempi di servitù acquistate per lungo possesso inducente prescrizione, così d' altra parte non mancano esempi di servitù perdute col non usarne per un tempo atto a prescrivere.

13. È ancor vigente l' uso in taluni luoghi che degli alberi piantati nella linea dividente due fondi si faccian servire di confinazione in luogo di siepe. Allora nell' acquiescenza de' due proprietari potran sussistere. Saranno in tal caso gli alberi comuni. Delle legna potate, e delle frutta se ne serviranno i proprietari a vicenda. Rimarrà questa usanza in vigore fino a che ad uno de' medesimi non sorga il talento di farli abbattere come pregiudizievoli a suoi terreni. Art. 594 leggi civili. *Leg. 12 Dig. finium regundorum et Leg. 2 Dig. de arboribus cæsis.* Sia però qualunque la patria usanza, non può essa reggere a fronte di una legge positiva che la deroga. *Specialis consuetudo generalem legem vincere non potest.* (1).

14. Gelosa la legge nel proteggere le altrui proprietà, in atto che prescrive di non piantarsi alberi sul confine, se non nella distanza legale, vieta nel tempo stesso che i ra-

(1) Gothofredus ad Leg. 2. Cod. eod. tit.

mi e le radici (1) si estendano sul fondo alieno, onde i primi non facciano ombra, e le seconde non occupino il suolo. Il padrone di questo fondo in forza dell' art. 593 delle nostre leggi civili può obbligare il suo vicino proprietario dell' albero a recider tai rami, o sul di costui rifiuto farsi a tanto autorizzare dal magistrato, lasciando al proprietario le legna, detratte le spese. *Leg. 2. Dig. de arb. cæs.*, *et leg. 126. cod. de re judic.* Per principio fondamentale dell' ordine pubblico, e della civil società non lice ad alcuno farsi giustizia colle proprie mani. *Leg. 2. Cod. ne quis in sua causa judicet, vel jus sibi dicat.*

15. Ma la legge istessa accorda a lui medesimo il dritto di poter recidere di privata autorità quelle radici, che s' inoltrassero nel proprio fondo, comunque provvenienti da alberi e siepi vive piantati a giusta distanza. La veduta della legge in questo caso è di non restringere la libertà del proprietario nel fare ciò che più gli aggrada sul suolo di sua proprietà. Niuno è obbligato soffrire il pregiudizio che l' albero altrui venga a succhiare colle radici il nutrimento sul proprio fondo.

16. La legge Romana però non permette-

(1) La radice è quell' organo, che trovasi attaccato alla parte inferiore della pianta, e che si profonda nella terra. Distinguonsi nelle radici tre parti, 1.° il collo o parte onde si connette al tronco, 2.° il corpo o fittone, o radice maestra. 3.° Le radichelle o barbe, parti importantissime, perchè sono desse che eseguono l' assorbimento degli umori.

va questa recisione. Essa prescriveva, che se le radici degli alberi s' inoltrassero nel fondo altrui, gli alberi divenivano comuni tanto al loro padrone originario, che a quello del fondo. *Instit. de rerum divisione* §. *31*.

17. Nella differenza delle due leggi crediamo che le nostre abbiano meglio calcolato. Oltre le ragioni di sopra esposte, è ancor da riflettersi che il coltivatore per lo ingombro delle altrui radici nel proprio fondo non è al caso di ritardare il suo lavoro per andare ad implorar giustizia dal magistrato, anche perchè le radici restano inosservate sotto il terreno; ciò che non accade pei rami. Più: col taglio ch' ei ne fa di una semplice porzione non può temersi che l' albero deperisca, ove non operi a dispetto.

18. D' altronde per que' rami, che cresciuti s' incurvano e distendono la chioma sul fondo vicino, la legge non accorda al proprietario di questo, come per le radici, il dritto di tagliarli. Ha mirato essa legge al doppio fine di non doversi permettere, che uno entri arbitrariamente nel terreno di un' altro, e che abbia l' audacia di alzar le scure per eseguirne abusivamente il taglio, molto meno di coglierne le frutta, potendo in tai casi risultarne degl' incovenienti e delle risse.

19. Potrebbe chiedersi: a quale altezza saran tagliati i rami più o meno molesti nello spandersi sovra il fondo contiguo? La legge Romana esigeva quindeci piedi, *Leg.* 7. *et* 8.

Dig. de arboribus cæsis. La legge nostra però scostandosi da questa disposizione ha sancito, che chi ha la proprietà del suolo, ha del pari la proprietà di ciò che esiste tanto nella superficie, che nella parte sottoposta: *Art. 477. delle leggi civili.* Qualunque ingombro in fatti che diminuisca la luce e la ventilazione agli alberi, che s' inalzano da tale superficie: qualunque sporto ch' esca dal fondo del vicino e vi faccia ombra, oltre di costituire un' operazione illecita, produce danno alla vegetazione, mentre il calore e la luce ne sono l' anima. L' aria circostante inoltre è sempre di colui, al quale il suolo appartiene, ed è suo del pari il suolo medesimo sino alle viscere profonde della terra. Ecco come si esprime sul proposito il Sig. Lepage » *Tutto lo spazio che s' innalza perpendicolarmente nell' aria al di sopra del terreno o dell' edifizio, appartiene al proprietario di questo terreno, o di questo edifizio* ». Dunque ognuno ha dritto di far tagliare i rami, che si spandono sul proprio fondo a qualunque siasi altezza. *Leg. ult. §. 4. Dig. de servit. urb. præd. L. altius 8. cod. de servit.*

20. Così si dirà del pari non esser permesso al vicino di far cosa che impedisca o renda incomodo all' altro vicino l' esercizio delle operazioni coloniche, sia privandolo della ventilazione, sia intercettandogli la luce.

21. Sorge una questione. Se mentre Mevio da più anni gode tranquillo dell' uso del-

l' Aja (1) nel suo podere, Tizio suo vicino incominci ad innalzare sul proprio fondo una fabbrica, in modo che questo nuovo edifizio venga ad impedire l' influsso del vento che occorre a Mevio per ispogliare il grano dai secchi steli; può il primo istituire contro del secondo il giudizio di *nunciazione di nuova opera*, oppure di *turbativa*?

È chiaro che Mevio intentar dee non già l' azione di turbativa, perchè niuna innovazione si è commessa nel suo fondo; ma quella di nunciazione di nuova opera, la quale comunque fatta nel fondo altrui fra l' anno (2), reca pregiudizio alla sua proprietà, all' esercizio delle operazioni coloniche, e produce ritardo alla ricolta delle sue derrate. Il Giudice di Circondario, che è il solo competente a conoscer di tale azione verserà su' gli estremi della domanda. Ove trovasse verificato il fatto del pregiudizio, si limiterà ad ordinare che la novità, ossia la fabbrica incominciata non si prosiegua.

—

(1) Aja - Superficie piana di qualunque figura sia rettilinea, curvilinea o mistilinea, che i contadini lasciano incolta pel comodo di eseguirvi la trebbia del grano, e quindi ventilarlo per segregarne la paglia.

(2) Fra l' anno -- *L' art. 22. Leg. de' 29. Maggio 1817.*, *art. 25. Leg. de' 7. Giugno 1819.*, *ed art. 103. n. 4. delle leggi di proced. civile* parlano di un anno. Dunque il corso di giorni 366 basta a compiere il termine per lo sperimento dell' azione.

L' azione di nunciazione di nuova opera ha luogo tanto nelle campagne che nelle città. *Sive intra oppida, sive extra oppida, in villis, vel agris opus novum fiat, nunciatio ex hoc edicto locum habet*. Leg. 1. §. 14.

Non così se Tizio avesse già compiuta la fabbrica stessa. In questo caso Mevio dovrà istituire l' azione in linea di *petitorio*. Sperimenterà sua ragione innanzi il Tribunal Civile ; ed il medesimo pronunzierà in prima istanza come di dritto. Ove Mevio nella sua causa rimanesse vittorioso , ne risulterebbe , oltre il trionfo della giustizia , compiuto il favor dell' annona tanto protetto dalle nostre e dalle Romane leggi. *Leg. fin.* §. *fin. Cod. de servit.*, *et aq.* CEPOLLA *de servit. rust. præd.* -- BRUNNEMAN. *in Cod. ad dictam legem* , n. 19 ad 25 (1). Provvido è il Real Decreto de' 13 Agosto 1816 sù l' annona (2). Le derrate , i generi destinati alla sussistenza degli uomini han meritato giustamente una protezione speciale del legislatore (3).

22. Riandando sulla intelligenza dell' Arti-

---

(1) Non vi è dubbio che il Giudice di Circondario è il solo competente a conoscere dell' azione di nunciazione di nuova opera , *a solo oggetto d' impedire ogn' innovazione che alterasse lo stato attuale delle cose.* L' Art. 103 delle sudette leggi di proc. civ. gli attribuisce questa facoltà. La nostra Corte suprema di Giustizia ha fissato la vera intelligenza di questo art. in diverse decisioni ; ma specialmente in quelle de' 12 Novemb. 1825 *in Causa di Vera e Balsamo*, e del 1. Ottobre detto anno *in Causa di Joele* , *e Congreg. del Purg.*

(2) Con esso Real Dec. venne creata una commessione per regolare l' annona del regno , la circolazione interna de' generi , e la loro esportazione all' estero.

(3) Le nostre leggi penali nell' art. 219. han sanzionato , che qualunque ufiziale pubblico , qualunque incaricato del Governo per fare o dirigere l' incetto pe' generi di pubblica annona , se dopo aver accettata la commissione la ritardi o la trascuri dolosamente , è punito con la reclusione.

colo 592 delle leggi civili, osserviamo che l'aver sancìto esso articolo di non piantarsi alberi di alto fusto, se non ad una precisa legale distanza, non esclude certamente che il proprietario o il coltivatore possa seminare dovunque, e fornir di piante di svariate specie il suo terreno sino alla estremità del confine. Ei farà su di esso ciò che crede per la buona coltura; ma non gli lice protrarla sino ad invadere colla vanca, o coll'aratro il fondo altrui. La legge non parla che di alberi di alto fusto, di quelli che attesa la loro naturale grandezza son chiamati per antonomasia giganti del regno vegetale.

23. Una eccezione però a questa regola si forma dal Real Decreto de' 19 Novembre 1817. Con questo si prescrive:

1.° » *Che i proprietari de' fondi confinanti con gli argini de' Regj Lagni non possono seminare, nè piantare alberi a minor distanza di palmi dodici dal piede esteriore degli stessi argini* ».

2.° » *Che i possessori de' fondi confinanti con gli argini del fossato del Vallo di Diana non possono seminare, nè piantare se non alla distanza di palmi sedici dal piede esterno de' medesimi argini* ».

3.° » *Che i possessori delle paludi di Napoli, della Volla, e contorni vicini ai canali son tenuti di lasciar salda ed incoltivabile una striscia di terra della larghezza, non minore di palmi quattro dagli orli de' medesimi canali* ».

Nel riferito Real Decreto, che racchiude sì sagge disposizioni per la garanzìa di que' siti, niuna distinzione si fa intorno agli alberi di alto e di basso fusto. Indistinto ne è il divieto, non esclusi i seminati sino alle prescritte distanze.

24. Tuttavia in vigore è presso di noi la Real Prammatica 1. *de aquis, et aquæductibus* §. *14*, *et 15*. Essa non permette di piantarsi gli alberi ad una distanza minore di palmi venti dai publici aquidotti, sotto pena di *once quattro*. Disposizione egualmente saggia, che assicura la conservazione de' medesimi. L' interesse pubblico esigeva, che fosse tenuta lontana la coltivazione dagli aquidotti, onde non far dissodare il terreno che li circonda, ed allontanare del pari gli alberi, i quali se fosser vicini, potrebbero colla forza delle loro radici romperli e renderli inattivi. — Nei tempi di Roma ciò formava oggetto dell' amministrazione *edilizia*: presentemente della polizia urbana.

25. Il fine di decorare le publiche passeggiate e strade rotabili del nostro Regno (1) è uno de' motivi che diè luogo alla legge de' 16 Dicembre 1816 per la piantagione e mantenimento degli alberi lungo le medesime sotto

---

(1) Art. 572. delle nostre leggi civili.

Vedi il Regolamento per la classificazione e dimenzione delle strade del Regno approvato col Real Decreto del 27 Giugno 1820.

la vigilanza dell' Autorità amministrativa. In fatti gli alberi così detti di linea, che impiantati ed in bell' ordine disposti fiancheggiano le strade rotabili, ne formano l' abbigliamento. Essi danno un' aspetto delizioso alle pubbliche passeggiate (1).

Gli alberi su' le grandi strade non sono soltanto un oggetto di delizia, ma una necessaria misura di pubblica utilità. Essi tramandano dalle loro foglie quell' aria vitale, quell' ossigeno tanto giovevole a mantenere l' atmosfera nello stato di purità, quanto grata alla respirazione, tanto utile alla vita. Essi offrono la loro ombra allo stanco viaggiatore: lo preservano da sinistri accidenti, tracciandogli in mezzo alle nevi la direzione del cammino.

Sono le strade che agevolano il commercio e l' industria: facilitano i trasporti delle derrate e di altri oggetti di agricoltura, rendono più spedita la comunicazione degl' individui delle campagne e de' villaggi, la circolazione delle truppe, le indagini della giustizia, la esecuzione delle leggi.

26. Và soggetto a pene di polizia il pro-

—

(1) Sebbene per principio generale il Giudice di circondario sia competente a conoscere delle azioni possessorie di revindica d' immobili per servitù, e di ogni azione civile anche per effetto dell' art. 5. della legge de' 21 Marzo 1817; pure quando trattasi delle stesse azioni risguardanti occupazioni di strade, riparazioni di danni su di esse, su i ponti, su i fiumi, sulle rive ec. della dipendenza del demanio pubblico, la competenza allora è dell' autorità del contenzioso amministrativo. Art. 6 e 7 della detta legge.

prietario di alberi piantati sul suo terreno contiguo alla strada pubblica, quando vi sporgono in modo da render difficultoso il passaggio alle vetture cariche di grosso volume; e richiesto esso proprietario di tagliarli trascuri o ricusi di farlo. *Art. 461 e 467 delle nostre leggi penali.*

27. La sicurezza e comodo del passaggio nelle strade pubbliche e vicinali sono oggetti di Regolamenti. L' Intendente della Provincia è rivestito del nobile potere di formarli, ed apporvi una delle pene dettate dal legislatore nel Cod. parte 2. per le contravvenzioni (1). Può anche formarli il Sindaco di unita al Decurionato del Comune in ogni quinquennio, coll' approvazione di esso Intendente. *Art. 278 279 e 280 della Legge de' 12 Dicemb. 1816.*

28. Il celebre MERLIN *nel suo Repert. Vol. 19 pag. 588, Art. Strada, Ediz. Nap.* fa osservare, che le piantagioni le quali fiancheggiano le strade pubbliche debbano esser fatte dai particolari o Comuni proprietarì limitrofi a queste strade, alla distanza almeno di

---

(1) I Regolamenti formati dall' Autorità amministrativa sono essenzialmente obbligatorî? Debbon esser eseguiti dal magistrato giudiziario? E nell' affermativa, dee questi applicare contro il colpevole la stessa pena segnata ne' Regolamenti? Sì: Essendo essi degli atti autorizzati dalla legge diverrebbero elusorî ed inutili, se non costringessero alla esecuzione. Sino a che non vengono essi riformati da un autorità superiore amministrativa, hanno la stessa forza della legge che li autorizza. Vedi *l' art. 467 delle leggi penali.*

Così pure per effetto dell' art. 27. della legge de' 21 Marzo 1817. appartiene alle autorità giudiziarie la esecuzione delle decisioni pronunziate da' giudici del contenzioso amministrativo.

un metro (*palmi quattro c.ª*) dal limite esteriore de' fossati, e secondo la natura degli alberi.

29. È in forza della stessa legge de' 12 Dic. 1816, che si fanno de' Regolamenti di polizia urbana non solo, che di polizia rurale. Riguarda i primi la conservazione della tranquillità e dell' ordine pubblico, l' esattezza de' pesi e misure, la vigilanza sù l' annona, sù la pubblica salute, sù la nettezza delle strade. Si propongono i secondi la salubrità, la sicurezza e la custodia delle campagne, degli animali, la ripartizione e l' uso delle acque pubbliche, e degli acquidotti addetti al pubblico comodo.

30. Abbiam fatto conoscere qual sia l' obbligo che le nostre leggi civili impongono ai proprietari circa le distanze che serbar debbono nelle piantagioni degli alberi e delle siepi lungo il confine. Ma in coerenza di tali vigenti leggi vi sono degli utili precetti agrarï che danno ai proprietari stessi ed agli agricoltori la norma onde piantare nella estensione interna de' poderi gli olivi, i gelsi, le viti; precetti che rendendo evidente la utilità, meritano di essere con alacrità di animo seguiti.

31. L' ordine simmetrico e l' equidistanza, onde gli alberi son piantati, diletta non solo lo sguardo, ma produce il grande effetto, che gli uni non impedendo agli altri la libera vegetazione sono feraci di belle e copiose frutta. Quanto più spazieggiati sono gli alberi, ed

esposti ai raggi dell' astro vivificante, tanto meglio essi crescono, tanto sono più produttivi, e tanto più saporito è il loro frutto.

32. Gli alberi de' boschi, ed i boschi stessi han riscosso de' particolari riguardi dalle legislazioni di tutt' i tempi e presso tutte le nazioni, come del pari nel nostro Regno. Noi ne terremo proposito in un capitolo a parte.

Per lo addietro gli alberi delle selve cedue erano abbandonati ad un crescimento spontaneo, ed esposti impunemente al taglio ingordo della scure. Oggi esse godono del favore, e protezione di un governo saggio ed illuminato.

33. Per la legge de' 21 Agosto 1826 chiunque commette guasto, danno o deterioramento qualunque ne' boschi, tagliando, mutilando, scorzando, intaccando alberi, sarà punito con un ammenda eguale al danno e colla prigionia. Questa sarà del primo grado, se non eccede i ducati cento: se l' eccede, del secondo grado. *Art. 109 di questa legge.*

34. Per legge Romana recidere un albero non era solamente abbatterlo, ma anche mutilarlo in parte, sfregiarlo con una scure o altro strumento tagliente, tutto che l' albero restasse in piedi. *Leg. 3. §. 1. et 2., Leg. 5. Dig. de arbor. furt. cæsis.*

35. Per legge nostra penale i danni che si commettono negli alberi delle private proprietà son puniti colla prigionia, da proporzionarne i gradi al valore di tai danni. *Art. 445 delle Leggi penali.*

36. Se s' invola un' albero, se si rompe un ramo, se si colgono e si trafugano i frutti, questi appena staccati dal suolo divengono *mobili*, mentre per prima erano *immobili* (1).

Se alcuno dunque si spinge ad istituire contro l' involatore un' azione puramente civile, l' azione è di natura *mobiliare*. Ora è della competenza de' Giudici di Circondario il decidere delle azioni *mobiliari* inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente sino a quello di ducati 300., tranne il caso della competenza de' Conciliatori sino alla somma di ducati sei (2). *Art. 21. Leg. de' 29.*

(1) Questioni -- I frutti pendenti divengono mobili nelle mani dell' acquirente? Combinando gli art. 443, e 2005 delle nostre leggi civili noi siamo per l' affermativa. Intanto la legge considera i frutti pendenti come immobili, in quanto che li riguarda come accessori dell' immobile. *Fructus pendentes pars fundi videntur, quia fundo adhærent.* Quando dunque per effetto della vendita cessano di appartenere al proprietario, essi non possono esser più considerati come accessori dell' immobile: in conseguenza divengono mobili nelle mani dell' acquirente.

(2) È competente il Conciliatore a conoscere degl' interessi di un capitale, che passa i ducati sei, sebbene gl' interessi che si dimandano sieno di somma inferiore? Nò: Se il Conciliatore non può per ragion di somma discettare sulla esistenza della obbligazione principale, non è al caso di poter conoscere del debito accessorio. In materia di competenza non debbe attendersi la sola dimanda, ma conviene tener ragione anche della eccezione; dapoichè le azioni risultano dalla dimanda dell' attore e dalla difesa del convenuto.

Competente poi sarebbe il Conciliatore, qualora il debito degl' interessi fosse indipendente da quello della sorte principale. Così se si dimanda una somma inferiore a ducati sei per canone, il Conciliatore sarà competente, qualora il Convenuto non niegando l' enfiteusi esentar si volesse dal pagamento di un tal canone, sostenendone la soddisfazione. Ma se l' enfiteusi fosse controvertito, è chiaro che debba allora la causa menarsi a conoscenza del magistrato, che fosse competente a conoscere della esistenza del contratto.

Maggio 1817, *e Leg. de' 7. Giugno 1819.*, *ed Art. 41*, *91 e 94 del Cod. p. 3.* Sarà quindi il convenuto condannato a restituire l'albero ed i frutti a chi li rivendica, o a pagargline il valore.

37. Se poi vi è querela in linea penale per l'involamento de' rami e de frutti, esso rientra nella specie de' furti semplici. Art. 417 *delle nostre leggi penali.* Il cogliere e cibarsi semplicemente de' frutti ne' campi altrui non è che una contravvenzione. Art. 463 n. 4. *delle stesse leggi.*

38. Ha luogo pei mobili l'azione possessoria? Nò: L'effetto di quest'azione essendo di ristabilire le cose nello stato in cui erano pria della turbativa, non può ciò verificarsi pei mobili. Per questi debbe istituirsi sempre l'azione in petitorio, cioè *di revindica* (1). Può la medesima sperimentarsi fra tre anni dal giorno della perdita o del furto dell'oggetto mobile contro colui, nelle di cui mani si trovi. *Art. 2185*, *e 2186 delle nostre leggi civili.*

39. Si promuove l'azione innanzi quel

—

(1) Chiamasi *petitoria* ogni azione mediante la quale il proprietario di un fondo o colui che ha un dritto reale su di esso agisce contro la persona che lo possiede a fin di ricuperare la sua proprietà, o il godimento di un dritto riputato tale dalla legge. Può sperimentarsi quest' azione fra anni 30.

L'azione *possessoria* è quella con cui si agisce o per essere conservato nel possesso sia di un fondo, sia di un dritto reale, sia di una totalità di mobili, o pure per ricuperare un tal possesso. Nel primo caso chiamasi azione *conservatoria* o per *turbativa*: nel secondo *ricuperativa* o per *reintegrazione*.

magistrato cui la legge attribuisce il potere di conoscer della cosa a misura del valore di essa che si riclama e che si fissa nella primitiva dimanda (1).

40. Il valore dell' azione dice l' art. *100.* del Cod. parte 3. sarà regolato da quel che si contiene nella dimanda. Ma questo articolo *100* dee intendersi in modo che non urti colla sanzione dell' art. *94.* Trattandosi di azione reale sopra mobili, il valor della causa dee desumersi dalla pubblica opinione: e non è permesso all' attore di fissare a' mobili stessi un prezzo arbitrario per violare le regole di competenza stabilite dalla legge nell' interesse dell' universale. La eccezione contenuta nell' articolo *45* pe' Conciliatori conferma il principio generale. In fatti può l' attore in forza di questo articolo dare egli il prezzo all' oggetto mobile, nel solo caso che il suo valore sia incerto, e che egli il fissi alla bassa ragione.

Pel grano e per le biade che si vendono ne' pubblici mercati il prezzo risulta dai mercuriali. Se ne tiene pubblico registro negli archivi di ogni Comune.

Fin quì in rapporto alle differenti azioni nei giudizi.

---

(1) *Azione*, voce generica di cui si servono i Giureconsulti per indicare quell' atto che dà anima al giudizio, nel modo stesso che i fisici riconoscono nei corpi che muovonsi una forza motrice, senza di cui tutto sarebbe inerte nel mondo. Ed in vero nei giudizi vi è d' uopo di un fatto che li fa nascere, che li tiene in vita, e senza di cui non esisterebbero punto.

41. Ci volgiamo ora a far conoscere il miglior metodo a seguirsi nella piantagione degli alberi su la superficie interna de' terreni, se quello cioè in quadrato (1) o in quinquonce (2), o in altro modo. Noi stimiamo utile riferire ciò che dice al riguardo il Signor Pollini (3). Costui fra i due metodi sostiene esser migliore il quinquonce, ma che neppur questo corrisponde allo scopo principale, che debb' essere l' utilità. Questo scopo, ei dice, io otterrò coprendo uno spazio di terreno della massima quantità di alberi, tutti alla debita distanza. Or ambidue questi oggetti non si posson ottenere, nè colla piantagione in quadrato, nè in quinquonce. La miglior disposizione da darsi agli alberi la insegna la natura.

Osserviamo in fatti l' ordine, che debbono assumere gli alberi provvenienti dai semi naturalmente caduti da un albero di alto fu-

(1) Nel quadrato gli alberi si piantano in file parallele tanto in lunghezza che in larghezza, sì che due alberi della prima fila faccian quadrato coi due corrispondenti della seconda, e questi con que' della terza, e così di seguito. Ma con questa disposizione gli alberi si ombreggiano, ed i venti penetrando tra le file imperversano. Quindi un tal metodo è poco seguito.

(2) Il quinquonce è la figura di una piantagione di alberi in più ordini paralleli, tanto in lunghezza che in larghezza, ma disposti in modo che il primo del secondo ordine cominci al centro del quadrato formato da due primi alberi del primo ordine, e dai due primi del terzo.

(3) Dott. Ciro Pollini coronato dall' Accademia di agricoltura, commercio ed arti di Verona. Il suo eccellente Catechismo agrario è compreso nella nuova Scelta di Libri industriali. Napoli 1835.

sto isolato in una campagna. Io dico, che gli alberi provvenienti dalla seminagione fortuita delle semenze di un' albero isolato e già cresciuto a maturità, debbono occupare a un di presso gli angoli di un esagono equilatero, ed equiangolo, nel cui centro starà l' albero genitore. Imperocchè comunque non tutti gli alberi formino colla loro chioma un cerchio regolare, pure tutti tendono a tale figura. A mano a mano che l' albero và crescendo, ed allargando i suoi rami spande i suoi semi, ma le pianticciole provvenienti da essi, certo non tutte vegeteranno collo stesso vigore, essendo d' uopo di un tempo determinato per crescere. Al che ponendo mente pare ragionevole concliudere, che cresceranno con più vigore quelle che si troveranno ad uguale distanza fra loro ed al tronco principale. Ora tale condizione non si avvera, che negli angoli di un esagono equilatero (1). Tale asserzione poi deesi estendere anche agli alberi, che nasce-

—

(1) Figura piana rettilinea di sei lati. Per maggiore intelligenza si sono delineate ed unite più figure dell' esagono. Ognuno vede a colpo d' occhio la regolarità della piantagione, e l' equidistanza da un albero all' altro impiantati nel mezzo di ciascun esagono, ed in ogni angolo di esso.

A cagion di esempio la distanza da un albero di Olivo all' altro non dovrebbe esser minore di palmi 40, nè maggiore di 60, a proporzione della qualità de' terreni. Quindi ogni lato dell' esagono sarà della lunghezza di quel dato numero di palmi, che si sarà stabilito di darsi.

ranno intorno ai sei primi, e così di seguito sino all' intera composizione di una foresta.

42. Dietro ciò il dotto Autore per venire ad una dimostrazione concreta, dice che l' ordine il più ristretto, secondo cui si possa disporre un numero di punti sur una superficie piana a distanza uguale gli uni dagli altri, si ottiene disponendoli agli angoli di un esagono, il cui centro sia occupato da uno di tali punti. Sull' appoggio di Euclide fa conoscere, che l' esagono ha tale proprietà, che ciascuno degli angoli è ad uguale distanza dai due angoli laterali e dal centro della figura; e tale proprietà si può di leggieri dimostrare appartenere esclusivamente all' esagono. Quindi a togliere ogni dubbiezza addita uno sperimento. In un quadrato di terra, ei dice, (si sceglie la figura quadrata come più adatta allo sperimento), voi piantate in quadrato, o in quinquonce cento alberi a distanze uguali. Piantate uno spazio di terreno in esagono, tenendo la distanza degli alberi piantati in quadrato, o in quinquonce, e vedrete che in questo capiscono non cento alberi soltanto, ma cento quindeci. Ecco dunque un maggiore risultato.

Chi non comprende di quanta utilità sia l' estender la coltura, e moltiplicare le piantagioni secondo le regole agrarie additate da' saggi! Ricco è colui che ne sa profittare.

43. Una legge amabile in Sassonia ordina a' novelli sposi di piantare due alberi fruttiferi.

In America evvi l' altra legge, che pian-

tar si debba un' albero nella nascita di ciascun figlio.

I Tartari del Daghestan non si maritano se non dopo di aver piantato in luogo prefisso cento alberi fruttiferi. In forza di questa saggia usanza le montagne, le colline, le valli, e le pianure di questa bella regione dell' Asia si trovano coperte di foreste di alberi fruttiferi.

Leggi ed usanze quanto sagge, altrettanto utili, introdotte per favorire la industria de' popoli! Così si dà l' incentivo ai genitori di provvedere alla futura sussistenza de' figli.

CAP. II.

DELLO SCOLO NATURALE DELLE ACQUE DA UN FONDO SUPERIORE ALL' INFERIORE.

44. Ecco una servitù a cui l' opera dell' uomo non ha alcuna influenza, e che originata dalla natura per la posizione in cui un fondo è più elevato dell' altro, costituisce la dipendenza di questo a quello per lo scolo delle acque. Copiosa cade dalle nubi la pioggia: se ne imbevono i campi fino a che ne restino saturati, e 'l superfluo che avanza seguendo la legge de fluidi si spande sulle superficie, scorre ne' piani, si ferma ne' concavi, cresce, rigurgita, si apre finalmente l' adito ove più il fondo declina. Il terreno sottoposto và necessariamente soggetto a riceverlo, e della servitù

passiva è gravato (1). Quando lo scolo delle acque ha il suo naturale andamento, niuno ha dritto a dolersi, nè lice impedirne gli effetti. Da ciò siegue, che il proprietario del fondo inferiore dee rispettarne il natural declivio. Non gli è permesso quindi di farle rifluire alzando un riparo, o di svolgerne il corso sopra altri fondi non tenuti a riceverle. Esporrebbe il fondo superiore ed i convicini terreni ad inondazioni con danno de' seminati e delle tenere piante. Potrà solo nel suo limite aprir de canali per arrestarne il corso precipitoso e nocevole: potrà se il voglia, anche cinger di muri il suo fondo sottoposto, purchè però abbiano questi di tratto in tratto delle fenditure per lo libero scolo delle acque. D' altra parte il proprietario del fondo superiore nè anche può far cosa che renda la servitù del fondo inferiore più grave, o più incomoda; quindi un' attentato è l' alterare lo stato de luoghi, far che la caduta dell' acqua sia più rapida, renderla comunque mal sana, o corromperla col macerarvi il canape (2), o dirigerne il volume a capriccio sur una parte del fondo infe-

---

(1) Art. 562 delle nostre Leggi civili — *Leg. 39 t. 3 Dig. de aqu., et aquæ pluv. arcendæ* §. 4.

(2) La macerazione di canape e lino è proibita nel canale di Carmignano e su' tutte le acque che vi confluiscono. *Reali Decreti de' 12 Settembre 1822, e 14 Marzo 1823.* — Adottandosi anche oltre il Faro le disposizioni concernenti le risaje, si determina che la macerazione de' lini e de' canapi debba farsi alla distanza di tre miglia da qualunque popolazione. *Decreto de' 2 Novembre 1825.*

riore, diversa da quella su cui aveva l' antico natural corso.

45. Ma di frequente avviene che i proprietari si disputano l' uso delle acque, le quali or sono utili ora nocive alla vegetazione secondo l' abbondanza del loro volume, la natura del suolo e la varietà delle stagioni. Ora il proprietario del fondo superiore vorrebbe tutte a se ritenerle, ora rifiutarle, ora concederle, ora negarle! Ciò nelle campagne è il soggetto quasi continuo d' inquietezze, di rivalità, di querele e di litigï.

46. Dalla legge Romana si hà che se trattasi di acque, le quali naturalmente e senza l' opera dell' uomo abbiano il loro scolo nel fondo del vicino, possa il padrone del fondo da cui tali acque discendono impedirne lo scolo, ancorchè abbia a privare con ciò il vicino medesimo di una qualche utilità. Nè costui può addurre alcuna prescrizione anche immemorabile, poichè trattasi di cose facoltative, in cui non ha luogo prescrizione alcuna. *Leg.* 1. §. 1. *Dig. de aqua, et aq. pluv. arc.*

47. Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono stabilire nè possesso, nè prescrizione. Art. 2138 *delle nostre leggi civili.* Molto meno gli atti della violenza e della forza. Art. 2139 *dette leggi.*

48. È oggetto di questione se esistendo nel fondo superiore un' argine affin di ritenere le acque piovane, ed il proprietario di questo fondo il distrugga, può mai competere al pro-

prietario del fondo inferiore l' azione per astringerlo a ritenere le acque? È questa una questione sulla quale le nostre leggi civili tacciono. Per risolverla convien ricorrere alle leggi Romane. Queste la risolvono per la negativa (1).

49. Se poi il proprietario del fondo inferiore offra di ricostruire a sue spese l' argine che fù distrutto sia dal proprietario del fondo superiore, sia dalla forza delle acque, quest' ultimo non può opporsi, a meno che non provi che l' argine gli sia nocevole. *Leg.* 2. §. 5. *Dig. de aqua, et aqu. pluv. arc.*

50. Per l' opposto che si dirà se il proprietario del fondo inferiore, il quale soggiace allo scolo delle acque, che naturalmente gli vanno, trascuri di nettare un fosso, che si trovi nel proprio fondo addetto a riceverle, e che otturato questo dalle immondezze di cui è ripieno, fa rifluire le acque verso il fondo superiore? In tal caso il proprietario di questo fondo può astringere il proprietario inferiore a nettare il fosso, o almeno a permettere che

---

(1) *Sed et vicinus opus tollat, et sublato eo, aqua naturaliter ad inferiorem agrum perveniens noceat, Labeo existimat aquæ pluviæ arcendæ agi non posse. Leg.* 1. *in princ.*, *et* §. 23. *Dig. de aqua, et aquæ pluviæ arcendæ.*

Per rispetto alle acque piovane che cadono sur una Casa, il proprietario di questa non può disporre i tetti in modo da far versare direttamente tali acque nei fondi vicini: al contrario egli deve disporli in modo che queste acque cadano direttamente o sul proprio fondo, o sulla strada pubblica. *Art.* 602 *delle nostre leggi civili.*

il faccia nettare a sue spese. *Leg.* 2. §. 1. *Dig. de aqua, et aqu. pluv.* Tanto richiede la importanza della pubblica salute e della ben intesa agricoltura.

51. Avviene talora che un terreno per la sua località, o perchè d' appresso alle falde di un monte sia esposto a ricevere un corso di lava, che le disciolte nevi e la straordinaria acqua piovana fanno scorrere su' la sua superficie. Alla sovrabbondanza delle acque convien dare sollecito scolo per impedire che il terreno divenga inutile e malsano, simile a corpo idropico che langue. Sono indispensabili i disseccamenti, con formare de' canali e de' fossi o paralleli, o perpendicolari al declivio. Costruirsi poi de' canali secondarî non è meno necessario de' principali, riclamandone il bisogno. Sommamente utile è dare ad essi una direzione, e disporle come tante ramificazioni per lo scolo delle acque ristagnanti. Per meglio riuscire nella impresa costruir conviene all' imboccatura di ciascuno di questi canali delle valvole di lieve spesa, le quali valgano ora a ritenere le acque in una parte, ora a sospenderne il corso dall' altra, ora a farle scorrere celeramente ove più imponente è il bisogno. Precauzione necessaria dettata dalla prudenza per ottenere regolarmente il fine proposto. Se gli Egiziani non avessero saputo regolare le inondazioni del Nilo, non avrebbero certamente potuto ottenere la sorprendente fecondità delle loro pianure. La dimensione de' canali poi sia proporzionato al

volume delle acque, nella stessa guisa che nel corpo umano il volume de' vasi è sempre in proporzione della massa del sangue. Scorrono speditamente le acque pe' canali, se questi sono adatti a riceverle. Così il sangue circola con facilità per le vene e per le arterie. Se all' abbondanza de' fluidi i vasi sono angusti, ne avviene l' ingorgamento il rigurgito. Del pari se nella effervescenza del sangue le vene non sono atte a riceverlo, e se l' arte non accorre al sussidio della natura con un salasso, ecco manifestarsi la pletòra: ecco svilupparsi l' apoplesia. Non diversa immagine presenta un lavoro bene o male eseguito per un disseccamento.

52. Ma convien prevenire lo sbocco delle acque esteriori che invadono. Su di ciò l' industria e l' arte dettano alzarsi ne' punti necessarï delle dighe a forma di trapezio o formarsi degli argini di terra più o meno alti secondo il bisogno con un basamento sull' argilla, o sur uno strato calcareo impermeabile all' acqua (1). Per meglio garantirle dagl' insulti della medesima posson covrirsi di lunghe canne, di scheni, o di stiange che crescono rapidamente, e sostenersi con delle pertiche ligate con uncini di legno, ed affondate nella terra.

53. Varï de' nostri terreni alquanto inclinati vanno ad esser inondati dai torrenti e dai

---

(1) La forza delle dighe dev' essere in ragion composta del volume delle acque, della loro rapidità, del grado di forza e di tenacità delle terre, che servono a contenerle.

fiumi che li costeggiano, i quali riboccano quando crescono di volume in tempo di dirotte piogge. È mestieri allora alzare lungo le sponde del fiume un rialto parallelo con palafitte per contenere le sue acque, ed in pari tempo scavare un canale interno egualmente parallelo al fiume, il quale alla distanza di uno o due miriametri più basso andrà a recargli quelle acque stesse, che ricusava di contenere nella parte superiore del suo corso. Così l' uomo col suo genio e colla sua industria riesce talvolta a modificare le stesse leggi della natura, ponendo un freno alla violenza delle onde.

54. Or nella imponenza de' casi di sopra esposti il proprietario corre ad apprestar de' ripari onde liberare immantinente il suo fondo da una straordinaria inondazione, e dal ristagno di acque raccolte; in conseguenza usando del suo dritto fà tutte quelle opere che crede al momento a se utili, comunque ne derivi qualche incomodo o danno al proprietario del fondo inferiore. Ma egli avrà de' riguardi pel suo vicino, il quale dee soffrire il meno che sia possibile i danni e gl' incomodi che gli reca lo scolo intempestivo delle acque stesse (1). Lo stato degli uomini in società, la natura stessa

(1) Quanto sia pericoloso lo avere un Vicino malefico ce lo addita l' esperienza. Ce lo insegna Esiodo, allorchè dice nella sua memorabile sentenza, che da maligno Vicino tanto danno si abbia a temere, quanto bene sperar si possa da Vicino buono; e che il Bue non pericolerà mai, se il Vicino non sia maligno. *Noxa*

che li stringe, e che più strettamente lega i vicini impongono loro la obbligazione di farsi reciprocamente del bene e non del male; di prestarsi anzi vicendevole soccorso. Ma egli uniformandosi al disposto nell' art. 562 delle leggi civili sarà tanto docile a modificare gli scavi che avrà creduti nel momento necessarî, forse non troppo regolari, o troppo intempestivamente fatti.

55. Danneggiato il suo vicino dalle dinotate innovazioni, non lo indurrà al caso d' implorare l' autorità de' Giudici. Chè se un giudizio sia inevitabile, i Giudici stessi adoperando i mezzi che crederanno opportuni, ed intesi i periti dell' arte, concilieranno ciò che giova al fondo superiore, col minor danno possibile dell' inferiore. Ordineranno secondo la lor giustizia che si corregga la direzione de' solchi, e la lor dimensione, ove fossero irregolari e contrarî all' uso, o si fosse dato per lo scolo un declivio troppo rapido. Determineranno in fine il modo della esecuzione. Provvederanno sulle spese.

—

Noxa (tam magna est) malus vicinus, quantum bonus commodum.

Sortitus est præmium qui sortitus est vicinum bonum. Neque sane Bos interierit nisi vicinius malus sit.

Hesiodus. Opera et dies Lib. 1. v. 344.

Temistocle esponendo in vendita un suo podere, a rilevarne il pregio facea gridare dal banditore, che il proprietario del podere contiguo era un buono vicino.

Prædium vendens Themistocles, proclamari jussit bonum quoque vicinum habet.

Plut. iu Apoph.

56. Quanta ragione non assiste al proprietario inferiore, allorchè si duole de' danni cagionati meno dai casi straordinarî, che dalla mano dell' uomo? Quanto dritto egli non ha di pretendere che sieno corrette le eccedenti innovazioni, e resa men grave la servitù del suo fondo?

57. Non si nega al proprietario del fondo superiore la libertà di garantirsi dai danni che avvengono a lui per effetto delle improvvise inondazioni, e di mettere in opera tutt' i mezzi per liberarsene. Non gli si nega neppure l' arbitrio di variare il modo di coltivazione, di dare altro avviamento alla irrigazione, o diriger lo scolo naturale delle acque come meglio stima pel vantaggio della sua proprietà, ove agli altri non nuoccia. Si presume anzi ch' egli nell' eseguir tali opere non abbia avuta la menoma idea di pregiudicare altrui (1). Quando agisce in buona fede non sarà mai risponsabile de' danni che possono offendere il vicino, purchè persuaso di averli egli cagionato, proccuri di emendare le operazioni abusivamente fatte sul proprio fondo. Soltanto *malitiis non est indulgendum. Leg. 38 de rei vindic.*

58. L' oprar malizioso del proprietario superiore non merita perdono, ed i reclami

---

(1) Ad ognuno è permesso di fare ciò che è in dritto di fare. Le leggi 56. 194., e 155. del Digesto, *tit. de regulis juris* sono precise. *Nullus videtur dolo facere qui jure suo utitur* — *Nemo damnum facit nisi qui id fecit quod facere jus non habet* — *Non videtur vim facere qui jure suo utitur.*

dell' inferiore essendo giusti debbono essere dal magistrato accolti, dalla giustizia protetti (1). Imputabile è quella malizia che ha l' impronta dell' evidenza, poichè il desiderio di nuocere che caratterizza il dolo, non si presume (2); nè il sospetto formò mai un diritto ligittimo.

59. I danni che volontariamente si commettono su' i fondi altrui formano oggetto anche di sanzioni penali. Ne vien punito l' autore colla prigionia, ma in ragione del valore del guasto, e del danno stesso prodotto. Se il valore del danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia: se non l' eccede, la pena sarà del primo al secondo grado di detta pena. Art. 445 delle nostre leggi penali. *Arg. Leg. 2. in pr. cod. de leg. aquil. -- Arg. Leg. 4. Dig. de action., et obligat., et arg. leg. 3. Dig. de damno infecto.*

CAP. III.

DELLE SORGENTI DI ACQUA

60. Una viva sorgente che scaturisca dal seno della terra, prezioso elemento che è un mezzo di sussistenza all' uomo, di fertilità all' agricoltura, di utilità all' industria forma

---

(1) Dig. Lib. 39. tit. 3. de aqua, et aqu. pluviæ arc, Leg. 1. §. 1., et 12.

(2) Leg. 65. Dig. de regulis juris.

la ricchezza di un proprietario, cui gode l'animo di vederne dotati i suoi fondi. Considerata la sorgente come parte accessoria de' fondi stessi donde zampilla, è di pieno dominio del proprietario, e può in qualunque modo ed in ogni tempo disporne. Il sacro dritto di proprietà lo autorizza non solo di goderne (1) ma di trasmetter le acque a titolo di vendita, di donazione, e di assoggettarle anche a servitù in favore di altro fondo. Può ritenerle del pari a proprio uso in una vasca, in una peschiera, formarne fontane o getti d' acqua per oggetto di lusso, di delizia e di utilità (2), sopprimerne comunque lo scolo, e privarne se così gli aggrada anche il fondo sottoposto, poichè fuori di lui non vi ha chi possa vantarne dritto. È in suo arbitrio se dopo di essersene servito voglia oppur nò ritenere le acque. Se queste però escono dal suo fondo, immantinente rientrano nella comunione negativa, ed ognuno potrà vantare di averne dritto e di esercitarne l' uso (3).

61. Sempre che le acque non sono assorbite nel luogo d' onde sorgono han bisogno di uno scolo, di un canale; ed i fondi infe-

---

(1) Art. 469 471, e 563 delle nostre Leggi civili .. Arg. Leg. 21 Cod. mandati.

(2) Hoc jure utimur ut etiam non ad irrigandum, sed pecoris causa, vel AMOENITATIS aqua duci possit.

POMPON. ad Sabin. Lib. 34.

(3) Blackstone Vol. 2. pag. 14, e 18.

riori debbono fornirlo, anzi vi è il di costoro interesse. Ciò dicesi servitù di *acquidotto*, la quale consiste nel dritto di diriger le acque di un fondo in un altro sottoposto sia per mezzo di un canale scoperto, sia per mezzo di un condotto sotterraneo e coperto » *jus aquam ducendi per fundum alienum* » (1).

62. Sia pure che il vicino abbia partecipato dell' acqua sorgiva, profittando del natu-

—

(1) Ne' nostri luoghi le specie degli acquidotti possono ridursi alle seguenti.

1. Acquidotti per irrigare i terreni. Questi sono più usitati ne' paesi, ne' quali esistono acque perenni, o che son costeggiati da esse.

2. Acquidotti per arti e mestieri. Servono per animare opificî, molini, cartiere, filatoi, lanificî, per uso di lavare, purgare, macerare.

3. Acquidotti per usi domestici. Essi servono per abbeverare uomini ed animali, lavare, empire luoghi destinati ai bagni, e finalmente per cuocere ec.

4. Acquidotti per *colmate* di terreni. Questi servono per condurre le acque torbide portanti terra vegetale su' qualche terreno perduto, e nella maggior parte coperto da ghiaia per effetto di ruinosa inondazione. Cinto il largo recipiente che dee riceverle torbide, e fattavi una porta cateratta, questa si tiene aperta, finchè tutto il recinto sia pieno raso di acqua torbida. Allora si chiude. L' acqua introdotta riposando deposita al fondo del recipiente la belletta vegetale che portava seco, e si chiarifica. Chiarificata si fà uscire per altra parte dal recinto, e rimane così un primo strato di terra vegetale. Questa operazione si ripete più volte finchè si ottenga uno strato capace a nutrire piante utili. Ecco in che consiste la *colmata*. Il Mari nell' Idraulica pratica, tom. 2. così dice -- *Io ho veduto, un torrente rompere argini, e coprir di ghiaja alcuni terreni; ma ho veduto del pari far colmate colle torbide di questo stesso torrente, e in meno di quattro anni restituire il terreno a coltura di frumento e di granturco, e di viti.*

Vedi Romagnosi Trat. delle Acque.

sale declivio e della lunga tolleranza del padrone del fondo da cui nasce, egli non mai può sostenersi nel dritto dell' uso di cui ha goduto non *ex jure*, *sed ex occasione* (1), quando gli manchi il titolo. Neppure può invocare a suo prò la prescrizione, questo mezzo possente atto a restringere, o distruggere i dritti altrui. Un possesso versatile, precario, fuggitivo, il quale non è che il fatto della natura, non può servire di base alla prescrizione di una servitù. Unir si debbe alla disposizione della natura il fatto dell' uomo. L' art. 564. delle nostre leggi civili chiaro si esprime » *La prescrizione non può acquistarsi che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto, e terminato de' lavori visibili destinati a facilitare il declivio, ed il corso delle acque nel proprio fondo* ». A questo testuale articolo è in parte unisona la legge 10 *Dig. si servitus vindicetur.*

63. Dalle riportate leggi è evidente che per potere il proprietario del fondo inferiore acquistare un dritto colla prescrizione, è d' uopo che egli abbia fatti e compiuti da sei lustri i lavori visibili atti a ricevere nel loro corso naturale le acque. Il giorno nel quale furono essi terminati è il punto da cui si parte per far correre la prescrizione. Ma questi lavori esser

---

(1) Leg. Labeo 2. Dig. de rivis.

debbono tali da manifestar costante la intenzione di volere tali acque come proprietario, una delle qualità necessarie pel possesso atto a prescrivere (1): che perciò costruiti tai lavori nello stesso suo fondo sieno protratti sino ad appoggiarli al lembo del fondo superiore, in modo che la riceva perennemente senza ostacolo nell' inferiore. Quindi per lavori intender non si debbono que' semplici solchi, o rialti di terra tanto pronti a farsi, quanto facili a distruggersi; molto meno que' canali posticci, que' conduttori di legno amovibili e temporanei, che posson servire e non servire al bisogno del momento. Questi mezzi eventuali e provvisorï non son capaci ad indurre la prescrizione. I lavori de' quali parla la legge debbono essere stabili, fissi, di lunga durata: canali costrutti di pietre, tubi, aquidotti. E ciò non basta ancora. Fa mestieri che i lavori medesimi sieno visibili, apparenti, non occulti, cioè tali che il proprietario del fondo superiore, donde scorrono le acque, li abbia avuto ognora sott' occhio: non ne abbia ignorata la costruzione, nè l' oggetto; in somma che vi si sia acquietato senza doglianza, e senza avanzar mai un' atto giuridico per interromper la prescrizione (2). Più, che siensi perfezionati, e non lasciati interrotti, o sospe-

—

(1) Art. 2135 delle nostre leggi civili.

(2) Art 2150 delle leggi medesime -- *Leg. 7. §. 5. de præscript. 30 vel 40 annorum.*

si. La interruzione in tal caso potrebbe far presumere, che il proprietario della sorgente non abbia acconsentito ai lavori, vi si sia opposto, o abbia reclamato presso il magistrato competente. La qualità visibile è di essenza in siffatti lavori, per allontanare l' incertezza in materia di prescrizione; ma ciò non esclude che un canale sia costruito sotterra, coverto dal terreno lungo il suo corso, purchè come abbiamo osservato, resti soltanto visibile il punto del canale ove imboccano le acque. Non debbonsi poi intendere per fondi sottoposti quelli ch' esistono notabilmente lontani, ma que' fondi soltanto siti immediatamente al di sotto di quello da cui la sorgente nacque. Se intender si volesse diversamente cesserebbe l' oggetto della visibilità di tali opere ospressamente richiesta dalla Legge. Il proprietario della sorgente non avrebbe avuto mai campo di osservarle.

64. Compiuti in siffatto modo i lavori dal proprietario del fondo inferiore; rimasto costui nel pieno uso dell' acqua sorgiva del fondo superiore, senza che gli sia stato mai contrastato, lo scorrimento di questa non è più l' opera della natura, ma del fatto dell' uomo. Ecco una servitù costituita: un diitto di far passare le acque sul fondo altrui: ecco la prescrizione avverata (1). È tolto in conseguenza al pro-

(1) Leg. 1. §. fin., et L. ult. Dig. de aqu. plur. arc., et Lag. 3. §. 4. Dig. de aqua quotid.

prietario della sorgente il dritto di cambiare la direzione delle acque. Non è più in sua possa di troncarne le vene, di sopprimerne il corso. Il proprietario sottoposto non può essere più spogliato di quel dritto attivo, di cui una legge benefica lo ha rivestito. Si servirà costui delle stesse acque non solo per irrigare, ma per animare nel proprio fondo una fontana o una peschiera. Continuerà senza ostacolo ad averne l' uso di cui ha goduto nel corso del tempo legittimo con cui i dritti si acquistano.

Per legge Romana chiunque avesse esercitato un dritto di servitù per lo spazio di dieci anni fra presenti, o di venti fra gli assenti acquistava la servitù. *Leg. 10. Dig. si servit. vind.*, *et Leg. ult. in fin. Cod. de præs. long. temp.*

65. Cadde in esame la quistione, se qualcuno anche da tempo immemorabile riceva nel suo terreno le acque che scolano da una sorgente del proprietario superiore senz' aver fatto dal suo canto de' lavori apparenti, possa agire con azione possessoria per far rimettere le acque al loro corso ordinario, qualora le abbia deviate? Fu deciso per la negativa dalla Cassazione di Parigi nel 25 Agosto 1812. (1) perchè dalla sola esistenza de' sudetti lavori dal canto del proprietario inferiore sul fondo del proprietario della sorgente può nascere la servitù sul di lui fondo, e per conseguenza ancora la prescrizione dell' azione possessoria.

---

(1) Dalloz. All' azione possessoria, Vol. 1. pag. 343.

66. Ma se mentre sbuca e zampilla dal terreno di un proprietario la sorgente, altri che possiede il fondo superiore scavando si avvede, che la vena di questa stessa sorgente ha origine dal fondo suo, e la recida per farla scaturire unicamente a suo vantaggio, il proprietario sul di cui fondo precedentemente scaturiva, può dolersene? Nò certamente. Egli è chiaro che non avendo costui il principio della sorgente nel suo fondo, non può riclamarne la proprietà. *Leg. 21. Dig. de aqua, et aqu. pluv. arc.*

67. Vi ha de' casi ancora, che l'interesse pubblico prevaler debba a quello del privato. Un Comune, un villaggio è privo dell'acqua, uno de' preziosi elementi di prima necessità; le fontane si disseccano, la siccità si rende sensibile; non ha come altrimenti provvedersene che nella sorgente del fondo di un privato. In un bisogno così imperioso il proprietario della sorgente niegherà le sue acque ad una moltitudine di cittadini che avidamente le riclama? Oserà di deviarne, e sopprimerne il corso per non somministrarle? Il legislatore ha previsto questo caso di necessità, ed ha provveduto alla pubblica sussistenza, allorchè nell' articolo 565 delle Leggi Civili imperativamente ha detto. *Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministra agli abitanti di un Comune, villaggio o borgo l' acqua ch' è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno*

acquistato , o prescritto l' uso , il proprietario può pretendere una indennità da determinarsi per mezzo de' periti.

68. Per analogia dee dirsi del pari tenuto il proprietario della sorgente a somministrare in tempo di siccità l' acqua allorchè è necessaria pe' molini che provveggono una Città, come riflette da suo pari Toullier Lib. 2. tom. 2. n. 134.

69. Ma se da una parte il proprietario della sorgente è tenuto a soffrire questo sacrificio , l' istesso legislatore vuole dall' altra che ne abbia il compenso. È concesso al proprietario di poter pretendere una indennità. Ogni fondo essendo naturalmente libero non può essere gravato di servitù senza una indennizzazione. Incaricati i periti a valutarla , determineranno il valore della perdita effettiva , ch' egli fà dell' acqua. Tale perdita è la sola che entra al calcolo , non l' utile che viene ad ottenere colui che all' uopo domandò il passaggio. I periti stessi liquideranno la indennità proporzionata al danno che il passaggio può cagionare , giusta l' Artic. *603 delle nostre Leggi Civili.* Chè se poi gli abitanti del Comune ne avessero acquistato l' uso in forza di un titolo , o l' avessero prescritto pel corso non interrotto di anni trenta (1) è chiaro che niuna indennizzazione al proprietario si debbe.

---

(1) Ancorchè i Comuni possano acquistare mediante prescrizione il dritto di attinger delle acque in una fontana , un particolare non può esigere *ut singulus* del dritto acquisto agli abitanti *ut universi* , quando la comunità sembra non voler rilcamare a questo riguardo. Vedi Sirey e Merlin.

70. Non illimitato, non capriccioso, non abusivo poi debb' esser l' uso che i cittadini possono fare dell' acqua della sorgente. Non debbono mai obbliare i riguardi dovuti all' altrui proprietà. Si renderebbero essi risponsabili tanto dell' abuso, che de' danni cagionati nelle piante, e nei seminati per occasione del passaggio nel recarsi alla sorgente. Son chiare le sanzioni penali al riguardo. Artic. 445 delle nostre Leggi penali. *Leg. 2. in pr. cod. de L. Aquil.*, et *Leg. 3. Dig. de damno infecto.*

71. Il passaggio, conseguenza necessaria del dritto che hanno i cittadini di andare ad attinger l' acqua, e che non può esser loro negato, sarà eseguito per la direzione che indicherà il proprietario, o per un' altra che piacerà al Comune? Noi siamo di avviso che spetti al proprietario d' indicare la linea più breve del passaggio, essendo del di costui interesse di far soffrire il suo fondo in meno che sia possibile, e render meno grave la servitù. Chè se egli indicasse un sentiero disastroso, ed incomodo, ed una controversia insorgesse, sarà uffizio del magistrato il determinarlo, inteso il parere de' periti.

72. Intanto sia qualunque la circostanza, in cui possa trovarsi un Comune in aver bisogno dell' acqua di un privato, non sarà mai inibito a costui di riclamare al magistrato competente, onde esser sgravato di un peso ch' egli soffre senza una positiva necessità. La condizione *necessaria* è richiesta dal citato Art. 565.

Or se il privato giunge a far conoscere la non necessità; e che gli abitanti del Comune senza incomodar lui posson recarsi ad attinger l' acqua altrove in non molta distanza: se giunge a dimostrare che le pubbliche fontane guaste per vetustà, o rese aride per deviamento di acque, possono queste riallacciarsi con ispurgare e riattivarne i canali, non sarà egli inteso nelle sue rimostranze? Non sarà obbligato il Comune di soffrire le spese bisognevoli all' uopo, ed esimere il privato da un peso civico?

73. Insorgendo dispute di questa natura, qual sarà il magistrato che dovrà decidervi? La contestazione essendo relativa ad un interesse Comunale che tocca direttamente il bisogno pubblico, la pubblica salute, l' esame della controversia è della cognizione del potere amministrativo. Tanto maggiormente ci confermiamo in questa idea, in quanto che in forza della Legge fondamentale della civile amministrazione de' 21 Marzo 1817 essendo il potere amministrativo chiamato a discutere e pronunziare su gli oggetti di pubblici lavori, e di opere pubbliche, come il solo competente (1), ove esso trovasse sussistenti le ragioni del privato sudetto, sarebbe appunto nel caso di ordinare il sollecito riattamento delle pubbliche

(1) È competente il Giudice di Circondario nelle cause di nunciazione di nuova opera, quando è diretta ad impedire lavori di opere pubbliche, di strade ec. ordinati dalla pubblica Amministrazione? La negativa risulta dal Sovrano Rescritto de' 30 Luglio 1823, comunicato con Ministeriale del 20 Settembre dello anno.

fontane, liberando il privato da una incomoda servitù. Così viceversa, se si trattasse di doversi costringere il privato a somministrar l' acqua, durante il riattamento necessario.

74. Considerandosi intanto libero un fondo da questa e da ogni altra servitù, quanta utilità non risulta a pro del proprietario a cagione di una viva sorgente, di un zampillante ruscello? La irrigazione che ne deriva combinata a fertile terreno, la diligente coltura, la favorevole esposizione, il dolce clima rendon prospera la vegetazione, copiosi i frutti, abbondanti i ricolti. L' industria umana vi rinviene un mezzo per la costruzione ed esercizio di machine idrauliche: l' agricoltore vi trova delle risorse: il proprietario il suo utile: lo spettatore il suo diletto. Quanti vantaggi in un punto!... Quindi secondo i gradi relativi di bontà, dell' utile e de' pregi che il terreno acquista, il suo valore aumenta.

Una fontana perenne con ornati di fabbrica: un getto d' acqua che sorga rigoglioso da un aggregato di conchiglie, o dall' urna di una Najade forma il più bell' ornamento de' giardini non solo, che di colti terreni di alberi vestiti. Quanto è grato il dissetarsi ne' suoi limpidi umori! Adagiare il fianco e riposare sul verde smalto di prato fiorito all' ombra del vicino boschetto!... Ah! quì non solo ne invita al riposo, ma allo sguardo dell' estatico spettatore tutto spira diletto: serve di galleria il prato, di ornamento le piante, di musica gli uccelli, di teatro il cielo e la terra, di spettacolo la natura!

CAP. IV.

DELLE ACQUE CORRENTI

75. Felice quella terra al di cui fianco scorre un fiume! Con maraviglia e con invidia sentiamo ancora i non favolosi racconti del famoso Nilo (1) che crebbe tanta fertilità nell' Egitto. I nostri terreni di quali ricchezze non sono fecondi, se oltre alla coltura ch' essi ricevono, trovansi nella felice posizione di essere inaffiati dai preziosi umori di un corso d' acqua che li costeggia?

76. Non essendo quì luogo ad interloquire de' fiumi navigabili atti al trasporto, ed al traffico, i quali sono egualmente utili sotto altri rapporti (2), ci occupiamo soltanto di quelle masse di acque correnti, delle quali è oggetto nell' art. 566 *delle nostre leggi civili*, uniforme alla Leg. 3. *Dig. de aqua quotidiana*, *et æstiva*, e che sotto la denominazione anche de' fiumi hanno il loro corso tra i limiti delle private proprietà. Il solo fatto del passaggio di questi piccioli fiumi costituisce a pro de' limitrofi fondi il dritto di aver le acque

---

(1) Pari al Nilo producono lo stesso effetto il Pò, l'Indo, il Gange. Il Pò specialmente diviene utile all' agricoltura tra Pavia e Ferrara, lasciando su la terra fertile limo.

(2) I proprietarî de' fondi costeggiati dai grandi fiumi se vogliono giovarsi delle loro acque, o per irrigare i seminati, o per animare le loro machine idrauliche, debbono implorarne l' uso dalla pubblica Autorità amministrativa, per argomento del citato art. 566.

per irrigare, tal che l'uso che ne fanno tutti i proprietari de' fondi, pe' quali passano, è da riputarsi come di ragion comune (1). Il possessore di una sponda può servirsene ma senza privarne quello dell'altra, nè il proprietario del fondo superiore può privarne del pari quello del fondo inferiore, e così progressivamente. Ciascun di essi in somma senza violare le leggi di reciprocanza, e l'uso de' luoghi debbe con moderazione ed economia usar delle acque per irrigare, e ridar loro il solito corso, onde al bisogno di tutti gli esseri non manchino.

---

(1) Surse disputa tra D. Isidoro Carli, e D. Benedetto Giulj per attentati commessi fra l'anno sul corso delle acque del fiume Rigo in provincia di Aquila. Vi fu conflitto tra le autorità giudiziarie, e quelle del contenzioso amministrativo. Il conflitto fu risoluto con Sovrano Rescritto de' 25 Gennajo 1823. La M. S. sulla considerazione che le controversie le quali davan luogo al conflitto ricadevano essenzialmente sotto la sanzione degli Art. 6 e 7 della Legge de' 21 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo; quindi risolvette che nella specie erano competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo.

Diè luogo a questo conflitto la qualità delle acque del fiume Rigo, che il Tribunal Civile credette privato per l'art. 463 Leg. civ., perchè il detto fiume non era navigabile, nè atto ai trasporti, e la competenza del Giudice di Circondario, che si credette assoluta per le azioni possessorie.

Fu allora osservato che la disposizione dell'art. 463. Leg. civ. è modificata dagli art. 3. 6. e 7. della Legge de 21 Marzo 1817; che secondo i detti articoli non solo le acque de' fiumi navigabili sono pubbliche, ma lo sono del pari le acque tutte degli altri fiumi, che non appartengono ad alcun privato per titolo di proprietà, tranne il solo uso che se ne possa fare.

Fu considerato inoltre che la competenza dei giudici di circondario per le azioni possessorie non è nè assoluta nè esclusiva, ma risguarda soltanto le azioni possessorie tra privati e per cose soggette al dominio privato.

77. Avviene talvolta, che chi possiede al fianco del fiume un fondo di poche moggia ne acquisti in dentro altri cento o più in continuazione, e voglia tutti irrigarli esclusivamente in pregiudizio de' sottoposti terreni. In tal caso le acque per sì lungo spazio trasportate ed assorbite, o non torneranno al proprio alveo, o ne torneranno sì scarse da non poterne altri far uso.

78. Una decisione della Corte di Cassazione di Parigi de' 7 Aprile 1807 riportata da Sirey, offre per massima che il proprietario di un fondo ch' è attraversato o costeggiato da acqua corrente, non può assorbirla in modo che ne risulti un pregiudizio notabile pe' proprietari inferiori; ed i Giudici possono anche in questo caso usare della facoltà accordata dall' articolo 567 delle leggi civili, e limitare il dritto del proprietario superiore.

79. È poi marcabile, che il precedente art. 566 non concede, che la facoltà *di potersi servire* dell' acqua per la irrigazione, non già di usarne a tutt' agio, molto meno di abusarne a capriccio.

80. Osserva sul proposito Delvincourt nel suo corso di codice civile, che *summo jure* non si ha l' uso esclusivo, che sulla metà del corso dell' acqua, formando la metà dell' alveo la linea separativa de' due fondi contigui; e che in caso di lite decider debba il Giudice *ex æquo et bono*, bilanciando i bisogni rispettivi di ciascun proprietario limitrofo alla riva, e così

far rimanere conciliati gl' interessi scambievoli a senso del citato artic. 567.

81. Annesso al dritto di uso che si ha sulle acque di una corrente, di un fiume dee considerarsi tutto ciò che vi fa parte, o che nel passaggio vi diviene momentaneamente accessorio. Se i pesci e gli aquatici che passano: se gli oggetti abbandonati o d' ignoto padrone, gli sterpi e le travi si veggon galleggianti sulle acque lungo la linea de' terreni di un proprietario, e costui li prende al di quà del centro dell' alveo, può liberamente impadronirsene. Così è pur lecito a questo stesso proprietario fare dalla sua riva la pesca del pesce (1) in quel volume di acqua, che costeggia il suo fondo dalla parte del filone, eseguirvi all' uopo la chiusa, fissarvi le reti, gittarvi l' amo, farvi in fine de' bagni. È chiaro che al

—

(1) Vedi la Real Prammatica *20 de nautis et portubus* de' 6. Ottobre 1783, riguardante la pesca.

Vedi il Real Decreto de' 20 Ottobre 1834 su lo stesso oggetto.

Nella violazione de' regolamenti forestali o di caccia o di pesca l' azione penale si esercita dal pubblico Ministero senza bisogno d' istanza della parte privata. *Art. 39 n. 2. delle leggi di procedura penale.*

Fra le reali riserve di pesca vi è il *Granatello*, e *Posilipo*. Coloro che con qualsivoglia ordegno atto a prendere o discacciare i pesci ivi pescassero, oltre alla perdita degli ordegni soggiacciono alla pena di cinque anni di carcere, giusta il *Bando de' 11. Luglio 1817.*

La pesca nelle riviere non navigabili non può in verun caso appartenere ai Comuni: i proprietarî della ripa debbono goderne, uniformandosi però alle leggi generali, ed ai regolamenti locali sulla pesca. *Sirey*

Vedi de Augustinis nel suo eccellente Trat. delle serv. fond. al Vol. 2. p. 53.

pari di questo proprietario non minor dritto compete a quello della riva opposta, e così successivamente ai sottoposti proprietari (1).

82. Mentre sì grandi vantaggi vengono a ritrarre i proprietari de' fondi limitrofi, colpevoli invero si renderebbero ove non avesser cura del mantenimento dell' alveo: se nol purgassero da lordure, da macigni, e dagl' ingombri di cespugli e di macerie trasportati dalla corrente: se non togliessero il limo e le erbe che ingombrano il suolo e le sponde. Lo spurgo è a carico comune de' proprietari de' fondi vicini lungo il lato confinante di ciascuno. La mancanza di tale spurgo può occasionare coll' andar del tempo un alterazione al corso naturale delle acque, ed anche un deviamento un ristagno di una parte di esse, in pregiudizio de' fondi sottoposti. Chi in qualunque modo dà occasione ai danni, dee risarcirli. *L. 45. n. 37. in tit. de noxal. act.* Se comune è il vantaggio che si ottiene nel godimento di una cosa, convien che sia comune ancora il peso che ne deriva (2).

83. Ma se le acque correnti per la posizion de' luoghi, abbiano attraversato, ed attraversino *ab antico* il fondo di un proprieta-

---

(1) L' acqua è una proprietà pubblica, che i Romani chiamarono *res nullius*. Il suo uso è a benefizio e bisogno di ognuno; ma sempre dipendente dalla utilità generale.

(1) *Secundum naturam est commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incomoda.*

Leg. 10. Dig. de regulis juris.

rio, qual sarà il dritto di costui su' tali acque? È chiaro allora che ambe le sponde gli appartengono. Egli ha il pieno dritto di giovarsene sia pel bisogno d' irrigazione, sia per farle servire all' uso della sua nuova macchina idraulica, ancorchè le acque medesime fossero solite di andare ad animare da tempo immemorabile l' antico molino del fondo sottoposto. Si ripete anche una volta: il proprietario superiore può ben servirsi delle acque, mentre scorrono pel suo fondo (1); servito che si sarà di esse, non può arrestarle nel corso: non lice disperderle, o deviarle dalla solita direzione in pregiudizio del molino inferiore. Art. 566. delle nostre leggi civili. — *L. 3. in princ. de aqua et aqu. pluv. arc.*

84. Spargono luce sulla materia due decisioni della già Corte di Appello degli Apruz-

---

(1) Ci piace riportare al riguardo le identiche parole di un insigne Scrittore » *Ogni acqua corrente*, ei dice, *che attraversi un fondo, ivi può essere convertita in varie forme; prendere diverse tortuosità; formarvi un alveo di una lunghezza e profondità più o meno grande; muovere delle machine e formarvi delle cascate: in una parola può esser impiegata a quell' uso che piaccia al proprietario di stabilire o per sua utilità, o per suo divertimento. Il solo obbligo imposto a questo proprietario è quello di non arrestare il corso delle acque, di maniera che dopo averne egli fatto nel suo terreno l' uso conveniente sarà necessario che le stesse escano e riprendano il destinato corso per costeggiare o attraversare i fondi inferiori.*
P. Lepage, le Leggi su' gli Edifizj, Vol. 1. pag. 22.

zi, *de' 30. Agosto*, *e 10. Sett. 1813. riportate nel Manuale del Sig.* CATALANI *Vol. 2. pag. 30.*, *e 31.* Tali decisioni stabiliscono in massima quanto siegue:

1.° » *Allorchè trattasi di nuovi molini già costruiti e non per anco attivati, quantunque si trovi che possano recare de' piccoli pregiudizî ad altri molini già esistenti, in vece di ordinarne la demolizione, i Giudici debbono conciliare gl' interessi delle differenti proprietà*, art. 645 del codice civile, *e possono obbligare il proprietario del nuovo molino ad alcune costruzioni preliminari, o soggettarlo a qualche servitù, affin di rendere in ogni caso indenne ed illeso il proprietario dell' antico molino, e così non impedire l' attivazione della nuova machina idraulica tanto vantaggiosa per ordinario alle popolazioni, e tanto favorita dalle nuove leggi.* »

2.° » *I piccoli danni, che la costruzione di un nuovo molino recherebbe ai proprietari limitrofi, che posson servirsi delle stesse acque, non debbono essere attesi, nè calcolati dal Giudice.* »

85. La ragione che se ne adduce è che per teorìa generale può il proprietario del fondo superiore deviare le acque dal fiume, ed irrigare il suo, abbenchè restituisca così diminuito il volume dell' acqua al proprietario del fondo inferiore, del di cui danno la legge non fà conto, art. 644. cod. civ.; e poichè la costruzione di nuovi molini, come utile, è ga-

rantita dalle nuove leggi — *Leg. 3. in pr. de aq., et aq. pluv. arc.* — *Vedi le dietro scritte Decisioni* -- *Vedi l' art. 644 cod. civ. consono all' art. 566 delle leggi civili* (1).

86. Dalla Ministeriale di S. E. il Min. delle Finanze de' 12. *Nov. 1817.* rifulge la benefica determinazione Sovrana, che abilita a chieder la riduzione del contributo fondiario su'

---

(1) Il citato Art. 566. è tutto consentaneo alla Legge de' 2. Agosto 1806. eversiva della feudalità, ed alla Circolare Ministeriale del gran Giudice Ministro della Giustizia datata in Napoli a' 13 Settembre 1809, diretta agl' Intendenti, Procuratori Generali, e Procuratori Regj di 1. Istanza. Circolare che la disciolta Corte di appello di Lanciano applicò nella causa tra il contestabile Colonna, Majolini e Lusii con Decisione de' 30 Agosto 1813. — *Vedi lo stesso Manuale di* CATALANI.

Noi crediamo far cosa grata ai nostri Lettori di trascriverla in queste pagine. Essa è concepita ne' seguenti termini.

Signori » *Diverse doglianze di Comuni. e di particolari Cittadini, i quali provano tuttavia le antiche difficoltà nella costruzione de' molini, mi hanno obbligato a prender conto de' motivi che hanno finora ritardata l' esecuzione di quella parte della Legge abolitiva della feudalità la quale ha distrutto le privative, ed ha renduto l' uso delle acque libero, e comune. Ho quindi rilevato, che due ragioni concorrono a mantenere gli effetti delle abolite privative. Una è l' interesse degli ex Baroni, i quali contendono con mezzi indiretti la costruzione delle nuove opere; l' altra è l' interpretazione data a' Regolamenti amministrativi intorno all' uso delle acque pubbliche. Entrambe queste ragioni sono l' uno all' altro legate; perciocchè gli ex Baroni, non avendo essi abbastanza diritto per opporsi a quelli, che fanno nuovi molini, o altre simili machine ad acqua, si giovano degl' impedimenti, che nascono dalle istruzioni date agl' Intendenti delle Provincie sulle regole colle quali possono i privati valersi delle pubbliche acque.*

Avendo messo sotto gli occhi del Re lo stato di questi abusi, e la cattiva intelligenza, che si dà ad una Legge, alla quale S. M. veglia con tanta sollecitudine, mi ha comandato di dare, per una istruzione, una tale spiegazione della legge

i Molini, allorchè costruendosene de' nuovi venga a minorarsi la rendita. *Vedi il Repertorio amministrativo impresso in* Bari *nel 1835, a pag. 25. Vol. 2., presso l' Intendenza di Teramo.*

87. Per l' opposto se il Giudice permetta al proprietario di un fondo attraversato da un fiume il deviarne tutta l' acqua per animare il suo molino, restando a secco gran tratto del

---

stessa, che si ottengono i due seguenti fini; 1.° che si prevengono tutti gli equivoci d' interpretazione e tutti i pretesti, che può dettare l' interesse di coloro, che vogliono conservarsi nel possesso delle antiche privative: 2.° che facendo salve le Leggi amministrative le quali regolano l' uso delle acque riservate a' bisogni dello Stato e della nazione si lascino tutte le altre acque nella loro piena libertà, e si dia luogo alle disposizioni del dritto privato per tutte le contese, che sorgono fra loro che credono di avere il dritto di parteciparne.

Soddisfacendo perciò a questi ordini, io discendo alle seguenti spiegazioni.

1.° Le sole acque riservate all' ispezione del Governo, e sottoposte alle regole amministrative, sono conformemente al disposto dell' art. 528 del Codice Civile, quelle de' fiumi, o navigabili, o atte al trasporto di zattere, e di legnami. La derivazione di queste acque per qualunque privato bisogno è permessa in quanto non nuoccia all' uso pubblico e generale. In conseguenza la costruzione delle machine in tali Fiumi, l' irrigazione ed ogni altr' uso privato o individuale delle acque sudette deve essere preceduto dal permesso degl' Intendenti delle Provincie e dalle verifiche contenute ne' regolamenti dati dal Ministero dell' Interno.

2.° La costruzione delle machine in tutti gli altri fiumi non navigabili, o non capaci del trasporto di zattere, o di legnami, e l' uso così delle loro acque, come di tutte le acque non perenni non abbisogna del permesso dell' autorità pubblica, e non è soggetto ad altre restrizioni, se non a quelle del diritto privato. Queste restrizioni si propongono solo il dirigere l' uso, e la distribuzione fra coloro, che hanno il dritto di parteciparne, ed il garentire i diritti di proprietà che sulle medesime è permesso di acquistare.

suo letto, e quindi privando totalmente dell' uso dell' acqua i proprietari de' fondi siti lungo il tratto stesso, viola gli art. 566, e 567 *delle leggi civili*. In questo senso la nostra Corte suprema di Giustizia decise in data de' 13 Aprile 1827.

88. Scorre talvolta un fiumicello fra due fondi. Questo per effetto di un caso straordinario cangia interamente il corso delle acque, e

—

3.° Tutte le contese, che sorgono sull' uso delle acque sottoposte alle regole del diritto privato, appartengono esclusivamente alle autorità giudiziarie. La facoltà di porre impedimenti alle nuove opere, o alle nuove derivazioni di tali acque appartiene a que' soli, il cui diritto sia stato violato.

4.° Quando i corsi delle acque non navigabili, o non capaci del trasporto di zattere o di legnami tocchino l' interesse d' una o più popolazioni, o che questo interesse consista nell' uso delle acque, o che riguarda il danno pubblico, che potrebbe derivarne, sono anche capaci di regolamenti amministrativi. Di tal natura sono i regolamenti che dirigono l' irrigazione in una o più contrade; quelli che assicurano il corso regolare delle acque; quelli relativi alle chiuse ed alle altezze delle sudette acque; gli altri che riguardano le disposizioni tendenti a conservare o a promuovere la sanità e la salubrità dell' aria. È sempre libero alle Autorità amministrative il dettare tali Regolamenti; ma dove essi non esistono, la natura delle acque non sottopone ad alcuna restrizione quelli che vogliono servirsene ne' termini del diritto comune.

5.° Tutte le contravvenzioni a' Regolamenti amministrativi sulle acque non riservate all' uso dello Stato, e della nazione sono di competenza delle Autorità giudiziarie.

6.° In conseguenza di tutte le precedenti spiegazioni i Giudici di Pace, ed i Tribunali Civili delle Provincie, secondo le regole delle rispettive competenze, giudicheranno nella materia delle acque di tutte le contravvenzioni alle leggi del dritto privato, ed ai Regolamenti Amministrativi. Essi pronunzieranno sull' applicazione di tutte le multe, e delle pene imposte dai sudetti Regolamenti.

7.° Le opere ad acqua de' privati, quando sono legittimamente costrutte ne' fiumi navigabili, o in quelli atti al traspor-

prendendo altra direzione ne abbandona l' aveo. Ove questo venga per intero abbandonato, i due proprietari de' terreni opposti se ne impossesseranno: lo divideranno metà per ciascuno: lo assoggetteranno a coltura ed a piantagioni. Se poi l' abbandono è in parte, cederà questa parte dell' alveo in benefizio di colui, il di

---

to di zattere e de' legnami, divengono proprietà private. In conseguenza tutte le dispute de' danni fra i vicini, o fra i diversi proprietari delle sudette opere appartengono alle autorità giudiziarie. In tali contese è vietato a quelli che disputano del proprio dritto il chiamarvi l' intervento dell' autorità amministrativa. Le verifiche, che queste Autorità potranno ordinare per vedere se siasi costrutta opera in fiumi navigabili, o atti al trasporto di zattere e di legnami non potranno mai cumularsi colla cognizione del danno, che da privati dee sperimentarsi innanzi alle autorità giudiziarie.

8.° Tutte le opere ad acqua, o permesse dal Giudice, o non contradette dalle parti contengono la implicita obbligazione, o per abuso, o per imperizia, o per qualunque altro fatto che contenga la loro colpa. È nel diritto de' vicini, e de' proprietari di machine già esistenti il chiedere a' Giudici che si sottopongano i padroni delle nuove opere ad una sicurtà per lo danno, che può avvenire. I Giudici sottoporranno a questa condizione la costruzione delle nuove opere, quando il pericolo sia fondato a giudizio di esperti.

9.° Acciocchè gli antichi possessori di privative, e di acque credute feudali non abusino della interpretazione della parola danno, *e si eviti ogni erronea intelligenza della legge de' 2. Agosto 1806., rimane dichiarato, che gli ex Baroni sono costituiti, relativamente alle loro antiche machine nello stesso diritto di tutti gli altri privati, non avendo alcun riguardo del loro diritto antecedente. Per conseguenza è vietato agli edificatori di nuove machine il danneggiare quelle degli ex Baroni, e l' inferire loro qualunque di quelle servitù, che violerebbero il dritto di ogni altro privato. Per lo contrario non è danno la diminuzione del lucro, che gli ex Baroni soffrono dalla concorrenza di più machine, nè la precedenza che i possessori di fondi superiori possono prendere nell' uso delle acque, purchè queste sieno restituite a quel corso, che anima le machine sottoposte.*

Firmato — F. Ricciardi.

cui fondo vi confina. L' art. 476 delle leggi civili che ipotizza il caso dell' accessione e della incorporazione accorda un tal dritto.

In somma i letti delle acque correnti entrano per lor natura nel dominio di proprietà privata, quantunque le acque che vi scorrono sieno di proprietà pubblica.

89. Se lo stesso fiume si dirama in due, in modo che si venga a formare una isoletta nel mezzo, questa apparterrà ai proprietari confinanti ai due lati, da ripartirsi secondo la linea che si suppone tirata nel mezzo del fiume. *Art. 486 delle nostre leggi civili.* Se più sono i confinanti lungo l' isoletta, le porzioni saranno in ragione della estensione dell' aspetto che offre ogni fondo alla ripa. Tale è lo spirito del Dritto Romano nella *L. 7. §. 5. de adquir. rer. dom.*, *et §. 22. Instit. de rerum divisione.* Le parti stesse se son di accordo, o i periti per di loro incarico potran prolungare la linea di separazione di ciascun fondo in corrispondenza della linea di mezzo dell' isoletta, onde assicurarsi con tal misura della porzione che ad ogni proprietario competer debba.

90. In riguardo poi all' alluvione, o terreno abbandonato dal fiume sembra ben a proposito seguire la distinzione che saggiamente fa il Sig. Toullier tra il cambiamento del letto delle acque seguito in un istante, e quello seguito insensibilmente. » Se l' incremento, ei dice, è stato istantaneo, esso non cessa di appartenere al proprietario del fondo, che ne ha

sofferta la diminuzione, perchè chiaramente si vede che la porzione staccata o abbandonata faceva parte del fondo al quale era prima unita. Ma trattandosi di un incremento insensibile, esso appartiene al proprietario delle terre vicine: il proprietario del fondo diminuito a questo modo non può revindicarlo, perchè l' alluvione è un modo di acquistare, ed è incerto se la porzione aumentata faceva in origine parte del terreno dal quale si è distaccata insensibilmente, o di quello al quale si è unita ».

91. Da quanto osserva su ciò il Toullier si comprende qual dritto nasca ai proprietari nei casi di alluvione; se possono oppur nò estendere la coltivazione delle terre, e nell' affermativa sino a qual punto.

92. Sorge questione. L' enfiteuta per legge anteriore al 1. Sett. 1819, epoca della pubblicazione delle nuove leggi, godeva degl' incrementi derivati per alluvione al fondo enfiteutico?

Trattandosi di un contratto enfiteutico celebrato quando vigeva il prisco Dritto, onde conoscere se gl' incrementi derivati sotto l' impero del cessato Codice Civile al fondo enfiteutico per causa di alluvione debbono godersi da colui che ne abbia il dominio diretto o dall' altro che ha il dominio utile, la controversia dovrà decidersi col Dritto Romano allora vigente, e per gli effetti dell' alluvione verificati in epoca del detto abolito Codice.

È chiaro, che goder si debbono da chi ha il dominio utile.

Ed in realtà l' enfiteuta per natura del contratto, e per l' effetto di quel dominio *semi-pieno* che gli appartiene goder dee de' vantaggi per ciò che s' incorpora al fondo, del pari che è tenuto soffrire i danni che potessero per occasione di esso risultarne. *Leg. 1. Cod. de jure emphit.* Quindi gli aumenti che dalle alluvioni prendono origine debbono godersi dall' enfiteuta, egualmente ch' egli debbe soffrire i danni che potesse il fondo ricevere dalla forza delle acque. Il chiarissimo VOET esaminando la questione la risolve nello stesso senso fondato sulla medesima *Leg. 1. eodem titulo*, e per la massima consegnata nella *L. 10. Dig. de reg. juris. Secundum naturam est commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda.*

93. Più: Aumentato così il terreno a pro dell' enfiteuta, può il padrone diretto pretendere l' aumento del canone? Noi crediamo che nol possa. Se per disposizione dell' *art. 1688 delle Leggi Civili* il deperimento di parte del fondo è a danno dell' enfiteuta, è giusto che gl' incrementi cedano al solo di costui vantaggio, senza che sia gravato di altro peso.

94. La totale scomparsa o la diminuzione considerevole delle acque correnti che avvenir suole durante la siccità estiva, non dà alcun dritto ai proprietari de' fondi contigui d' impadronirsi della metà dell' alveo disseccato, e molto meno di ridurla a coltura, o seminarvi. L' abbandono dell' acqua che avviene nei mesi

della fervida stagione non cade nelle disposizioni dell' art. 482 *delle leggi civili*, poichè il disseccamento che ne deriva non è che eventuale, momentaneo. Al ritorno della pioggia l' alveo ch' era rimasto scoverto, verrà di nuovo dalla corrente occupato: l' acqua vi riprenderà l' ordinario suo corso. Quindi ne segue che se mai uno de' proprietari vicini impadronir si volesse dell' alveo apparentemente derelitto, aggregandolo al suo terreno per seminarvi, ed elevasse degli argini e delle dighe per impedire che il corso dell' acqua tornasse nel solito suo letto, il proprietario del fondo opposto ha dritto di vietarglielo. Sclamerebbe giustamente costui contro l' innovatore che espone i suoi terreni ad esser danneggiati dalle inondazioni delle prime piogge, e correrebbe giustamente ad implorare l' autorità del magistrato. In questa ipotesi il ristoro è dovuto al proprietario danneggiato in linea totalmente civile, come conseguenza della riparazione del male avvenuto per fatto dell' innovatore. Art. 1337 delle nostre leggi civili -- *In lege Aquilia .... 45. n. 37., in tit. de noxal. act.* (1)

95. Se si avvera il caso che un fiume per un' istantanea forza irresistibile da un fondo contiguo alla riva ne svella una parte con-

---

(1) Le azioni di turbativa dedotte da particolari per le arginazioni che si fanno dagli opposti proprietari nei confini delle loro possessioni onde evitare le inondazioni del fiume, appartengono al potere giudiziario.

Real Rescritto de' 28 Agosto 1820.

siderevole e riconoscibile, e la trasporti verso un fondo inferiore o verso l' opposta riva, il proprietario della parte staccata può riclamarne la proprietà? Risponde affermativamente *l' art. 484 delle nostre leggi civili*; ma che sia tenuto di domandarla dentro l' anno, salvo che l' altro proprietario del fondo, al quale la parte staccata è stata unita, non ne abbia ancora preso il possesso.

96. In parte concordi a quest' articolo sono le leggi Romane 7. §. 2. *Dig. de adquir. rerum dominio*, *et* §. 21. *instit. de rerum divis. et L.* 9. §. 2. *Dig. de damno infecto*. La differenza consiste soltanto, che per Dritto Romano si concedeva al padrone della parte di fondo trasportata di poterne riclamare la proprietà, fino a tanto che gli alberi non avessero poste le radici, e che non fosse più riconoscibile.

97. Distruggere dolosamente (1) un ponte, rimuovere un argine, togliere una diga, un riparo delle acque sono azioni criminose: sono attentati che per le loro conseguenze soggiacciono a più o meno gravi punizioni. La minor pena è quella della reclusione, se il danno prodotto non oltrepassi il valore di ducati cento. Art. 441 delle nostre leggi penali.

---

(1) Ogni specie di astuzia, che si mette in opera per ingannare altrui dicesi *dolo*. Il dolo non si presume. Convien che risulti ad evidenza dai seguenti fatti. 1. Se nel momento del reato la volontà pel delinquente era libera. 2. Se conosceva il fine per cui venne a delinquere. 3. Se l' azione criminosa fu premeditata, o provocata, o nata nel momento,

98. Posson prodursi de' danni inondando le strade e le proprietà altrui mediante l' abuso delle acque, delle quali il magistrato con un giudizio avrà fissata l' altezza ai proprietari, ai fittajuoli di molini, di fabbriche o di stagni. Il valore del danno pareggerà al delitto i gradi di prigionia e l' ammenda. Art. 448 delle stesse leggi penali.

99. Generalmente allorchè il danno avvenuto dalla usurpazione, dal guasto e dal deterioramento forma una circostanza che influisca sull' applicazione della pena, il suo valore non si estima in ragione dell' utile ritratto dal delinquente. Dee valutarsi in ragione della perdita, che il danneggiato ha sofferto per effetto del reato. Art. 459 *idem.* — Sanzione quanto liberale, altrettanto giusta, che onora il Legislatore.

100. Il reato di rottura e distruzione di argini formava oggetto anche del Dritto Romano; ma per le provincie di Egitto. Grave reato era distruggere gli argini del Nilo (1). Si puniva o co' lavori pubblici, o colla pena del metallo (2), non esclusa la morte col fuoco, specialmente quando oltre la rottura degli argini si abusava delle acque, violandosi gli usi del luogo, pe' quali vi era religiosa venerazione.

---

(1) *Leg. 7. §. penult. de extr. crim.*

(2) *Leg. unica Cod. de Nili aggeribus non rumpendis.*

CAP. V.

DE' TERMINI DI CONFINE

101. La confinazione, quella linea visibile naturale o artificiale che indica la separazione di due contigue proprietà rustiche, è quella che ne garantisce la identità, ed è un mezzo per assicurare lungamente fra vicini i mutui rapporti, l'armonia e la pace. Interessando l'ordine sociale una è dessa fra le utili invenzioni riputate necessarie, e che risalgono alla più rimota antichità. Il primo termine di confinazione fissato in una campagna risvegliò ai primi nostri padri l'idea di un bene atto a garantire un dritto di dominio: fu ritenuto come un freno agli usurpatori ed alle liti, cui la mancanza de' termini potea dar luogo. Invasi i Romani da una specie di culto e di rispetto verso questo *Termine* benefico, ne fecero un Nume. Come sacrilego era riputato colui che dislocava o sopprimeva i termini delle possessioni (1).

102. Una legge di Numa Pompilio (2) sacrificava agli dei infernali alla morte chiun-

—

(1) *Toto titulo Dig. de termino moto.*

(2) Non si saprebbe bastantemente ammirare la sagacità di Numa nel porre il rito di religione anche nei termini de' campi e de' privati terreni, dando la custodia di essi agli dei Terminali da lui a tal' uopo ideati.

Qui terminum exarassit, ipse et boves ejus sacri sunto.

DYONISIUS HALICARN. Lib. 4. cap. 2.

que avesse spinto l' aratro sopra i terreni altrui sorpassando i termini; ed oltre a ciò rimanevan sacrificati seco lui gli animali, de' quali si fosse egli servito.

Ma senza rimontare ai tempi di vana superstizione, abbiamo dalla verità delle sacre Carte che il rispetto pei termini, i quali stabiliscono la estensione ed i confini delle possessioni, è comandato dalla stessa Divinità. *Non assumes, nec transferes terminos proximi tui, quos fixerunt priores in possessione sua.* Deuteron. cap. 19. v. 4.

103. Presso noi dislocare, o sopprimer termini è un delitto punibile dal primo al terzo grado di prigionia, a proporzione del valore del danno. Art. 445 *delle leggi penali*.

104. Per l' art. 568. delle nostre leggi civili uniforme alla *L. 10 et 12. Dig. finium regundorum*, il vicino ha l' obbligo di terminare il suo fondo, quando l' altro vicino domandi che si stabilisca il vero punto di demarcazione. Infatti egli ha ben dritto di dire: *Voglio che non sia più incerta la estensione del mio podere: che questi alberi e queste frutta che miro non mi sieno più contrastati: che sia circoscritto da termini il terreno che calpesto.* Qual più giusta domanda?!

105. Ove a tal pretensione non s' inerisca, può intentarsi innanzi il Tribunal civile della Provincia l' azione di confinazione, che di sua natura è mista. È in forza di essa che un particolare un proprietario trae in giudizio

l' altro del fondo contiguo per obbligarlo a separare il suo dal di lui fondo, o col fissarvi nuovi limiti, o col ristabilirvi gli antichi (1).

106. Dalla stessa espressione del citato articolo 568 risulta che l' azione per lo stabilimento de' confini non compete che al *proprietario*. Per analogìa di ragione sembra non potersi dirigere che contro il vicino del pari proprietario, quegli cioè che possiede il fondo a titolo non controverso ed indifficultabile.

107. Può del pari dirigersi contro un enfiteuta che è pure un proprietario del dominio utile; ma è necessità che costui tosto ne avverta il padron diretto con citarlo ad intervenir nel giudizio. Ove costui non fosse avvertito, nè chiamato in causa, rivolger potrebbe sua azione contro l' enfiteuta per ottenere la devoluzione del fondo, in caso di deteriorazione e de' danni avvenuti per negligenza o per motivo di questioni in materia di confini. *Art. 1702 delle leggi civili*. Corre la stessa ragione per l' usufruttuario.

108. La condizione del fittajuolo poi è ben diversa da quella dell' enfiteuta. Il fittajuolo che ha un titolo precario non può istituire l' azione di confinazione contro del vicino.

---

(1) La terminazione de' campi contigui dee farsi nello stato dell' attuale possesso de' proprietari. Nè occorre di compassare i fondi per determinare dove deggionsi piantare i termini se non nel caso di revindica, per parte di uno de' proprietari.
SIREY sù l' Art. 646. Cod. civ.

Ma se costui gli promuove un giudizio in riguardo ai confini delle terre che tiene in fitto, il fittajuolo citar dee il locatore con azione personale, perchè venga a garentirlo; e se il chiede debb' esser rilevato dal giudizio, indicando la persona del locatore istesso, nel di cui nome possiede il fondo che ha dato luogo all' azione. Art. 1573 *delle nostre leggi civili.* Nel caso che molestia effettiva egli soffra nel godimento del fondo, per effetto di un azione concernente la proprietà di esso, ha dritto ad una diminuzione sul prezzo del fitto, purchè la molestia sia stata dinunziata al proprietario. Art. 1572 delle leggi stesse — *Leg. 35. in princ., et Leg. 15. §. Dig. locati conducti.*

109. Al fittajuolo non compete l' azione nel possessorio (1), neppure gli compete l' altra nel petitorio, ma soltanto quella del pacifico godimento della cosa locata contro il locatore. *Vedi la Decis. della Corte Suprema di giustizia de' 6 Novembre 1821 nella causa tra Blasi e Giannattasio.*

---

(1) In fatto di azione possessoria si può chiamare alcuno in garanzia? Non si può, per la ragione che chi si fa attore sostiene di non possedere per altri che per se stesso. Questa massima però va soggetta a due eccezioni, la prima a pro del conduttore: la seconda a vantaggio del compratore. Se l' uno o l' altro fossero impediti di mettersi in possesso della cosa tolta a fitto o comprata, potrebbero chiamare in causa il primo il proprietario del fondo, il secondo il suo venditore.

Vedi de Pansey cap. XLI.

110. Osserva il Sig. Toullier (1), che l'azione dello stabilimento de' limiti può intentarsi non solo dal proprietario, ma da chiunque altri ancora che possiede *pro suo*, senza che il vicino possa richieder la pruova del di lui dritto di proprietà. La ragione è che il suo possesso lo fa presumere proprietario. *Art. 1236 delle nostre leggi civili.*

111. Se nell' eseguirsi la confinazione e lo stabilimento de' termini in un fondo si rilevasse da' segni apparenti o anche da' titoli, che uno de' contigui proprietarî abbia usurpato all' altro buona porzion di terreno, quale azione compete contro di costui? Quella della revindica. In quest' azione vi è sempre unita l'altra della terminazione, poichè chi domanda la restituzione del terreno usurpato chiede implicitamente che il magistrato ordini la rettifica della giusta separazione de' due fondi.

112. In tal giudizio l' usurpatore il possessore di mala fede oltre alla restituzione di ciò che ha usurpato, è pur tenuto a rendere dal dì della usurpazione i frutti al proprietario che li revindica. Art. 474 delle leggi civili, *et Leg. 22. Cod. de rei vindicat.* Soggiace similmente alla rifazione de' danni interessi. *Art. 22. Leg. organica de' 29 Maggio 1817.*

113. L' attore d' altronde è tenuto di far la pruova chiara ed evidente della proprietà che riclama. In difetto la condizione del con-

(1) Corso di dritto civile, Vol. 3. num. 181 e 182.

venuto è sempre la migliore. *Melior habetur possessoris causa. Leg. 153 de div. reg. juris* (1).

114. Ma se l' usurpatore ne sia rimasto tranquillo possessore per lo spazio non interrotto di un trentennio, la confinazione e fissazione de' termini non avranno luogo che in conformità della estensione del godimento attuale dell' usurpatore. Costui facendosi scudo della prescrizione, di questo legale presidio che favorisce il suo lungo possesso comunque illegittimo, non può esser astretto a restituire ciò che in virtù di essa trovasi di aver acquistato.

115. In riguardo al possessore di buona fede è da rimarcarsi che qualunque operazione abbia creduto egli fare per la coltura de' terreni, anche che nel risultato fosse riuscita sfavorevole, debbe riputarsi come ben fatta. Anzi può egli alterare, distruggere, rifare; perchè la buona fede, al dir di GOTOFREDO, tanto a lui giova, quanto la verità; anzi tien luogo di verità (2). Durante il possesso in buona fede egli fa suoi tutt' i frutti percepiti. Art, 474. delle nostre leggi civili — *Leg. 58*

(1) In una controversia civile fra il possessore di un fondo ed un altro che ne pretende la proprietà, si presume che la proprietà del fondo apparlenga al possessore, il quale sarà mantenuto nel suo materiale possesso, finchè l' altro non provi a chiarezza il contrario. L' ordine naturale delle cose richiede che nessuno sia messo in possesso senza dritto, e che nessuno si lasci spogliare indoverosamente. -- *Beati possidentes* — *In dubio pro possessore judicandum.*

(2) GOTOFREDO sù la Nov. 6. C. ult.

in pr. Dig. de adquir. rer. dom. , *et L.* 25 *Dig. de usuris et fructibus.*

116. Competente è il Giudice di Circondario a pronunziare sul ristabilimento de' termini di confinazione , se questi fossero stati dislocati in fra l' anno dal turbato possesso. *Art. 103. n. 2. delle leggi di civil procedura.* Scorso l' anno non si è più ammesso a far valere i proprî dritti che in linea petitoriale.

Il possesso di un anno è il fondamento dell' azione possessoria. Ma tale possesso ha bisogno dell' altro estremo essenziale , che non sia *precario* , *nec vi* , *nec clam.* Quindi se da qualcuno si presenti il titolo cui il possesso si riferisca , tale titolo è la pruova migliore della qualità non precaria nel possesso. Il *petitorio* non viene per ombra ad esser leso , quando l' esame del titolo si faccia relativamente al solo *possesso* , senza punto occuparsi del dritto in se medesimo che riflette l' altro esame , il *petitorio.*

117. Coll' unirsi il possessorio ed il petitorio in una medesima azione si violano gli articoli 129 e 131 del Codice parte 3 : si sconvolgono e confondono gli ordini de' giudizî. Ma il Giudice di Circondario non eccede i limiti di sua competenza , e non cumula il petitorio col possesso , allorchè giudicando sur un azione possessoria per usurpazione , ordina la fissazione de' termini pretesa dall' attore in possessorio , quantunque non fossero precedentemente

esistiti (1). La ragione è che se il Giudice di Circondario è competente per conoscere di qualunque azione possessoria, e specialmente di usurpazione di terreno, e di rimozione di termini commesse dentro l' anno, lo è implicitamente per l' azione di apposizione di termini.

118. Ove avvenga che Tizio mio vicino s' impadronisca di porzione del mio fondo, vi faccia piantagioni, o in tempo della ricolta vi raccolga i frutti, in tali casi egli usurpa il mio terreno. La legge mi faculta a formare istanza di *turbativa*, o di *reintegrazione*.

119. Vi ha differenza tra la querela di turbato possesso e la reintegrazione. Per la prima dee dimostrarsi il possesso pacifico al di là di un anno, come si è detto: per la seconda basta che si dimostri di essere stato semplicemente turbato o spogliato, non essendovi bisogno nè di possesso annale, nè di possesso *animo domini*. POTHIER *de la possession. n. 114.* (2).

---

(1) Vedi DALLOZ Vol. 1. pag. 350.

(2) Lo stesso POTHIER in riguardo alla *reintegrazione* dice che quest' azione è simile all' *interdictum unde vi*

Nel Dritto Romano si hanno i seguenti canoni.

Mevio non aveva ancor cominciato a possedere -- Cajo suo avversario col mezzo di violenze lo impedisce di entrar nel possesso -- Mevio avrà forse l' azione di reintegrazione? -- Nò, risponde la *Leg. 1. §. 23 de vi.*

Tizio era uscito -- Con violenza gli s' impedisce il rientrare -- Avrà l' azione? - Si, replica la detta Leg. 1. §. 24.

Lucio non possedeva, ma il suo custode -- Vale lo stesso -- Leg. 1. § 22. -- *L. 20. de vi.*

Sempronio possedeva, ma il suo possesso non era il vero possesso civile -- Avrà l' azione? Si, risponde la Leg. 1. §. 9.

E se il medesimo possedeva viziosamente col procurarsi il

120. In forza delle vigenti leggi colui ch' è spogliato per via di fatto, può agire o in via *civile* o in via *penale*. Comunque agisca in via civile, ha il mezzo dello arresto personale per assicurare in suo pro la reintegrazione. *Art. 1934. n. 3. delle leggi civili.* La reintegrazione è fra le azioni possessorie. È del Giudice di Circondario la competenza.

121. L' azione con la quale un individuo dimanda la riparazione di una usurpazione commessa fra l' anno, e la restituzione del terreno usurpato, può esser intentata nel Tribunale civile, senza che sia necessario di rivolgersi preventivamente con azione possessoria al Giudice di Circondario, purchè le conclusioni dell' attore tendano a farlo reintegrare non solo nel possesso, ma nella proprietà del terreno usurpato. Art. 103., 129. e 130. del Cod. parte 3.

122. L' azione di reintegrazione può esser intentata anche da un conduttore. La può esser intentata anche dall' enfiteuta. Art. 103 e 127 detto Cod. p. 3. (2).

---

possesso con violenza -- Avrà l' azione? -- Si, ripete la stessa Leg. 1. §. 30.

Io era usufruttuario, e possedeva l' usufrutto; ma legalmente parlando io non era il possessor dell' immobile. Mi hanno scacciato dal godimento -- Avrò l' azione? -- Si, risponde la Leg. 3. §. 16.

La persona che mi ha spogliato mandò, non venne personalmente a discacciarmi -- Avrò l' azione? -- Si: *Dejicit et qui mandat:* anzi è massima che *in maleficio ratihabitio mandato comparatur. -- Leg. 1. §. 12. 14. unde vi.*

Vedi *Vaselli* nel Manuale pel Giurecons., *Vol. 1. pag. 16.*

(2) Vedi Dalloz all' azione possessoria.

123. In materia d' invasione ed occupazione delle altrui proprietà immobili, le nostre leggi penali han riunito tutto ciò che potrebbe verificarsi nei casi della legge *Giulia de vi publica*, *et de vi privata*; e lo han riferito al reato di usurpazione, a senso dell' art. 426 delle nostre leggi penali.

124. L' usurpazion semplice, quella cioè che è limitata alla sola materiale occupazione dell' altrui fondo senza violenza, è un delitto e vien punita col primo grado di prigionia, da un mese a sei mesi. Ove fosse accompagnata da abbattimento di siepi, di mura, o da rimozione di termini messi per distinguere i confini delle proprietà contigue, l' art. 428 delle leggi penali commina la pena del secondo al terzo grado della prigionia, cioè da sette mesi a cinque anni. Con ragione il legislatore ne esaspera la pena, allorchè vi concorrono de' mezzi che lasciano marche apparenti della commessa usurpazione, e mostrano in un tempo l' animo deciso a delinquere, e la pertinacia di consumare il delitto, vincendo qualunque ostacolo.

125. In pendenza del giudizio penale istituito in materia di danni non può la parte danneggiata rivolgersi al giudizio civile. Perchè è pregiudiziale l' assodamento definitivo del giudizio penale, mentre l' esercizio dell' azion civile è sospeso fino a che il magistrato penale non abbia *definitivamente* pronunziato. *Art. 5. delle leggi di procedura penale.*

126. Ma se nel pruomuoversi in linea penale il giudizio di usurpazione si opponga la eccezione di proprietà su l'immobile usurpato, qual contegno allora spiegar dee il magistrato criminale? Tosto che si impugna la proprietà, è attributo de' magistrati civili il deciferare questa questione pregiudiziale. L' Autorità criminale quindi sospende il suo procedimento sino a che il magistrato civile non pronunzii su la contrastata proprietà.

127. Il fatto stesso della vicinanza impone delle obbligazioni e doveri reciproci tra i vicini, tra que' possessori di fondi contigui gli uni agli altri. Quindi l'armonia e la buona intelligenza fra essi esigerebbe che lo stabilimento de' confini e la terminazione si facessero di comune accordo, affidandosi l'operazione ad un perito scelto di consenso. La seguìta terminazione però risultar dovrebbe da un atto preciso, che vesta le forme o sinallagmatiche o autentiche. Diversamente il passaggio del tempo farebbe obbliare ciò che le parti avessero all' uopo stabilito; e l'altrui malizia ne profitterebbe. Per l'opposto nella esistenza di un titolo qualunque non vi è tema che i dritti de' contigui proprietarî rimangono lesi. Agevole è allora il ravvisare le novità che mai l'uno abbia commesse contro dell' altro.

128. Insorgendo questioni sulla identità del terreno, o sulla estensione di esso, convien ricorrere ad un atto giudiziale. Allora fia necessario di adirsi il magistrato, il quale nel-

la sua giustizia nominerà i periti. Costoro, onde formarsi un' idea esatta delle cose esamineranno i titoli di acquisto: rileveranno attentamente quali sieno le confinazioni in esso marcate, con i nomi de' proprietarî confinanti: ne faranno sulla ispezione del luogo controverso il confronto: procederanno secondo le regole dell' arte alle dimensioni e misure: sentiranno i rilievi delle parti, ed ove l' uopo l' esiga, prenderanno informo dai contadini limitrofi: terranno presenti gli antichi catasti (1): nel fissare i termini preciseranno i siti ove li han posti, marcandone gli aspetti verso i punti celesti (2): redigeranno in fine delle loro opera-

---

(1) Gli estratti catastali possono servir di pruova nelle questioni di possesso o di compra de' fondi, per quanto riguarda la sola estensione descrittavi. *Art. 148. Real Dec. de 10. Giugno 1817.* Possono anche costituir la pruova della estensione de' fondi nei giudizi petitoriali, quando non possa altrimenti documentarsi la estensione medesima.

Per legge Romana i libri catastali, ossiano i così detti *Censimenti* fan tanta fede nella pruova de' confini, che prevalgono agli stessi testimonî *Leg. 11. Dig. finium regund.*, *et Leg. Census 10. Dig. de probat. Census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit.*

Possono i catasti, le platee, le rivele antiche esser di fondamento ai Giudici per pronunziare la devoluzione, anche senza esibirsi la scrittura di primitiva concessione enfiteutica, sol che la esistenza di una enfiteusi sia d' altronde verificata. Lo definì la nostra Corte Suprema il dì 28 Giugno 1831 in Causa Ferrara.

(2) La denominazione de' confini fu presa dai quattro venti cardinali, come cantò Lucrezio Lib. 6.

Quae cum quatuor inter se diversa videmus
Quatuor a ventis et coeli partibus esse.

zioni un circostanziato processo verbale sul luogo (1).

129. Onora la diligenza de' periti il riportare trascritti nel loro verbale i rilievi ed osservazioni delle parti. Obbligati a metter tutto in chiaro in materia di fatto, non mancheranno di estendere la loro oculare ispezione anche su quel dato punto del luogo additato con tali rilievi, ed analogamente rispondervi. Posson questi influire allo sviluppo della verità, ed a render la perizia nel suo insieme più soddisfacente e più esatta (2).

---

(1) Un verbale di perizia è nullo allorchè è stato disteso fuori del luogo ove è stata fatta la perizia, se questo luogo non è stato indicato prima, di modo che le parti interessanti ivi non abbian potuto fare tutte le osservazioni, e richieste convenevoli. SIREY.

(2) Le perizie comunque regolari, ma monche ed insufficienti possono esser rigettate dai Giudici, ed ordinarsi una nuova perizia. SIREY.

I periti che rifiutano di presentare la loro relazione a motivo di non essere stati soddisfatti de' loro onoraj, posono venirvi astretti col pignoramento de' loro beni fino ad una certa somma fissata dal Tribnnale, ed anche coll' arresto personale. Art. 413, e 414. del Codice parte 3.

Que' periti inoltre che dopo prestato il giuramento manchino di adempiere alla loro commessione, potranno esser condannati dal Tribunale nelle spese divenute inutili per la loro mancanza, ed anche ai danni-interessi, se avranno luogo. *Art. 410 del sudetto Cod.* L' azione però non deve esser prodotta innanzi il Tribunale del loro domicilio, secondo il principio generale in materia personale, ma in forza di eccezione particolare innanzi al Tribunale, da cui i periti furon nominati. Vedi DE AUGUSTINIS, *Trat. di Serv.*, vol. 2. pag. 115.

Le leggi penali nell' art. 194. puniscono come falsi testimoni i periti, quante volte attestino fatti falsi in giudizio, o dolosamente dieno falsi giudizi.

130. Anche per la legge Romana 2. §. 1. *Leg. 3. Dig. finium regundorum , et §. pen. instit. de off. Jud.* , il Giudice per determinare la confinazione , investigar doveva gli antichi confini giovandosi de' monumenti , de' libri censuarï , di testimonï , e di ogni altro mezzo che il potesse istruire. Doveva avvalersi di agrimensori , e recarsi egli stesso nel luogo, onde prender cognizione esatta dello stato delle cose. Indi a dar fine alle lite doveva pronunziare sua sentenza , con cui poteva anche aggiudicare ad una delle parti una porzione del fondo del suo avversario , condannando il succumbente alle spese.

131. Essenziali sono le marche visibili di una confinazione. Dovrebbe ognuno aver cura di serbarle inviolate ed intatte. Formano pruova ineluttabile se risultano espresse e precisate in un titolo. Così si evitano le dissenzioni fra i proprietarï delle campagne contigue. Ma se una controversia insorga fra il venditore ed il compratore di una proprietà rustica o urbana sul quantitativo delle moggia di un terreno , o sul numero delle stanze di una casa : e se il compratore sostenga che inesatta sia la misura del terreno , o che il numero delle stanze sia minore di quello che apparisce dalla scrittura , debbe attendersi allora unicamente alla confinazione , come quella che stabilita una volta rimuove l' animo da ogni dubbio. Tutto ciò che è dentro i confini di un determinato fondo venduto , s' intende per intero alienato , quantun-

que si trovasse di estensione maggiore a quella espressa nell' atto di vendita. *Leg. 45. Dig. de evict.* » *qui fundum tradiderat jugerum centum, fines multo amplius emptori demonstraverat etc.*

132. Soltanto in eccezione di questa regola vale il principio che se mai la vendita di uno stabile siasi fatta con indicarsi la estensione in ragione di un tanto per ogni moggio di terreno, ed il compratore trovasse minore la estensione, in questo solo caso ha dritto di pretendere, che il venditore soggiaccia ad una proporzionata diminuzione del prezzo. Se all' opposto la estensione sarà trovata maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore ha la scelta o di supplire al prezzo, o di recedere dal contratto, se l' eccesso oltrepassi la vigesima parte della estensione dichiarata nel contratto. *Artic. 1463. e 1464. delle Leg. Civili.*

133. Per testuale disposizione dell' art. 1468 delle stesse leggi, l' azione che compete al venditore o al compratore per eccesso o diminuzione della misura del terreno venduto debb' esser prodotta entro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle rispettive ragioni.

Ci siamo finora occupati a trattare de' termini di confini tra una proprietà privata ed un' altra.

134. I confini poi tra Comuni e Comuni formano oggetto di amministrazione civile. Le

controversie che ne derivano sono di competenza de' giudici del contenzioso amministrativo, secondo la legge de' 21 Marzo 1817.

135 Se due chiese parrocchiali si disputano l' una contro l' altra un terreno che asseriscono rispettivamente di appartenere alla loro dotazione, e la soluzione della controversia dipende dalla determinazione de' limiti delle due parrocchie, a chi si appartiene la competenza? L' autorità amministrativa è la sola competente a decidere. Vedi Dalloz *Vol. 3. pag. 686.*

CAP. VI.

DELLA CHIUSURA DE' FONDI RUSTICI

136. La chiusura de' fondi rustici, atto meramente facoltativo dipendente dal dritto di proprietà, è un mezzo che garantisce al proprietario in un modo stabile e sicuro il tranquillo godimento de' medesimi. Padrone assoluto delle proprietà che gli son care, liberamente ne gode, le munisce, se così gli aggrada, di muri, le circonda di siepi o di fossi, e meglio ne assicura in tal modo i prodotti, ristoro de' suoi travagli. Senza questa cura sarebbero tutto giorno esposte ai danni degli uomini e degli animali, vie più se una strada pubblica o vicinale le costeggi. Son garantite inoltre dalle inondazioni, dalle desolatrici meteore e specialmente dai venti, i quali per-

dono presso che interamente la lor forza, incontrando l' ostacolo delle chiusue. Questa facoltà di chiudere che la legge al proprietario accorda è di gran giovamento all' agricoltura. Un terreno che si mantiene chiuso (1) rendesi al certo più pregevole, e più fruttifero di quello che è abitualmente aperto. Siffatto dritto però soffre talvolta delle eccezioni. Non potrebbe, a cagion di esempio, il proprietario godere di tutti i vantaggi della chiusura, nel caso che il suo fondo si trovasse obbligato con iscrittura a somministrare il pascolo al suo vicino, o fosse situato in modo che mentre abbia a sinistra la strada pubblica, avesse a destra un altro fondo talmente circondato da tutti i lati da non esservi veruna uscita sulla strada. Nel primo caso la convenzione debb' essere rispettata; e ad eseguirsi il pascolo sarà dato il passo al gregge, ai bestiami in certi dati tempi quando le terre sieno in riposo, o nel tempo in cui sia terminata la ricolta. Nel secondo caso il proprietario del fondo chiuso da tutti i lati ha ben dritto al passaggio sovra quello del suo vicino. Tanto l' art. 603 delle nostre leggi civili, quanto la *Leg. 1. §. 2. et 3. Dig. si usufr. pet.*, *et Leg. 5. §. 4. Dig. ad exhib.* gli danno questo dritto. È ciò che

---

(1) Gli scrittori Inglesi assicurano che in generale nella Gran Brettagna i poderi ben chiusi si affittano da due a dieci scellini all' acre di più, che i poderi ben chiusi, benchè non li superino nei gradi di fertilità Lo stesso è rimarcato in Francia. Lo stesso vediamo avverarsi presso noi.

costituisce la servitù legale chiamata *dritto di passaggio.* Ma anche in quest' ultimo caso il proprietario che per circostanze e vedute particolari vuol chiudere il suo fondo, non è meno libero di farlo con muri con siepi o in altro modo, purchè nel punto dell' entrata e dell' uscita ei lasci libera un apertura, o la munisca con cancello per l' uso della servitù particolare di siffatto passaggio (1).

137. Riflette con la solita saggezza il Sig. PARDESSUS, che se il passaggio accordato al fondo chiuso cessa di esser necessario, sia per lo stabilimento di una strada, sia per la riunione di un fondo in origine chiuso ad una proprietà che comunicasse immediatamente alla via pubblica, sembrerebbe giusto che la servitù legale del passaggio dovesse cessare (2). Ed

—

(1) Il proprietario turbato nel godimento esclusivo della sua proprietà dall' esercizio di passaggio (servitù discontinua) non può intentare l' azione possessoria, ma avvalersi della petitoria. Vedi DALLOZ, vol. 1. pag. 329.

(2) Questione -- Per le antiche Leggi le servitù discontinue si prescrivevano? La risoluzione affermativa risulta dal 2. § dell' Art. 612. delle nostre Leggi Civili, ove formandosi una eccezione alla regola generale stabilita in detto Art., cioè che pel dritto vigente non vi è luogo a prescrivere le servitù discontinue, colla cennata eccezione si stabilisce che questa massima non reca pregiudizio a quelle servitù acquistate per le Leggi precedenti. Queste leggi quindi davan dritto a prescrivere la servitù in parola. Una tale eccezione é fondata su ciò che si dispone nella Leg. 10. *Dig. si servit vind. L. 5. n. 3. L. 1. n. ult. de aq. et aqu. pluv. arc.* Quindi la necessità di provare con titoli e testimoni, che sotto l' impero delle antiche leggi e pel corso al di là di anni 30. siasi esercitata la servitù di passaggio.

in fatti la moltiplicità de' passaggi suddivide le proprietà in un modo nocevole all' agricoltura, privandole de' preziosi terreni vegetali.

138. A colui che soffre di necessità tale servitù era giusto che si dasse un compenso, mentre non si costituisce servitù senza utilità. Il citato art. 603. gli accorda una indennità proporzionata al danno ch' ei riceve per effetto del passaggio. Potrebbero le parti non esser di accordo, sia sul modo di esercitare la servitù, sia sulla valutazione del prezzo della indennità. È allora che l' opera de' periti si rende necessaria. Sarà tracciato il passaggio in quella parte del fondo circondato ove più breve sia il transito che mena alla strada, ed in quel sito ove riesca meno dannoso all' altro fondo che lo soffre. Ma se il transito nella linea più breve fosse il più dannoso alla proprietà, alle piante ai seminati? Si prenderà allora una linea diversa, conciliandosi la brevità del cammino col minor danno possibile.

139. Sono di discorde parere i Dottori sulla questione se nei casi di difficoltà la scelta del passaggio debba farsi dal proprietario del fondo dominante, o da quello del fondo servente. Molineo nel suo Trattato *de dividuo et individuo*, parte 3. n.° 87. pretende, che la scelta debba appartenere al proprietario del fondo servente. Ei si fonda sulla ragione che la servitù debb' esser esercitata della maniera meno nocevole per lui: maniera che può esser meglio indicata da lui che da altri. D' Avezan,

Lalaure, ed altri giureconsulti sostengono che far si debba la scelta dal proprietario dominante; ma in fine soggiungono che per evitare una destinazione gravosa ed irragionevole convenga rimetter la questione ad un arbitro. Noi saremmo piuttosto del sentimento di Molineo; ma stimiamo che per rimuovere ogni difficoltà il migliore espediente sia quello d' invocare l' autorità del magistrato; e ci fondiamo sulla *Leg. 13. §. 1. Dig. de servit. præd. rust.* (1).

140. Colui, al quale è dovuta la servitù di passaggio, potrà fare, ma a proprie spese, le opere necessarie per usarne e conservarla. Art. 618. delle leggi civili. -- *Leg. 4. Loci corpus, Dig. si servit. vind.* Potrà quindi render meno incomodo e disagevole il sentiero con appianarlo, con rimuoverne le pietre o le spine, di cui fosse ingombro, non mai per estenderne la latitudine, alterando lo stato de' luoghi in pregiudizio de' seminati. Se è accordato il dritto di passaggio solamente a piedi,

---

(1) Nel caso di chiusura non si può agire in possessorio per un dritto di passaggio senza presentare i titoli, che giustificano l' acquisto della servitù ai termini dell' Art. 603. Leg. Civ. Se la servitù non è legalmente provata, a maggior ragione si rende inammisibile l' azion possessoria.

Dalloz. Vol. 1. pag. 335.

Le nostre leggi civili non danno alcuna disposizione nei casi in cui si renda accidentalmente indispensabile il passaggio sul terreno altrui, come quando la strada sottoposta rendasi per qualche giorno fangosa, inondata, impraticabile. Sembra regolare e giusto, che il passaggiere possa pretendere un passaggio provvisorio sul terreno del suo vicino, ma in modo da non nuocere ai seminati, alle piante. *Arg. Leg. 24. §. 1. Dig. L. 8. 3. quemad. servit. amit.* -- Vedi Pardessus pag. 150.

non può questo eseguirsi a cavallo, molto meno col carro e co' buoi, tranne il solo caso che un titolo lo abbia concesso.

141. Ma se in mancanza di titolo penetri alcuno abusivamente nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura o con carri, danneggiando il terreno preparato con seminati, cogliendo frutta pendenti, ed abbattendo piantagioni, cade in contravvenzione di polizia, ed è punito con ammenda. Art. 463 *delle nostre leggi penali.*

142. Cadono anche in contravvenzione coloro che senza la permissione, sia per caccia (1), sia per altro oggetto entrino nell' altrui fondo chiuso da mura fabbricate o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga a palmi cinque. *Art. 463 n.° 2. delle nostre leggi penali.*

143. Per legge Romana non si accorda il dritto di passaggio che in tempo di giorno. *L. 14, n.° 26. in tit. de servit.* Molto meno si accorda in tempo di notte, ove si tratti di passaggio per luoghi destinati ad esser chiusi per sicurezza del proprietario. -- Non sarebbe

---

(1) La Caccia è una delle proprietà dello Stato; quindi non può esercitarsi senza Licenza.
Ogni Licenza dee contenere.
1. Di non valere pè luoghi riserbati alle Caccie reali.
2. Di non potersene far uso senza il consenso del padrone del terreno chiuso da muri fabbricati, da muro a secco, da siepi, da fossati, o da riparo di terra, che giunga a palmi cinque. *Art. 151. della legge dè 18. Ottobre 1819.* -- Vedi pure l' art. *39. n. 2. delle leggi di proced. penale.*

giusto che costui fosse costretto a tener aperto il suo cortile, la sua casa nelle chete ore notturne.

144. Volendo alcuno chiudere il proprio fondo neppure può eseguirne la chiusura in modo da far rifluire sul fondo superiore le acque che naturalmente ne discendono. Cingendolo di muri, farà che questi abbiano di tratto in tratto a brievi uguali distanze delle aperture per lo scolo, a giudizio de' periti. Circondandolo poi di folte siepi, ei vi farà esistere de' vani, secondo si è pure altrove accennato. Tanto richieggono l' interesse della società, e 'l rispetto che l' un vicino debbe avere per la proprietà dell' altro.

145. Sieno i muri divisorî de' terreni non più alti di palmi dieci, nel modo stesso che li indica la legge pe' cortili e pe' giardini situati nella città e nei subborghi, quando non vi fossero degli usi e de' regolamenti locali. *Art. 584. delle leggi civili.*

146. Le siepi divisorie poi per regola agraria possono farsi giungere all' altezza di circa palmi sei e non oltre. In tal modo esse non nuocono ai vicini seminati e piantagioni colla lor ombra.

147. Il dritto di cingere un fondo con muri o con siepi può esser anche limitato o inibito da un dritto opposto acquistato da altri, mediante una particolare convenzione. Non lice quindi al proprietario di questo fondo di garantirlo con chiusura per sottrarlo alla servi-

tù convenzionale di potervi alcuno menare a pascolo i suoi bestiami, o andare ad attinger l'acqua nella di lui sorgente. Così anche se fra i proprietari limitrofi si fosse stabilito il dritto di un pascolo reciproco dopo la messe. Le convenzioni degli uomini debbono esser sì sagre, come il di loro eseguimento è sì rilevante per lo bene sociale. Saranno esse di buona fede eseguite, fino a che una convenzione novella non le abbia cangiate. *Art. 1088 delle nostre leggi civili.*

148. Nel caso che due o più fondi, *dice l' Art. 570. delle leggi civili*, abbiano la reciproca servitù del pascolo, il proprietario che vuol chiudere il suo fondo, perde il dritto di pascolo nell' altrui dopo la ricolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all' uso.

149. Con questo articolo di legge il savio legislatore mirando all' interesse dell' agricoltura ha consegrato nel nostro Codice la massima, che questa specie di servitù promiscua sia variabile e dipendente dalla volontà di coloro che hanno vicendevoli dritti e vicendevoli doveri circa il pascolo degli animali rispettivi. Chiuderà l' uno de' proprietari il suo fondo in forza della facoltà che la legge gli accorda? Il proprietario limitrofo o farà altrettanto, o si ricuserà con ragione di soffrire dal canto suo il pascolo. Nell' alternativa adunque di uguali doveri e di uguali dritti, mentre l' uno cessa di esercitarli, cessa l' altro di adempirli.

150. Secondo le leggi Romane niuno aveva dritto di mandare il suo gregge a pascolare negli altrui campi. Chi osava di farvelo penetrare commetteva un punibile attentato. *Leg. 39. Dig. ad L. Aquil.*, *et Leg. 16. Dig. de servit. rust. præd.*

151. Secondo le leggi nostre colui che mena i suoi animali su i campi altrui per farli pascolare vien condannato alla prigionia in proporzione del valore del danno, dal primo al terzo grado di prigionia, cioè da un mese a cinque anni. *Art. 445 delle leggi penali.*

152. Trattandosi di semplice ingresso di detti animali, o di modico danno da medesimi cagionato, il padrone del fondo non può ritenerli per modo di privato sequestro, o servirsene per modo d' indennità, come abusivamente suol costumarsi ne' luoghi nostri. Egli dee scacciare gli animali senza far loro verun danno, o avvertire il padrone di essi, che venga a riprenderli. *Abigere debet sine damno*, *vel admonere dominum*, *ut suum recipiat.* - Caso previsto anche dalla legge Romana *39. §. 1. ad Leg. Aquil.*

153. Presso noi la provvida legge de' 12 Dicembre 1816 accorda agli abitanti di un Comune *l' uso civico* di pascolo sulle terre demaniali incolte. Su queste terre compete al Comune il dritto di *fida*, sia per supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria imposta sulle terre medesime. L' uso civico si esercita dai cittadini per gli animali addetti

alla loro particolare industria. Ne sono quindi esclusi i negozianti di bestiame, ed i censuarii di Puglia già detti *Locati*. Questi posson parteciparvi nei Comuni, a cui appartengono per quella sola parte di animali che serve alla loro particolare industria, nella latitudine che compete ad ogni altro ricco cittadino. — I Comuni che hanno sufficienti rendite patrimoniali per pagare la fondiaria delle terre riservate all' uso civico, non possono esigere fida dal possessore di animali gregarii sino al numero di dieci piccoli ed uno grande.

154. Essendo ogni proprietario nella libertà di chiudere il suo fondo cingendolo di muri, di fossi e di siepi, come abbiamo osservato, ove avvenga che uno de' mezzi di chiusura si fosse stabilito di accordo ed a spese comuni tra i confinanti, in tal caso i muri i fossi le siepi che dividono le due contigue proprietà senza spazio intermedio, comuni vengon riputati.

155. La comunione essendo convenzionale debbe esser garantita in quanto alle condizioni ed agli effetti dal titolo che la stabilisce. Ma il passaggio del tempo, o la malizia degli uomini fa sovente obbliar le convenzioni, e può farle disperdere anche che risultassero da privata scrittura. Viene allora in soccorso la legge. Essa dichiara la comunione di un muro, di un fosso, di una siepe che separano i poderi, sulla *presunzione* del vantaggio reciproco che ne traggono i proprietarï. Essa giustamente fonda questa presunzione sulla natura delle

cose, sullo stato de' luoghi, e su ciò che le parti *ab antico* han potuto o dovuto di necessità fare o consentire, sia per motivo di divisione, sia di chiusura vicendevole, sia per contrapporre un sostegno un argine alle due contigue proprietà. Presunzione legale ch' esiste di pieno dritto, e che esclude qualunque pruova in contrario, salvi i casi previsti dall' Art. *1306 delle nostre leggi civili* (1).

156. Ma se avverso questa sorta di legale presunzione sorga un titolo che risalga all' origine della costruzione de' muri: che mostri essersi sostenuta da un solo la spesa, senza avervi l' altro conferito la rata di suolo, oppure vi si riconosca tale segno in contrario, come uno di quelli specificati dall' Art. 575., la presunzione non ha più luogo. Il muro allora non è comune.

157. I segni de' quali parla il cennato *Art. 575* chiamati da Coquille *muti testimoni invariabili* convien che distinguano una proprietà esclusiva di colui che ha dalla sua parte la grondaja, il cornicione, le mensole di pietra. Conviene altresì, che il muro offra tali segni di un epoca a un dipresso coetanea alla costruzione del muro istesso, o che sieno almeno di data anteriore ad un trentennio. È della sagacia de' periti il riconoscerli. Ove il vicino con qualche fondamento sostenga che i

---

(1) Vide Menoch. *Tract. de præsumptionibus. Lib. 1. quæst.* 3.

segni son fraudolenti e posti dopo la costruzione de' muri ad oggetto di usurparli, la pruova sarà ammessa, ristabilite saran le cose allo stato primiero, e condannato l' usurpatore uniformemente alla legge, secondo l' azione che si sarà istituita.

158. Cessa del pari la presunzione che sia comune una siepe, quando vi ha un *possesso sufficiente* in contrario (1), ovvero se non vi sia che un solo fondo in istato di esser cinto. Tra gli altri elementi vi può esser quello a pro di colui, che ha avuto in ogni anno costantemente la cura esclusiva di potare le siepi, di mantenerle, di farle prosperare senza che altri vi si fosse mai opposto. Vantandosi poi un lungo possesso potrà invocarsi la prescrizione al di là del trentennio.

159. Dirassi non comune la siepe, ancor quando uno de' due fondi sia chiuso al d' intorno dalla medesima, e si vegga l' altro aperto da tutti i lati, fuorchè da quello della stessa siepe. Del pari se fra la siepe ed uno de' fondi vi esista per lungo un antico fossato in corrispondenza della linea di esso, la siepe si

---

(1) Qualche autore opina che il possesso in esame, di cui parla l' Art. 591. delle nostre Leggi civili sia annuale, cioè dell' anno: altri sostengono che debba esser quello di trenta anni. Ma la prima opinione sembra la più regolare; ed è benanche sostenuta dalla disposizione dell' Art. 103. num. 2. delle Leggi di procedura civile, il quale annovera tra le attribuzioni de' Giudici di Circondario le usurpazioni delle siepi commesse dentro l' anno.

ROGRON Vol. 2. p. 323.

riputerà appartenere a quel proprietario, di cui essa tocca immediatamente il fondo.

160. Così in quanto ai fossati, potranno questi riputarsi comuni, quando non vi sia titolo o segno in contrario. Vale per essi la stessa ragione addotta pei muri. Art. 587 delle nostre leggi civili — *Arg. Leg. 7. §. ult., et L. 8. Dig. de adquir. rerum dom.* Non comuni saranno, quando il getto o spurgo della terra si trovi da una parte sola della medesima. Per ragione di questo segno apparterranno esclusivamente a colui, dalla di cui parte esiste il getto della terra. Questa presunzione è fondata sul principio, che il proprietario coll' aver estratto e gittato la terra dal lato suo, abbia una volta cavato per intiero il fossato sul fondo proprio; non potendo credersi che abbia voluto non rispettare il fondo contiguo, e gravarlo dello spurgo. Vedi l' art. *588 delle Leggi civili.*

161. Nella comunione de' muri divisorî gli effetti legali sono, che le riparazioni il mantenimento e le ricostruzioni debbano esser a carico di tutti quelli che vi han dritto di condominio, ed in proporzione del dritto di ciascuno sul muro in parti uguali o disuguali. Se poi i compadroni son discordi sulla corrispondente quota della spesa: se non convengono sullo stato attuale del muro: se non riconoscono la necessità dell' accomodo, è mestieri allora adire il magistrato. Questi nella sua giustizia, ove creda necessaria l' opera de' periti,

incaricherà i medesimi a stabilirne la proporzione e dare il lor parere. Costoro fisseranno il rimborso sull' attual valore del muro, senz' aver considerazione a quel che ha potuto costare al tempo della sua costruzione. Così ciascuno de' comproprietari soddisferà la giusta quota delle spese, che sarà giudicato spettargli.

162. Il condomino non può nelle cose comuni disporre o far novità senza il consenso di tutti gli altri. Basta il divieto di un solo per render senza effetto ciò che gli altri avessero stabilito (1). *L. Sabinus 28. Dig. com. divid.*; *et L. 26. de servit. præd. urban. - In re comuni invito socio nihil innovandum.*

163. L' art. 576. delle nostre leggi civili uniforme alla sentenza di Paolo, *L. 5. tit. 10. §. 2.*, *et L. 39. Dig. de damno infecto*, nell' obbligare i proprietari di un muro comune a contribuire alle spese di riparazione, suppone che le lesioni, i guasti, la caduta non sieno causati che da vetustà o da forza maggiore, non mai dal fatto di uno de' condomini. Chè se costui ne fosse imputabile sarebbe tenuto a contribuire alle spese non solo, ma di risarcirne il danno, che in qualunque modo abbia cagionato. *Art. 1336 delle nostre leggi civili -- Arg. ex Leg. 8. §. 2. Dig. ad Leg.*

---

(1) L' azione di turbativa di possesso non è negata al condomino. Nella *Leg. 1. §. 7. uti possidetis*; *et leg. 7. §. 5. Dig. comuni dividundo* è sanzionata la massima - *Hoc interdictum locum habet sive quis totum fundum possidere se dicat, sive pro certa parte, sive pro indiviso possideat.*

Aquil., *et L.* 7. §. 8., *L.* 8. *et* 9. §. 3. *et* 4., *et Leg.* 132. *Dig. de regulis juris.*

164. Lice ad ognuno rinunziare al dritto che ha sulla comunione di un muro che cinge un terreno, o perchè non voglia, o non possa concorrere alle spese di riparazioni (1). In tal caso è chiaro che col rinunziare ch' ei fa al muro, rinunzia implicitamente alla parte del suolo su cui è impiantato il muro istesso nella metà della sua grossezza. Art. 577 delle nostre leggi civili; uniforme alla Leg. 29. *Cod. de pactis. Cum sit regula juris antiqui omnes licentiam habere his quæ pro se introducta sunt renuntiare.*

165. D' altra parte per l' art. 582 delle leggi civili ogni proprietario in contiguità di un muro ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto o in parte, rimborsando al padrone la metà del suo valore, o la metà del valore del suolo, su cui il muro è costrutto. *Contr. Arg. ex lege* 11. *Cod. de contrah. empt.*

—

(1) Colui che non ha acquistato la comunione del muro non può farne verun uso. Egli non può nè anche apprendervi delle viti, e delle spalliere. Sirey.

La facoltà accordata al proprietario dall' Art. 577. delle leggi civili di rinunciare al dritto di comunione per esimersi di contribuire alla ricostruzione del muro comune, può esercitarsi tanto nelle città che nelle campagne. L' art. 584. delle stesse leggi portante che ciascuno può costringere il suo vicino a contribuire alle costruzioni e riparazioni del divisorio comune non ha introdotto un eccezione alla regola stabilita dall' Art. 577.

Vedi Sirey sull' Art. 656. cod. civ. (577. delle Leg. civ.)

166. Secondo lo spirito di questo articolo di legge, non è punto da credersi, che l'obbligazione imposta ad ogni vicino di vendere la comunione del muro contiguo al podere altrui sia contraria alla legge della proprietà, tosto che essa costringe alla vendita. Il legislatore ha avuto su di ciò in mira il pubblico interesse, l'utilità stessa de' proprietari. E questo dritto, come da suo pari osserva TOULLIER, essendo stabilito a favore così di uno de' vicini, come dell'altro, non può tacciarsi d'ingiustizia, perciocchè da una parte e dall'altra vi è uguaglianza di dritto.

167. La nostra suprema Corte di giustizia per argomento degli articoli 470, e 597 delle leggi civili definì il 12 Marzo 1836 in causa *Pasculli e Santoro*, che il proprietario di un muro che ha delle finestre non precariamente formate può esser costretto a render comune col vicino quella parte del muro che è cieca, ma non può esser costretto a render comune quel pezzo di muro in cui son le finestre.

168. In linea civile, contro colui che abbia abbattute fra l'anno le mura, distrutto le siepi, colmati i fossi ch'eran di chiusura al fondo, si adisce il Giudice di Circondario. Questo magistrato è chiamato dalla legge a ristabilirli, senza esaminare se chi li ha distrutti aveva giusta ragione di farlo. Vedi *l'art. 22. n. 3. della legge organina, e l'art. 103. n. 3. Cod. parte 3.*

169. Volgendoci ora alle nostre leggi pe-

nali, veggiamo che queste puniscono con severità coloro che ad oggetto di commetter furto, penetrano in un terreno chiuso con abbattere demolire svellere o scassinare muri siepi porte, o altri mezzi destinati ad impedirne l' entrata. Questi mezzi costituiscono la qualifica della frattura. Ma la frattura non è circostanza aggravante del furto se non quando serve a penetrare in luogo chiuso, o quando vien fatta dopo esservi penetrato. Vengon puniti con ugual severità coloro, che per lo stesso oggetto di furto, e per entrare in chiuso recinto si servono della *scalata*, ossia del mezzo di scala, di fune o di qualunque altro mezzo, anche coll' ajuto meccanico di altro uomo. Ma la scalata non si avvera, se coll' idea di commettere un furto riesce ad alcuno d' intromettersi in un terreno, la di cui chiusura ha potuto egli superare senza scale, senza strumento estraneo, e senza sforzo personale straordinario. Circostanze del tutto estranee alla qualifica.

170. Per ciò che concerne l' agricoltura, i terreni generalmente vogliono esser chiusi per prosperare e potervisi istituire una coltura perfettamente buona. La sicurezza comune, e 'l bisogno di prevenire o almeno di minorare, come di sopra si è detto, i danni delle meteore, non che degli uomini e degli animali, fan conoscere la importanza della chiusura. In vano si dirà, che i terreni non han bisogno di esser chiusi, poichè oltre di essere ben guardati dai coloni, evvi la vigilanza de' fidi cani che

li garantiscono di giorno e di notte da' ladri, e da' danneggiatori (1). I mezzi di fidare negli uomini, e negli animali sono per lo più fallaci, elusorî. Da essi non sempre si ottiene il bramato fine.

171. Ma di tutte le chiusure qual sarà la migliore, la più economica, la più utile? La natura stessa ci addita le siepi vive in preferenza de' muri e de' fossi. Sono le siepi vive, che formate colle piante di arbusti spinosi (2), crescono e rendonsi impenetrabili: presentano un' ostacolo agli uomini ed agli animali. È quest' ostacolo, che l' uomo stesso talvolta non può vincere se non con istento e lunga fatica; laddove per atterrare un muro, per colmare un fossato non vi ha bisogno nè di lungo tempo, nè di molto sforzo.

172. Considerate le siepi vive dal lato di economia, è evidente che costa ben poco di piantarle e di mantenerle, a differenza de' mu-

---

(1) Quantunque i cani non sieno animali nocivi di lor natura, qualcuno di essi può esserlo o per sua organizzazione, o per suo particolare istinto.

Un cane, il quale senza provocazione si avventa ad una persona per morderla, riputar debbesi animale nocivo, ed il suo padrone che lo lascia vagare è soggetto alla pena fulminata dall' Art. 461. n. 12., e 462. n. 7. delle nostre leggi penali.

La legislazione di Solone aveva anch' essa contemplato il caso di un cane mordente e vizioso, ed era proibito di tenerlo - Vedi Plutarco in Solon. cap. 40., e Ulpiano nella Leg. 11. §. *si plures Dig. ad L. Aquil.* ci rileva la stessa proibizione.

(2) Gl' indigeni arboscelli, gli arbusti spinosi adatti per le siepi vive sono ordinariamente i seguenti. Il biancospino, il nespolo, il melagrano, il giuggiolo, il rovo che produce le *moricole*, il prunello, il rosajo canino, il sambuco ec.

ri che richieggono della spesa, e de' fossati che van soggetti a ricolmarsi. Abbisognano i fossati di una cura perenne per tenerli rimondati dopo il cader delle piogge, per conservarli netti, ed evitare lo straripo delle terre adjacenti, quando non sieno forti e tenaci.

173. Se si guardano dal lato di utilità le siepi vive danno una rendita; quella che alcerto non si ottiene dai muri e dai fossi. Nella potagione annuale somministrano una quantità considerevole di combustibile; migliorano l' aria con tramandare una copia di ossigeno. Esse danno agli animali le fronde, alle api i fiori, a' poveri ed a' fanciulli le frutta.

ART. VII.

FACOLTA' E DIVIETO DI DISPORRE DE' BENI

174. La proprietà de' beni. quella fra le sostanze mobiliari ed immobiliari, su' cui l' uomo ha il dominio: che produttrice di svariati frutti, qual seconda nutrice lo alimenta: che gli è di ristoro ne' travagli, e di conforto ne' disagi della vita, meritava che fosse garantita dal legislatore e protetta. Essa è circondata d' innumerevoli vantaggi. L' uomo industre liberamente ne gode, e ne profitta. La proprietà che gli appartiene è per lui una cosa sacra, e così esteso è il dritto che glie ne dà la legge, che ne può disporre a proprio talen-

to. Ampia definizione dà alla proprietà l' art. 469 delle nostre leggi civili, allorchè dice esser essa *il dritto di godere e di disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o da' regolamenti.* Con saggio avvedimento il legislatore ad un dritto sì esteso ha imposto la condizione di non farsi della proprietà un uso in opposizione a leggi e regolamenti siffatti. Tanto richiedeva il pubblico interesse, il mantenimento del buon ordine, il bene sociale (1). In fatti mentre il legislatore permette che il proprietario sia libero di fare del suo edifizio ciò che gli piace, sino a distruggerlo, o voglia o nò rifabbricarne un' altro, ha previsto che potesse il medesimo divenir scellerato e dare alle fiamme la sua abitazione il suo ricovero, o per eludere gl' interessi altrui, o per cancellare le tracce di altro suo reato, e gli ha comminata una pena (2). Mentre lascia a ciascuno di poter seminare e far crescere nel suo orto quelle piante che vuole, gli vieta di piantarvi il tabacco, senza pagarne il dazio (3).

---

(1) *Interest rei-publicæ ne sua re quis male utatur*
IUSTINIAN. Instit.

(2) Art. 444. delle nostre leggi penali.

(3) In virtù de' Reali Decreti 26. Settembre 1821., e 14. Maggio 1822. si migliora il sistema di privativa de' Tabacchi stabilito colle precedenti leggi, e si pubblicano due Regolamenti per la vendita de' generi di privativa a partito forzoso per la coltivazione, ricolta, ed asportazione delle foglie - In forza poi dell' altro Real Decreto de' *24. Marzo. 1824.* si conciliano

Mentre riconosce essere in di lui facoltà di recidere o distruggere gli alberi del proprio fondo, gli proibisce di abbatter quelli del proprio bosco soggettato ai regolamenti della legge forestale, senza osservarne le prescrizioni (1). Non può in fine nel proprio suolo fare un cavamento vasto e profondo col rischio di far precipitare la casa del suo vicino. Ecco come le savie leggi sono intese da una via a garantire all' uomo onesto la sua proprietà, e ad impedire dall' altra che se ne faccia un criminoso abuso (2).

175. È facile il riconoscere che poco esatta è la definizione della legge Romana (3), la quale imprime nel dominio *il dritto di usare ed abusare* della cosa; ma par che rimanga in certo modo salva l'idea di abuso, allorchè soggiunge » *in quanto la legge lo soffre*. Nel confronto, non vi ha dubbio, la espressione della nostra legge si presenta più regolare, più esatta.

---

gl' interessi della privativa con quelli de' proprietari de' terreni e si danno analoghe disposizioni per la piantagione del tabacco.

Il proprietario di un terreno nel quale trovansi clandestinamente piantati i tabacchi, e che sostiene di essere stata fatta la piantagione dal suo fittajuolo, debbe somministrare la pruova dell' affitto; altrimenti debb' esser riputato di averli esso piantati. DALLOZ Vol. 4. pag. 508.

(1) Legge forestale de' 21 Agosto 1826. Da essa riluce con quanta previdenza il Legislatore ha preso utili espedienti per assicurare le proprietà, per giovare alla patria agricoltura.

(2) PUFFEND. Devoirs de l' homme et du citoyen. Livre 1.

(3) *Leg. 21. Cod. mandati.*

me si ottiene l' abbondanza del concime: dall' abbondante concime la copiosa ricolta. Questa in fine produce più vantaggiosi profitti . . .

O fortunatos nimium, sua si bona norint Agricolas! VIRGIL. *Georg. lib. II. vers. 458.*

178. Dalle proprietà stesse talvolta la pubblica utilità, questa legge suprema, richiede de' sacrifizï. Nota è la massima di dovere il bene privato cedere al bene pubblico. Ma la legge stessa che l' ha dettata, ha regolato in modo le sue disposizioni da far risultare dal minor possibile sacrifizio personale il maggiore pubblico vantaggio. Ella vuole, che l' oggetto della utilità pubblica sia vero e non apparente; e che se alcuno di necessità ceder debba parte del suo fondo per pubblico bene, quando inevitabile ne è la cessione, ci ne sia con giusta e preventiva indennizzazione compensato.

179. Imperiose sono le circostanze di ope-

---

mente sulla compra di animali per rivenderli dopo averli ingrassati, bisognerebbe dichiarar queste compre atti di commercio. Ma in quest' ultimo caso il compratore atteso il traffico positivo di bestiame sarebbe commerciante. PARDESSUS *Vol. 1. n. 16.*, *Corso di Drit. Comm.*

L' atto di *comprare per rivender derrate* è operazione di commercio, dice il sudetto *Art. 612. Leggi di Eccez.* Ma il proprietario, il coltivatore non fanno atti di commercio, se vendono le derrate provvenienti da propri fondi, soggiunge il seguente *Art. 617.*

Nè anche può considerarsi atto di commercio la compra di animali affin di venderne i frutti. Il proprietario che vende la sua lana, il suo latte, il suo concime, la sua cera, il suo mele, le sue uova, i suoi pollami, i suoi polledri, vende i prodotti del suo fondo, come colui che smaltisce il grano, i frutti ed i legumi che ha raccolti dal suo territorio. Vedi LOCRÈ, *Esprit. du cod. de Comm.*

re e lavori che il pubblico voto riclama. L'apertura delle pubbliche nuove strade, la costruzione de' ponti (1), l'edificio di machine idrauliche comunali, che la pubblica amministrazione giudica in taluni siti esser necessarî, comecchè utili ritardar non si possono. Ove adunque per intraprendersi o menarsi a compimento tali opere, necessità imponga che uno de' proprietari limitrofi ceder debba una parte de' suoi terreni, non vi si può ricusare. Secondo la legge de' 21 Marzo 1817 convien determinare la vera utilità pubblica, la giusta misura d' indennità a giudizio de' periti, l'am-

---

(1) Gli architetti o intraprenditori incaricati della costruzione de' ponti e di ogni altra opera pubblica sono risponsabili del difetto di costruzione, ed anche per vizio del suolo ove si è costruito, durante il corso di dieci anni. *Art. 1638, e 2176 delle nostre Leggi Civili.*

Essendosi agitata la questione presso la Corte Reale di Parigi, se il decennio per tale risponsabilità debba numerarsi dal giorno in cui son cominciati i lavori, o da quello della consegna, fu deciso a 27 Febrajo 1837 che il decennio si numeri dal giorno in cui al proprietario è stata fatta la consegna.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 Dicembre 1827 S. M. ha preso la Sovrana risoluzione, che nelle liquidazioni da farsi delle somme dovute ai proprietari per danni recati dalle opere pubbliche, si tenga conto a favore di essi dell' interesse del 5 per 100, a contare dal dì dell' occupazione, ossia dal giorno che il proprietario ha cessato di percepire il frutto fino a quello dell' effettivo pagamento - *Vedi il Repert. Amministrativo impresso in Bari nel 1835, Vol. 2. pag. 336. presso l' Intendenza di Teramo.*

Dalla Ministeriale di S. E. il Ministro degli affari Interni in data de' 21 Dicembre 1827 risulta, che S. M. nel suo Consiglio di Stato ordinario de' 21 Novembre antecedente si era degnata risolvere che nelle cave de' materiali per uso delle pubbliche strade non s' indennizzino a' proprietari de' fondi, ne' quali si eseguono le dette cave, che i soli danni.

montare de' danni sofferti sulla proprietà. Il valore del terreno ceduto, degli alberi recisi, de' frutti perduti entrerà partitamente nel calcolo.

180. Il conoscere dell' azione di revindica, e di occupazione di una strada pubblica appartiene esclusivamente al potere amministrativo. Ma se nel corso del giudizio risultasse di trattarsi di semplice strada vicinale? La causa allora per la decisione dee rimettersi al potere giudiziario (1).

181. Lo stesso Giudice del contenzioso amministrativo spiega la sua competenza per conoscere dell' azione di un proprietario tendente a chiudere una strada che traversa il suo fondo, ed aprirne un' altra all' estremità del fondo medesimo, quando la prima strada univa alla strada pubblica (2).

182. Le innovazioni sulle strade vicinali poi sono di competenza del potere giudiziario (3), poichè toccano gl' interessi de' particolari, i di cui fondi fiancheggiano siffatte strade.

183. L' utile pubblico ha del pari consigliato di emanarsi ai 13 Marzo 1822 il Real Decreto, con cui si è dato altra limitazione al dritto di proprietà per sottrarla dall' abuso che possa farsene. -- Il legislatore nella saggia ve-

---

(1) Reali Rescritti de' 6 Agosto 1817, e de' 6 Maggio 1820.

(2) Real Rescritto de' 22 Ottobre 1817.

(3) Real Rescritto de' 20 Agosto 1820.

duta di far rimanere permanenti ed intatti in questo classico suolo i monumenti di antichità de' quali è ferace (1), ha vietato di togliere dall' attuale lor sito i quadri le statue i bassi rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte, che esistono nelle chiese e negli edifizï pubblici, non che nelle Cappelle di padronato particolare. *Art. 1. di detto Real Decreto.*

184. Per vedute eziandio del pubblico bene si è proibito di demolirsi, o degradarsi in qualunque modo anche ne' fondi privati le antiche costruzioni di pubblici edifizï. Tali sono i tempï, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasï, come del pari le mura di città distrutte, gli aquedotti, i mausolei di nobile architettura, ed altro. *Art. 2. dello stesso Decreto.* Se ne garantisce il divieto sotto le pene comminate dalle leggi in vigore, e propriamente dall' *art. 261 delle nostre leggi penali.*

---

(1) È il fortunato suolo delle due Sicilie, che chiude nel suo seno i più pregevoli monumenti delle antiche arti del bello. Con sorpresa sorger vediamo sovente quanto di più prezioso e di più raro emerge dagli scavi di Ercolano e di Pompei, da quelle antiche città risorte dalle ceneri e dall' obblio. Una quantità immensa di marmi, di papiri, di vasi greci ed etruschi, di camei, d' Idoli, di anfore, di tripodi, di bronzi d' ogni genere; ed un numero infinito di suppellettili antiche, di anelli, di collane, di armille, di elmi, loriche, di scudi e di lance, già formano del Real Museo Borbonico ricchissimo sfoggio, l' ornamento e 'l decoro.

Di tanti altri luoghi pubblici, abituri antichi e monumenti alla riva di Posilipo ed a quella di Pozzuoli si calcano ad ogni passo i maestosi avanzi.

185. Lo stesso legislatore con altro Real Decreto de' 13 Maggio del medesimo anno 1822 ha provveduto con molta saggezza al regolamento degli scavi. Coloro che per vedute particolari bramano intraprenderli, debbon prima far costare che i terreni da scavarsi gli appartengono, e con tal documento legale vistato dal Sindaco del Comune potranno ottenerne il permesso, che sarà accordato dal Re. L' Intendente della Provincia per mezzo del Sindaco, e 'l Direttore del museo per mezzo di uno de' socii corrispondenti dell' accademia Ercolanese debbono invigilar sullo scavo. Ove si scovrissero monumenti, statue, inscrizioni, monete, vasi ed antichi arnesi, gl' incaricati ne prendono nota per rimetterla ai rispettivi committenti; ma gli oggetti rimangono presso l' inventore coll' obbligo di non farne alcun uso, nè farli restaurare pria della Sovrana autorizzazione. La commessione istituita col citato Real Decreto de' 14 Maggio 1822, cui son rimessi i rapporti diretti alla Real Segreteria di Stato di Casa Reale, presi gli opportuni schiarimenti, fa conoscere di qual merito sieno gli oggetti rinvenuti: indica quelli che per la loro eccellenza debbonsi riguardare come conducenti alla istruzione ed al decoro della nazione: propone le misure necessarie perchè se ne prendano i disegni, e perchè non sieno esportati fuori Stato. - Disposizioni filantropiche che mentre onorano la sapienza del legislatore tendono al ben essere, al decoro, al lustro

della nostra nazione, e ad agevolare sempre più il progresso delle belle arti e delle scienze.

186. Chi rinviene i sudetti monumenti e statue è tenuto darne notizia al Sindaco del luogo fra il termine di tre giorni. Qualunque sia il merito degli oggetti rinvenuti, vengon considerati come proprietà dell' inventore. Ove costui contravvenisse dolosamente alle prescritte disposizioni, in ciascuno de' casi sarà soggetto alla perdita degli oggetti trovati, o più non esistendo, ad una multa corrispondente da fissarsi a tenore delle leggi.

187. In quanto agli scavi delle miniere evvi la legge de' 17 Otrobre 1826. Con questa se ne promuove la ricerca e lo scavamento. I particolari proprietarï possono scavare liberamente ne' loro fondi, e senza bisogno di concessione Sovrana le miniere tanto metalliche che semimetalliche, del pari che il carbon fossile, i bitumi, l' allume ed i solfati quante volte apparîscano segni sulla esistenza di tali sostanze. — Nella stessa legge si prevede il caso quando vi è d' uopo della concessione Sovrana; e quando gl' inventori e gli scopritori sieno tenuti di pagare le indennità a' possessori de' fondi contigui, se venissero a recar danno a' medesimi.

188. Se si rinvenga sotterra un tesoro, la proprietà di esso appartiene a colui, che lo trova nel proprio fondo. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà a colui che l' ha scoperto, e per l' altra metà al pro-

prietario del fondo. *Art. 636 delle leggi civili.* È *tesoro* qualunque cosa nascosta o sotterrata, della quale non vi ha alcuno che possa provare di essere il proprietario, e che viene scoperta per puro caso.

189. Secondo la legge Romana il tesoro è una quantità di oro e di argento coniato e cose simili preziose. *Latens pecunia, cujus dominus ignoratur. -- Leg. unica, Cod. de thesauris.*

190. Non tutti coloro che posseggono fondi come legittimi proprietarî possono esercitar sempre il dritto di proprietà. Gli anni precedenti l'età maggiore (1), il disordine della mente, la interdizione (2) per imbecillità o per condanna, la dipendenza della moglie all' autorità maritale rendono per disposizion di

(1) Dopo le antiche fluttuazioni per istabilirsi l' età minore, dopo della quale si diventa di pieno dritto, la nuova legislazione ha preso un giusto mezzo fissandola per l' uno e l' altro sesso a quella in cui non siasi giunto ad anni 21 compiti. *Art. 311 delle leggi civili.* Dopo una lunga infanzia che ci espone senza difesa a tutte le difficoltà della vita, il saggio Legislatore ci fa attendere dall' età e dalla esperienza lo sviluppo della nostra ragione, ond' esser capaci all' amministrazione delle nostre proprietà, al sostegno de' nostri dritti.

(2) Benchè pervenuto l' uomo all' età, in cui tutte le sue facoltà intellettuali si sono sviluppate, accade talvolta, ch' egli o per difetto di conformazione, o per conseguenza d' infermità annesse alla natura umana rimanga o ricada, in quanto alla ragione, nella infanzia da cui la sua età doveva trarlo: che la sua ragione si perda, si turbi, o rimanga in uno stato tale di debolezza che lo rende incapace di regolare la sua persona ed i suoi affari. La legge allora gli viene in soccorso autorizzando il magistrato ad interdirgli con cognizione di causa l' esercizio de' proprî dritti. -- Vedi Toullier Vol. 2. pag. 366.

legge talune persone incapaci. Quindi i minori, i dementi considerati inabili per incapacità naturale agli atti della vita civile, han bisogno di una mano che li guidi, di un consiglio che li regoli, di un appoggio che li sostenga. Privi di esperienza, senza una maturità di ragione, senza uso di mondo, ed allettati dalle nascenti passioni potrebbero dilapidare il lor patrimonio, o farsi spogliare de' loro beni da chi abusa della lor credulità e buona fede. La legge ha perciò loro dato un tutore che amministri le loro rendite. Hanno è vero il dominio assoluto, il possesso il godimento de' proprî beni, ma limitato, ristretto. Essi non possono disporne.

191. In simil guisa la donna maritata per la debolezza del suo sesso ha bisogno dell' autorizzazione di suo marito, o del giudice per contrarre qualunque obbligazione valida, per stare in giudizio, per migliorare la propria condizione. Vedi *le leggi civili al Lib. 1. tit. V. cap. VI.*, *ed art. 1398. 1413. 1414. e 1368.*, eccettuati i casi previsti dall' art. 205, e segu. dette leggi, ed art. 8., e 11. delle leggi di Commercio.

192. Così i rappresentanti de' corpi morali, i Comuni, i parrochi, i rettori de' beneficî chiesastici, delle corporazioni autorizzate dal Governo, de' pubblici stabilimenti posseggono, usufruiscono i beni che per dotazione o altro titolo furono alla lor qualità personale concessi. Ne hanno in somma, finchè vivono, la tempo-

ranea amministrazione il godimento, per quindi trasmetterli intatti a successori. È un reato l' averli danneggiati, o fatti danneggiare.

193. Così le amministrazioni Diocesane per l' art. 17. del Concordato hanno il temporaneo governo de' benefizî vacanti, ma non mai la proprietà de' beni che loro si addissero. Il dominio de' beni chiesastici risiede presso le Chiese particolari alle quali si trovan concessi.

194. Trattandosi di fondi addetti ai benefizî chiesastici non può il Rettore *pro tempore* concederli altrui a colonia *ad meliorandum*, o ad enfiteusi senza l' autorità dell' Ordinario del Luogo, e senza il Regio Assenso. Ciò per le leggi canoniche, e dritto del Regno. *Leg. 14. et 17. Cod. de sacrosanctis ecclesiis. Nov. 7, et 8. cap. 10.* -- Real Dispaccio del 17 Dicembre 1776, e Concordato colla santa Sede de' 16 Febrajo 1818 conchiuso fra il nostro Re FERDINANDO I., e 'l sommo Pontefice PIO VII. (1).

195. Nel capitolo 3. » *de rebus Ecclesiæ non alienandis* è vietato l' affitto *ad longum tempus*, di dieci anni o più, e nel medesimo capitolo *ambitiose* per Decretale di PAOLO II. è detto » *Res Ecclesiasticas ultra triennium locari non posse.*

---

(1) In riguardo ai beni de' Luoghi Pii evvi il Dispaccio Reale del 22 Aprile 1777. Con esso si dispose che considerar si dovevano come enfiteuti, e godere i vantaggi della Legge de' 19 Agosto 1771 i soli fittajuoli a lungo tempo de' beni appartenenti ai detti Luoghi Pii, e che vantavano scritture di concessioni di affitto

196. Coll' ultimo Real Decreto del 1. Dicembre 1833 si è fermato nel 1. Art., che la durata degli affitti de' beni appartenenti non solo a Beneficî di qualunque natura, che alle mense Vescovili ed alle Badie non potranno oltrepassare i periodi seguenti. Pe' terreni coltivati, olivati, vigne e simili, come pure pe' predii urbani e per le machine di ogni specie anni 4. Per le terre addette al solo pascolo anni 3. Ne' casi di necessità, o di evidente utilità potrà conchiudersi l' affitto per un tempo maggiore. Il Titolare però del Beneficio dovrà dirigersi all' amministrazione Diocesana, la quale con deliberazione motivata, inteso il suo Reg. Procuratore riferirà a S. E. il Ministro degli affari ecclesiastici per la corrispondente approvazione. Col 2. Art. poi si è stabilito, che i Vescovi e gli altri Titolari de' beneficî tra quindeci giorni dopo conchiuso un affitto dovranno darne conoscenza all' amministrazione Diocesana con appalesarne la somma, la durata e tutte le altre condizioni, coll' obbligo alla stessa di farne rapporto a S. E. il Ministro degli affari Ecclesiastici per l' approvazione. In mancanza sarà tenuto il Titolare di pagare una multa corrispondente al decimo della mercede convenuta.

197. Per ciò che riguarda poi gli affitti delle rendite Comunali essi debbon farsi con subaste, giusta la Legge de' 12 Dicembre 1816, ed Istruzioni de' 19 Novembre 1819.

198. In forza del Real Decreto de' 10

Novembre 1819 la durata degli affitti delle rendite comunali non può eccedere

1. pe' dazj di consumo anni due:

2. pe' proventi giurisdizionali anni quattro:

3. per le terre addette al solo pascolo anni tre:

4. pei terreni coltivati, oliveti, vigne e simili, anni sei:

5. per gli edifizî urbani e machine di ogni specie, anni otto:

6. pe' boschi cedui un numero di anni uguale al numero delle porzioni, in cui sarà diviso il fondo; ed il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire.

199. Una non minor limitazione alla libertà di disporre de' beni hanno i Sacerdoti del Santuario, di que' beni che o loro stessi, o altri han costituiti in sacro patrimonio (1).

---

(1) Circa la costituzione de' sacri Patrimonî fu stabilito coll' art. 21 del sudetto CONCORDATO de' 16 Febrajo 1818, che coloro i quali volessero ascendere allo stato ecclesiastico avesser bisogno di un patrimonio sacro in beni fondi della rendita non minore di ducati 50, nè maggiore di 80, netta del peso fondiario; e che i Tribunali Civili dovessero conoscere della pertinenza e libertà de' fondi medesimi.

Per la regolare esecuzione del citato art. 21. S. M. con Real Rescritto de' 27 Giugno 1818 si benignò determinare che i Tribunali Civili pria di deliberare su la pertinenza e libertà de' fondi costituiti in sacro patrimonio, verificar dovessero

1. La legittimità del titolo, col quale si costituisce il sacro patrimonio.

2. La capienza e la libertà del fondo sul quale si costituisce.

3. La facoltà del costituente a poter disporre della quantità de' beni, su' quali il patrimonio è costituito.

La legittimità della costituzione si giustifica con titolo traslativo di dominio, concedendosi l' usufrutto in favore dell' or-

Ove questo si smembrasse, o si dasse in cauzione, o si seguestrasse, cesserebbe di esser sacro patrimonio. Il non pacifico godimento, o il pericolo di perdere tutta o parte della proprietà che lo costituisce, sarebbe contro la natura di esso. Così intender si debbe quel *pacifice possidere*, di cui parla il CONCILIO TRIDENTINO nella *Sessione 21 de reform. cap. 2.* Sublime è la dignità de' ministri dell' Altare. S. PAOLO li chiama dispensatori de' sacramenti

dinando, e durante la vita di lui. Qualora la provvenienza della proprietà de' fondi costituiti in sacro patrimonio non appare da documenti legali, può esser giustificata coll' estratto della matrice di Ruolo fondiario o Catasto provvisorio, o con un Certificato del Sindaco del Comune ove son siti i beni, attestante che il costituente è notoriamente riconosciuto per proprietario de' beni medesimi.

La libertà de' fondi si dimostra col Certificato del Conservatore delle ipoteche della provincia per le iscrizioni che possono esistere su i medesimi, e col Certificato del Sindaco del Comune, nel quale domicilia il costituente, donde risulti che il medesimo non è tutore, e non ha contratto sponsali.

Circa l' estremo della facoltà a poter disporre della quantità de' beni a titolo di sacro patrimonio, viene stabilito che i Tribunali debbonsi restringere ad esaminare la pertinenza de' beni, la loro libertà ed esenzione da' vincoli d' ipoteca o di censi, senza entrare innanzi tempo e vivente il padre nella discussione del dritto della legittima degli altri figliuoli, e che nella valutazione de' beni medesimi possono stare ad ozione della parte, o al semplice imponibile, o al calcolo della rendita a' termini dell' art. 33 della legge 29 Dicembre 1828, o all' apprezzo a norma degli art. 35 e 104 della stessa legge. Ciò per effetto di *Reale Determinazione de' 24 Aprile 1830.*

Le Carte per la costituzione de' sacri patrimonî debbono dai Vescovi rimettersi di ufizio ai Procuratori del Re, e non per mezzo delle parti.

I Procuratori del Re esamineranno le dimande degli Ordinandi ed i titoli, e quindi presenteranno al Tribunale le loro conclusioni per l' ammissione o rigetto delle medesime. *Ministeriale de' 18 Luglio 1832.*

di Dio, e mediatori fra Dio e gli uomini. La lor condizione, il loro ministero richiede che vivano con agiatezza, e non difettino di un decoroso sostentamento (1).

200. Vale lo stesso pei patrimonî notariali. I beni che ne formano oggetto sono intangibili, inviolabili; rimaner debbono interi,

---

(1) *Cum non deceat eos qui divino ministerio adscripti sunt, cum ordinis dedecore mendicare, aut sordidum aliquem quæstum exercere .... Nemo ad sacros ordines promovendus est, nisi prius* legitime *constet eum beneficium ecclesiasticum, vel aliud patrimonium quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere....* CONCIL. TRIDENT. *Sess. 21 de reform. c. 2. 147.*

In quanto ai Parrochi. Giusta il CONCORDATO del 1818, art. 7., que' Parrochi i quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione che le Cure al di sotto di due mila anime non abbiano meno di ducati 100 annui: quelle al di sotto di cinque mila anime, ducati 150; le altre finalmente da cinque mila anime in sopra non meno di 200 ducati annui. Sarà a carico de' rispettivi Comuni il mantenimento della Chiesa parrocchiale, e del sottoparroco, qualora non vi sieno rendite addette a questo fine.

Ove mancanza vi sia di tali rendite si pagano dai cittadini di molte Comuni del Regno le Decime Sacramentali, le quali importano la prestazione annua della decima parte de' frutti della terra.

Giusta la costituzione di FEDERICO II. *Quanto cœteris, tit. 7. L. 1. Const. Regni Sic.* le Decime Sacramentali debbono esser pagate da tutti i possessori de' fondi nell' ambito di ciascuna Parocchia, sopra tutti i prodotti, senza deduzione delle sementi e de' tributi. *Institut. Jur. Can. lib. 1., tit. XXVI. de Decimis.*

Dee starsi al possesso di esigere in cui si è trovata la Parocchia prima o dopo l' anno 1806. — Vedi *il Real Decreto de' 2 Maggio 1823.* La causa dunque dee esaminarsi nel possessorio, in mancanza di titoli.

I Ruoli de' debitori di tali decime resi esecutivi dall' Intendente della Provincia costituiscono titoli nel possessorio: hanno quindi la esecuzione parata; e non può arginarsene la esecuzione che all' esito di un giudizio petitoriale. Vedi il *Real Dec. de' 30 Gennajo 1817.*

ed al pari de' sacri patrimonï, sottratti all' arbitrio di smembrarli, diminuirli, alienarli. Così prescrive la *Legge 23 Novembre 1819.* Il dignitoso ufizio di cui è rivestito un Notajo non permette che viva in uno stato di bisogno, mentre è chiamato dalla legge ad essere il depositario della fede pubblica, a spegnere, a diminuire il numero delle liti, a conciliare le questioni de' cittadini, a garantire cogli atti suoi l' esecuzione delle convenzioni, a consolidare le sostanze, ad assicurare il riposo delle famiglie, a formare, per così dire, il vincolo della civil società.

201. Inoltre vi son di quelli che non hanno una proprietà piena, un dominio perfetto e perpetuo: in conseguenza incapaci di tutto l' esercizio del dritto di proprietà: risolvibile contro altrui per effetto di un patto non adempiuto, per una condizione non avverata. Ora gravata la proprietà di dritti reali a favore di un estraneo. Ora divisa tra il padrone diretto ed il padrone utile. Ora finalmente a servitù soggetta. L' usuario, l' usufruttuario, l' enfiteuta non avendo il pieno esercizio del dritto di proprietà, è chiaro che non posson disporre de' beni loro concessi, mentre limitato secondo i casi ne hanno il dritto. *L' art. 542 e seguenti delle leggi civili*; *l' art. 550 e seguenti delle stesse leggi*; *e l' art. 1678 e seguenti delle leggi medesime* determinano i dritti e doveri, che rispettivamente essi hanno.

202. Per presunzion di legge ogni fondo

si reputa libero: si ritiene come esente da ogni obbligazione, da ogni servitù. *Nulli res sua servit. Leg.* 26 *Dig. de servit. præd. urban.* (1). Ma se alcuno viene a contrarre legittimamente un debito, facendone in forza di titolo rimaner gravati i proprî fondi rustici: se il creditore abbia acquistato dritto d' ipoteca utilmente iscritta su' tali fondi, allora questi non son più liberi. Vincolati da ipoteca (2) rimangono assicurati al credito, all' adempimento della contratta obbligazione. È in forza di essa che il creditore è facoltato di farli alienare per esser soddisfatto de' suoi averi. Indivisibile la ipoteca per sua natura *est tota in toto, et tota in qualibet parte*: sussiste intieramente su ciascuno de' fondi che ne sono affetti, e su di ogni parte di essi: li siegue da per tutto in qualunque mano faccia passaggio, autorizza ad un giudizio di espropria, al pignoramento; e mette al caso il creditore di divenirne aggiudicatario (3). Vedi *l' art. 2000 delle nostre leggi civili.*

---

(1) Vedi ALCIATI *de præsumptionilus.*

(2) *Hypotheca constituitur desuper rebus, ideo dicitur jus in re, seu jus reale, vel actio realis, quia per illam non obligatur persona debitoris, sed res, et sequitur fundum, et datur contra possessionem.* Il fondamento di questa definizione trovasi nella Legge *Eos Cod. qui pot. in pign. hab.*, e nella *Leg. si fundus* §. *in vindicatione.*

Vedi GRENIER Vol. 1. pag. 72.

(3) Esempio - Mevio muore lasciando un immobile gravato da un ipoteca di ducati 100 mila. Uno de' di lui eredi paga la sua parte. L' immobile resta gravato nella totalità, come se nulla si fosse pagato.

Il creditore che abbia più fondi ipotecati ha il dritto di

203. Oltre a ciò uno de' casi di applicazione della indivisibilità dell' ipoteca ce lo presenta l' *art. 794 delle nostre leggi civili.* Ivi sebbene si prescriva che le obbligazioni ed i pesi lasciati dal defunto abbiano a ripartirsi fra i suoi eredi, pure è dichiarato che il possessore dell' immobile risponder dee sempre per l' intero al creditore che agisca non coll' azione personale, ma colla ipotecaria.

204. Dal giorno della denuncia del pignoramento (1) il debitore ch' era libero dispositore de' proprï dritti, non può più vendere i suoi immobili pegnorati: non ne può disporre nè a titolo oneroso, nè a titolo gratuito: gli è vietato finanche di conchiudere nuovi affitti senza l' autorizzazione del Giudice, inteso il creditore istante. In difetto sarebbe nulla di pieno dritto la vendita, nullo il contratto di affitto. E se osasse di far eseguire taglio di alberi, e deteriorare in qualunque modo i fondi pegnorati, potrebbe esser condannato a' danni-

---

scegliere quello che gli aggrada, onde esser soddisfatto? Sì: perchè la indivisibilità della ipoteca sussiste sopra tutti gl' immobili, e gli conferisce un tal dritto. A' siffatti principî stabiliti negli art. 2000, e 2060 Leg. civ. è consona la *Leg. 8. Dig. de distractione pignorum et ipothecarum.* Ivi sta detto » *Creditoris arbitrio permittitur ex pignoribus sibi obligatis quibus dedit distractis, ad suum comodum pervenire.*

(1) Il pegnoramento è quell' atto con cui un creditore fa mettere a disposizione della giustizia una cosa mobile o immobile del suo debitore ad oggetto di espropriarnelo per mezzo di una vendita giudiziaria, il di cui prezzo debb' esser impiegato a pagare il debito. Nella specie il pegnoramento intendesi pe' soli stabili.

interessi, ed all' arresto personale; potrebbe destinarglisi un amministratore giudiziario (1) per la sicurezza de' fondi, per la conservazione de' frutti, per la riscossione de' fitti, per lo adempimento de' pesi. *Art. 12, 16, e 23 Legge de' 29 Dicembre 1828.* -- Vedi le sagge *Osservazioni teorico-pratiche* del Sig. CAFARO su tali articoli di legge.

205. Lo stesso dotto Autore, oltre il caso dell' alienazione posteriore alla denuncia del pignoramento, di cui parla l' art. 12 di detta legge sulla espropria, enumera altri casi in cui la legge dichiara nulle le alienazioni, o permette ai creditori di domandarne la nullità. Esse sono

1. Le alienazioni fatte a titolo gratuito nei dieci giorni che precedono il fallimento.

2. Le alienazioni di qualunque natura fat-

---

(1) Consigliano la misura dell' amministratore giudiziario i casi di deteriorazione de' fondi, di recisione di alberi, in modo che il creditore non trovasse più capienza pel suo credito. Senza gravi e giusti motivi la misura sarebbe vessatoria.

Con Circolare Ministeriale de' 4 Giugno 1834 portante risoluzione sovrana, in seguito dell' avviso della Consulta generale, si è disposto.

1. Che l' Amministratore giudiziario in ogni bimestre presentasse uno stato sommario della sua amministrazione, e riconosciute le somme introitate si depositassero in una delle casse pubbliche.

2. Che in mancanza fosse l' amministratore esonerato con perdere il dritto ad ogni emolumento.

3. Che ogni compenso debba esser regolato con severità di principi in riguardo alle fatiche e merito dell' amministrazione.

4. Che i Creditori fra 15 giorni debbano mettersi di accordo per la scelta dell' amministratore giudiziario.

te dopo l' apertura del fallimento. *Art. 434 e 436 delle leggi di commercio.*

Possono dichiararsi nulle a dimanda de' creditori.

1. Le alienazioni fatte in frode de' creditori. *Art. 1120 delle leggi civili.*

2. Le alienazioni a titolo oneroso fatte fra i dieci giorni che precedono l' apertura del fallimento. *Art. 436 dette leggi di commercio.*

206. In fine, fra gli altri beni che si posseggono e si amministrano senza potersi alienare, vi sono gl' immobili costituiti in dote. L' interesse del matrimonio riclama una tal proibizione. La riclama il vantaggio delle donne stesse, *ne sexus muliebris fragilitas in perniciem substantiæ earum convertatur.* I conjugi ed i figli che ne nascono, trovano nei frutti de' fondi dotali un sostegno, un mezzo di alimentarsi, un ultima risorsa nelle sventure.

207. Il marito è il solo che tali fondi amministra. Obbligato ad usare tutta la diligenza di buon padre di famiglia impiegar dee sue cure alla conservazione di essi a farne coltivare le terre, ad assicurare le rendite tanto de' fondi rustici, che urbani. O che trascuri di garantirli dai danni, o che avvengano deteriorazioni per colpa sua, ne è egli sempre risponsabile. Egli, o i suoi eredi son tenuti di ripararli. Art. 1375 delle leggi civili -- *Leg. 17 §. de jure dot.*

208. Dallo stesso principio che il marito è l' amministratore de' beni dotali, ne segue

che durante il matrimonio alienar non possa, nè ipotecare o imporre servitù, nè compromettere in qualsiasi modo l' ampiezza o la libertà de' fondi, onde la dote è costituita (1).

209. Pur tutta volta l' art. 1370 delle nostre leggi civili autorizza i conjugi di poter alienare l' immobile dotale, allorchè col contratto del matrimonio ne è stata permessa l' alienazione. -- Malgrado il permesso di quest' alienazione convenuto nelle tavole nuziali non lice ai conjugi eseguirla indipendentemente dall' autorità del magistrato. Convien portare alla di lui conoscenza tutto ciò che siasi stabilito nel contratto; ed allora le misure da adottarsi saranno uniformi alla convenzione. Non è presumibile che voglian le parti interessate convenire di alienare o distrarre i fondi costituiti in dote, se non per un fine di vantaggio col mezzo di permuta o altro contratto, e senza qualche urgente motivo. Tale intelligenza emerge dall' art. seguente 1371.

210. *Si può parimente alienare*, dice questo articolo, *l' immobile dotale col permesso del giudice, ed all' incanto, dopo tre pubblicazioni*:

1. *Per liberare dal carcere il marito o la moglie* (2).

---

(1) Leg. 5 e 6 *de fundo dotali.*

(2) L' alienazione del fondo dotale non si dee permettere sol perchè il marito è in pericolo di essere arrestato, ma allora esclusivamente, quando legalmente si trova in carcere. *Ufizio del Proc. Gen. del Re presso la Gran Corte Civile di Napoli, in data de' 11 Ottobre 1823, superiormente approvato.*

2 Per somministrare gli alimenti alla famiglia nei casi preveduti negli articoli 201 e 203 nel titolo del matrimonio.

3 Per pagare i debiti della moglie, o di quelli che hanno costituito la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio.

4 Per fare straordinarie riparazioni necessarie alla conservazione dell' immobile dotale.

5 Finalmente quando l' immobile è indiviso con terza persona, ed è riconosciuto incapace di divisione.

In tutti questi casi l' avanzo del prezzo ritratto dalla vendita, soddisfatti i bisogni riconosciuti, rimarrà dotale e verrà come tale impiegato a vantaggio della moglie.

Dal riportato articolo di legge si scorge chiaro che trattandosi di alienazione di fondi dotali, richiedesi sempre il permesso del Giudice. Ciò per evitare che i conjugi abbiano ad alienarli con operazioni frodolenti in pregiudizio de' figli. Potrebbe il marito mettersi di accordo con un creditore simulato, il quale otterrebbe contro di lui una sentenza con arresto personale. Potrebbe farsi credere imperiosa la necessità degli alimenti, quando tale non fosse: potrebbero fingersi de' debiti quando non esistessero; foggiarsi rovine e disgrazie quando fossero immaginarie.

Di quante arti, e di quali rigiri non è capace la frode?!..

CAP. VIII.

DE' BOSCHI

211. Gli alberi selvaggi, che covrono un recinto di terre salde ed incolte costituiscono i boschi, i quali sono noverati fra le più pregevoli proprietà (1). L' industria umana, le belle arti, il commercio traggono da essi degl' immensi vantaggi. I copiosi legnami di ogni specie che i boschi somministrano, sono utili fra le mani non solo del carpentiere e del falegname, che dello scultore. Servono del pari ai lavori di lusso e di economia, ai comodi ed ai piaceri della vita, alla costruzione degli edifizi, degli stromenti aratorî, de' cocchi, delle ruote, de' bastimenti; e necessarî si rendono pel consumo giornaliero del fuoco presso le famiglie del nobile e del plebeo, del ricco e del povero.

212. Ne' tempi i più lontani eran sacri i

---

(1) Bosco da *cima* o di *alto fusto* è quello composto di alberi che forniscono il legname da opera.

Bosco *ceduo* o a capitozza è quello vestito di arbusti ed alberi che non si lasciano crescere, ma si allevano a *capitozza* per ottenere legna da bruciare.

L' annosa quercia supera tutti gli altri legnami negli usi della marina -- Il castagno supera la quercia nell' armatura degli edifizi. È rimarcato, che questo non soggiace al tarlo come la quercia.

Gli alberi destinati ad affrontare i flutti del mare, o a sostenere i pesanti edifizî, debbono giungere all' ultimo periodo di grossezza e robustezza. Si posson a tal riguardo contare i loro anni da 100 a 150, da 200 a 300 anni.

boschi alle divinità tutelari. Gli dei silvavi così detti vi presiedevano. Circondati da prestigi ispiravan rispetto, ed esigevano una specie di culto dalla ignoranza de' popoli. La quercia è l' emblema della grandezza e della forza. Il suo albero fu anticamente consacrato a Giove: le sue foglie eran destinate a coronare le virtù civiche e militari. Sotto l' ombra delle querce i Greci rendevano oracoli, ed i Druidi cantavano inni (1).

213. Non vi fu nazione incivilita, non vi fu governo, che tenuti non avesse degl' incaricati per invigilare sulla conservazione de' boschi.

214. Salomone edificò il famoso tempio con i cedri e gli abeti del Libano, che gli vennero accordati da Hiram Re di Tiro. Neemia ottenne dal Re Artaserse gli ordini per Asaf guardia delle di costui foreste, onde gli somministrasse tutti i legnami necessari alla riedificazione di Gerusalemme.

215. Aristotele considerò in ogni ben regolata repubblica la necessità delle guardie forestali da lui chiamate *sylvarum custodes*.

216. In Roma avevano i Consoli una particolare vigilanza sulle foreste, come un og-

(1) Della quercia vengon così elegantemente descritti i pregi da Virgilio

.. .. Quæ quantum vertice ad auras
Æthereas, tantum radice ad tartara tendit:
Ergo non hyemes illam, non flabra, neque imbres
Convellunt: immota manet, multisque per annos
Multa virum volvens, durando sæcula vincit.
Georg. lib. 2.

getto di pubblica amministrazione. Ciò diè motivo al cantor Mantovano di dire » *Si canimus sylvas , sylvæ sint consule dignæ.*

217. Non meno nel nostro Regno si è visto , che la economia de' boschi e delle selve ha da tempo in tempo attirata l' attenzion del Governo. Diverse disposizioni emanate sull' oggetto rimontano all' epoca del 1749 ; ed è noto il celebre Bando della Regia Camera della Sommaria del 6 Febrajo 1759 , con cui fra l' altro si prescrisse di non dissodarsi i boschi , col divieto anche a' particolari che li possedevano di ridurli a terreni seminatorï. Fu allora vietato specialmente di recidersi gli alberi di querce , e le altre specie di alberi atti per costruzione di navi e galere. Si pose finalmente un freno alla licenza di bruciare recidere e di estrarre fuori regno i legnami.

218. La importanza che gli alberi vantano nella natura : il posto distinto che occupano fra le piante, la moltiplice utilità che per tanti usi se ne ritrae , impegnar dovrebbero i proprietari attuali ad una cura maggiore pei boschi , di quella che in generale non vi hanno. Questa parte interessante di agricoltura , congiunta alla pastorizia , riclamava in questo bel suolo dall' umana industria un miglior destino. Un Principe saggio e benefico la fece in fatti risorgere al prisco onore. Ai 21 Agosto 1826 Francesco I. emanò la Legge , che regola ora con tanta saggezza l' uso de' boschi. Provvida legge che mentre pone un argine all' altrui

avidità di recidere e diradare gli alberi, e di dissodarne le terre, specialmente quelle situate in pendìo, accorda de' privilegï ai proprietari, ed addita loro i mezzi di volgere ad utilità le proprie terre, che lungi di esser messe a guasto da copiose pioggie, fosser da queste fecondate!

219. Quante ragioni non han mosso l'animo di Principe sì benefico ad emanar questa legge!... Quanta gratitudine attestar non gli debbono i popoli delle due Sicilie!... D'oggi innanzi si vedranno, se non del tutto scomparsi, diminuiti i torrenti che una volta scorrevan gonfii senza freno dalle vette di una denudata montagna a devastare colle alluvioni i campi e gli edifizï: gli allagamenti sconvolgere i seminati e le tenere piante: i laghi e ristagni ingojarli: le ghiaje e macigni schiacciarli e distruggerli. I boschi, mercè le cure di chi è alla testa dell'amministrazione in questa Provincia, migliorando nell'aspetto cominciano a frondeggiare a rinfoltirsi. Gli alberi non più tocchi o meno danneggiati dalle scure acquistano maggior vigore, e ad ingermogliare incominciano le nuove piante in quegli spazii, che vi rimanevano vuoti. Migliorare sempre più la condizion del suolo con nuove piantagioni: assicurarne la solidità con muri a secco e palizzate ove maggiore è il pendìo e facile lo scoscendimento, son mezzi co' quali si giunge a contener le acque piovane quando più copiose cadono, ed a salvare da guasti incalcolabili i sottoposti terreni.

220. Lusinghiero è poi il vedere come i boschi appartenenti ai Comuni, ai Luoghi Pii, alle mense Vescovili, alle parocchie e ad ogni corpo morale abbiano il vantaggio di essere sotto la vigilanza ed immediata protezion del Governo. Godere di simil favore le selve i boschi e le terre salde de' particolari !... Modificata la legge de' 18 Ottobre 1819, ogni dritto di esazione a pro della Real Tesoreria si è abolito. La ingerenza della Direzion generale oggi si limita alla semplice vigilanza per la conservazione e miglioramento de' boschi, o de' corpi morali laicali o ecclesiastici. Son lasciati i particolari proprietarï nel pieno godimento de' loro boschi, delle selve e delle terre salde. Anche per essi la ingerenza della Direzion generale è limitata alla sola vigilanza, ed a dinunziare ed impedire per mezzo delle autorità amministrative ogni sboscamento o dissodamento anche il più lieve. -- Misure legislative quanto salutari, altrettanto preventrici, atte ad allontanare ogni danno, che l' altrui mano ardita o quella dello stesso proprietario recar potesse alla sua proprietà. Misure che rifluiscono tutte a vantaggio de' sudditi in generale.

221. La legge de' 21 Agosto 1826 nel suo preambolo non solo, che in ciascun articolo che la compone, offre il monumento il più parlante della sapienza e generosità del Principe che la dettò a suoi popoli. Ivi in ogni detto si mostra un Genio Sovrano che mentre comanda, persuade: ivi egli promuove e rende

sensibile in un tempo il privato ed il pubblico vantaggio.

222. Non essendosi proposto il Legislatore altro fine in essa legge, che quello di ovviare ai danni che soglion derivare da una coltura mal' intesa, ha ordinato ragionevolmente di non potersi dissodare senza permissione le terre salde, quantunque non boscose. *Art. 15 detta legge.* Con doppia ragione ha vietato di dissodarsi le terre in pendio, comunque esse fossero boscose o non boscose, dette volgarmente *terre appese.* Facili ad esser solcate dalle dirotte acque piovane andrebber soggette alle frane ed agli scoscendimenti. Ove fossero dissodate, rimarrebbero non solo esse che i sottoposti terreni esposti a' danni incalcolabili (1).

223. Venggonsi escluse da tali disposizioni le terre salde esistenti nelle ville e nei giardini di delizia, cinti da fossi o da muri. *Art. 14 detta legge.* -- Ha giustamente considerato il Legislatore che i giardini e le ville nella posizione orizzontale ed amena in cui ordinariamente son siti, non possono andar soggetti a frane, a scoscendimenti, tanto più se difesi sono da fossi o da muri. Appartenendo essi d' ordinario a proprietari doviziosi, amanti di cose eleganti e leggiadre, è da credersi con

(1) Imponente è la necessità di sostenere le terre scoscese col mezzo delle radici arboree, le quali a guisa di tanti chiodi confitti nel suolo ne ritengono fermi gli strati ad onta della gravità e della pioggia, che tendono a farle precipitare su i seminati, o sulle strade.

ragione che ne abbiano la più esatta cura, la più assidua diligenza.

224. Coll' art. 20 s' impone ai proprietari di render salde, o rimboschite quelle terre che eran tali, e che sono state dissodate dopo il 1.° Gennajo 1825; e coll' Art. 21 di rendersi semplicemente salde le terre dissodate prima del 1815. -- Con accordarsi al proprietario delle medesime il termine di due anni a fare su le terre le riparazioni opportune a scanzo de' temuti danni, si è data a lui con prudenza e saggezza la latitudine necessaria a poter tutto con regolarità eseguire. Scorso questo periodo di tempo senza essersi a tanto adempito ne resta vietata la coltura.

225. Particolar privilegio si accorda a que' proprietari che volontariamente si spingono a ridurre a boschi i propri fondi, o parte di essi. Dietro le corrispondenti rivele godranno della esenzione dalle leggi forestali, e lasciati interamente alle cure de' proprietari, de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali. *Art. 30 detta legge.* -- Ecco un mezzo di grande incoraggiamento che anima ad utile impresa, che premia l' industria, che promuove e favorisce la patria agricoltura.

226. Vien prescritto col susseguente art. 31, che i boschi dello Stato contenenti alberi di alto fusto, querce-roveri, farnie, eschi, elci, cerri, zappini, abeti, pini, olmi e faggi non possan tagliarsi se non precedente visita degli agenti della Real Marina, nel men-

tre che si dichiara di non andar soggetti a tal disposizione i boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, de' corpi morali, e quelli de' privati proprietari, sia qualunque la specie degli alberi che contengono (1). Soltanto pe' tagli de' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e de' corpi morali, gl' Intendenti ne faranno anticipatamente rapporto al Ministro segretario di Stato di guerra e marina, onde gli agenti della Real Marina possan concorrere allo acquisto del legname senz' alcun privilegio, e come si farebbe da ogni particolare. -- È notabile che in forza del citato articolo i privati proprietari al pari de' Comuni, ed altri Stabilimenti sono nella libertà di recidere alberi senza la visita degli agenti della Real Marina. Vi è di più che gli stessi particolari sono esenti dall' abbligo di rivelare il tempo del taglio, potendo essi soli liberamente recidere i loro alberi, quando il credono più conducente a' loro interessi (2). -- Il savio Legislatore nel circondare i corpi morali i Comuni di protezione e di tutela, ha voluto giovarli con age-

---

(1) I tagli ne' boschi anche per servizio delle opere pubbliche non possono farsi che in esecuzione delle disposizioni dell' Amministrazione generale di acque e foreste. -- *Ministeriale di S. E. il Ministro degli affari Interni, portante risoluzione Sovrana del 1. Nov. 1817.*

(2) I legnami di alto fusto venduti per esser tagliati si reputano mobili tra il venditore ed il compratore, avendo il taglio essenzialmente per oggetto di separarli dal suolo cui sono aderenti, e conseguentemente mobilizzarli. *Vedi* SIREY, *Osservazioni sull' art. 1622 cod. civ.* -- *Vedi pure la questione che abbiamo proposta nella prima nota della pagina 34.*

volare la vendita del loro legname agli Agenti della Real Marina in concorso di ogni altro privato, mentre ha lasciato i particolari nella pienezza de' loro dritti, e liberi dispositori delle proprietà che hanno.

227. Ove il privato proprietario far volesse de' tagli nel suo bosco (1), rinviene la norma saggiamente dettata dagli art. 35 e 37, 70. 71 e 72, riserbando almeno quindici alberi a ciascun moggio, e mettendo in difesa la parte recisa, ossia vietandone l' accesso agli animali, agli armenti.

228. D' altronde son tenuti i privati proprietari, il Sindaco di un Comune, gli amministratori de' corpi morali, e degli stabilimenti pubblici a vegliare che altri non disboschino, o non dissodino i fondi, tanto se sono proprî, quanto se sono sotto la loro custodia ed amministrazione, o designati ad esser restituiti saldi o rimboschiti ai termini dell' art. 22. Il privato proprietario del fondo disboscato, o dissodato comecchè colpevole di averlo esposto ad irreparabili danni (2), sarà soggetto all' am-

---

(1) I legni tagliati nel lato di una foresta che riguarda il Nord sono infinitamente meno combustibili di quelli della stessa specie tagliati dal lato di mezzodì.

(2) Saper prevenire e soccorrere ai progressi delle frane che minacciano di formarsi nei colli per lo smottare del terreno, è dell' arte dell' agricoltore industre, non meno che del vigile proprietario. Non si saprebbe consigliare di contrapporre un muro alla frana. A prescindere dalla spesa non indifferente, è da riflettersi che se il muro è più elevato delle terre che si staccano, queste col perenne accumulo e col peso lo rovinano: se più basso, la frana lo sormonta e si rovescia.

menda di ducati 20 a moggio, giusta l'art. 103 della Legge forestale, prescritta *nell' art. 30 delle leggi penali*, tranne il caso in cui dimostrasse di aver querelato il vero contravventore, e proseguito dal canto suo il giudizio.

229. Si ha dal primo §. dell' art. 96, che riguardo a' disboscamenti, o dissodamenti avvenuti ne' boschi e nelle selve o nelle terre salde di un Comune, il Sindaco e gli Eletti saran tenuti a pagare *de proprio* l' ammenda stessa, qualora nello spazio di tre mesi non abbiano rivelato all' Intendente le dissodazioni avvenute ed i rei, e non abbian fatto sequestrare i seminati. -- Saggio provvedimento, che colla minaccia di una pena richiama i Funzionarî del Comune alla vigilanza d' impedire, di prender conto, e di rivelare i commessi abusi.

Nell' indagarsene la cagione, facilmente si vedrà che il danno deriva dalla umidità spontanea ed interna del suolo per effetto de' gemitivi o vene di acque. Il più sicuro mezzo allora è di tagliare ad essi la via con aprire delle fogne o de' fossi d' una profondità conveniente, onde raccogliere le acque interne, e guidarle al più vicino condotto -- Se il gemitivo o la polla fosser tenui, potrebbero impiegarsi mezzi più facili, e di lieve spesa, col piantare alberi ed arbusti che colle radici tengano fermo il terreno. Fino a che però le radici non divengano forti e copiose, a contener la frana vi vogliono delle palizzate, e siepi traverse. -- Vedi Pollini nel suo Catechismo agrario.

Così a prevenire del pari le inondazioni o lo sbocco di acque pe' quali i terreni vanno ad esser danneggiati per la posizion de' luoghi, non bastano talvolta i canali lungo la estensione di essi per garantire dai guasti il proprio ed il fondo altrui. È pure in tal circostanza bene indicato di scavare su' i punti dello sbocco un largo fosso, o pozzo rivestito internamente a mattoni, ove i canali stessi portino le acque adunate.

Rinviamo il lettore a pag. 46 del presente volume.

230. Del pari gli amministratori locali de' boschi, delle selve e delle terre salde de' corpi morali e degli stabilimenti pubblici saranno condannati a pagar l' ammenda sudetta, qualora nel corso di tre mesi non rivelassero all' Intendente le dissodazioni avvenute, per potersi procedere contro i colpevoli, i di cui nomi saranno alla giustizia indicati.

231. Nell' art. *107* però si ipotizza il caso che se alcuno fosse impotente a pagare l' ammenda comminata, allora soggiacerà alla prigionia del primo al secondo grado, se l' ammenda non eccede i ducati cento; e se l' eccede alla prigionia del terzo grado. -- Vana ed elusoria sarebbe stata la pena dell' ammenda per gl' indigenti. Il legislatore con molta avvedutezza ha convertito per essi l' ammenda nella prigionia. Ha voluto che le pene fosser certe per tutti, e che niuno ne rimanesse esente, mentre agli occhi suoi tutti i sudditi sono uguali. Ha istituito poi secondo la intensità maggiore o minore del reato un sistema di proporzione penale, che forma il trionfo della giustizia (1).

---

(1) Se avvenisse che un Giudice per un fatto meritevole del minimo grado penale fissasse il massimo nella sua sentenza, potrebbe il magistrato superiore dichiararla nulla? Non mai. Tosto che il Giudice si attiene ad uno de' gradi compresi nella latitudine fissata dal legislatore non viola i precetti della legge.

Esser non dee però arbitro assoluto della latitudine. La fiducia che la legge ripone nel magistrato obbliga costui a maggiore esattezza. Uomo morale, magistrato filosofo come il considera la legge, trova sempre nel fatto la ragione onde pro-

232. Ne' reati relativi ai boschi il danno sarà valutato dagli agenti forestali, *dice l' art. 101 della legge de' 21 Agosto 1826.* Secondo queste disposizioni il valore del danno che si enuncia nel processo verbale compilato dal guardabosco dà motivo al Giudice del Circondario di profferirlo nella condanna dell' accusato. Ma convien riflettere che il valore degli alberi recisi è diverso dal valore del danno : il primo è relativo al semplice prezzo del legno , l' altro riguarda l' utile che gli alberi avrebbero prodotto al proprietario sino alla lor maturità , se non fossero stati recisi. Così si esprime *l' art. 100 della stessa legge.*

233. Per la punizione de' delitti forestali si dichiara la competenza de' Giudici di Circondario con particolar procedura. *Art. 127 130, 137, 144 detta legge.* Innanzi a loro debbonsi trasportare i delinquenti pe' reati in materia di boschi. Essi posson consegnare mediante obbligo gli animali da soma o da tiro sorpresi nel pascolo. Procedono per tali reati come negli affari correzionali , salvo le particolari eccezioni. Rimettono gli estratti delle loro sentenze ai percettori per le somme spettanti al fisco.

234. Ogni condanna porterà sempre la confiscazione degli strumenti sequestrati ai de-

---

porzionare giustamente i gradi di pena alla maggiore o minore intensità del reato. La natura dell' uomo , l' influenza dell' età , la vita abituale , le circostanze del tempo , del luogo , del bisogno entrano tutti al calcolo della sua mente.

linquenti, soggiunge l' art. 97. E quante volte per le ammende, pe' danni, e per le spese di giustizia non venisse prontamente eseguito il pagamento, a cui il reo sarà stato condannato, gli animali saranno venduti, quelli cioè addetti al trasporto in contravvenzione o sorpresi nel pascolo, per aggiudicarsene la somma in conto o in estinzione dell' ammenda, del danno e delle spese. *Art. 130 detta legge.*

235. Si aggrava poi la pena contro coloro, che commettono guasto o deterioramento qualunque nei boschi e nelle selve dello Stato, de' Comuni, de' corpi morali, de' pubblici stabilimenti, con infliggersi l' ammenda eguale al danno e la prigionia. *Art. 109 legge medesima.* Doppia ammenda congiunta alla prigionia, se il taglio e la mutilazione si eseguono sù di alberi marchiati col martello del Governo. *Art. 110.* - S' infligge in fine l' ammenda eguale al decuplo del danno col terzo grado di prigionia, se gli alberi sono marchiati per uso della Real Marina. *Art. seguente.* Oltre a ciò per tutti i reati, che commettonsi ne' boschi dello Stato, de' Comuni e de' pubblici Stabilimenti può interdirsi al colpevole l' accesso in quel luogo per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, con assoggettarlo di più a *cauzione* ed *obblighi*, ai termini dell' *art. 43 delle nostre leggi penali.*

236. Era giusto che si fosse in tali casi accresciuta la pena. Inviolabili le proprietà ap-

partenenti alla Real Corona ed allo Stato, esigono i più alti riguardi. Chi temerario vi apporta de' danni, meritamente dee riportare colla condanna una pena maggiore (1).

237. Quanta utilità i Corpi morali, ed i pubblici Stabilimenti apportano al pubblico nella estensione de' rapporti col medesimo! Ed in vero essi ispirano il più alto rispetto. Ogni offesa che in qualunque modo si fa ad essi ed alle cose loro è un oltraggio al pubblico, al Governo che li protegge, alla Legge che li garantisce.

238. Ha previsto il Legislatore, che taluno per inavvertenza, imprudenza o inosservanza de' regolamenti o per aver costruito delle calcare e carbonaje senza sufficiente cautela, ancorchè ne avesse ottenuto la permissione, potesse cagionare incendio in un bosco (2). Quindi ha sanzionato contro il colpevole l' am-

---

(1) È inibito alle Guardie forestali di far commercio di legna. Coloro che comprano legna dalle Guardie forestali conoscendoli per tali, sono per ciò complici delle Guardie. Da quel momento devono esser condannati come queste Guardie, e solidalmente con esse. — SIREY, sull' art. 1594 cod. civ. (art. 1439 Leg. civ.) — È di principio, che senza piena scienza non si dà complicità; e nei fatti improvvisi e istantanei ciascuno è tenuto di quella parte che prende nell' azione. DALLOZ, art. complicità.

(2) Le permissioni per far cenere ne' boschi, o per la costruzione delle calcare, carbonaje e forni ad una distanza minore di 400 palmi, giusta i casi de' quali si parla negli art. 113 e 114 *della Legge de' 21 Agosto 1826* si possono accordare o negare dagl' Intendenti delle Provincie, inteso l' Ispettore forestale.

Real Rescritto de' 17 Agosto 1833.

menda correzionale oltre il rifacimento del danno, colla facoltà al giudice di poter pronunziare la pena del 1. al 2. grado di prigionia, secondo i gradi della colpa. *Art. 115 della stessa legge.* Ha voluto che i Sindaci o coloro che ne fan le veci avessero il dovere di prestare in caso d' incendio in un bosco i soccorsi necessari per estinguerlo; ed ove dietro l' avviso de' guardaboschi trascurassero, soggiacere ad un' ammenda da sei a cinquanta ducati, potendo in oltre esser condannati alla interdizione, a' termini dell' *Art. 27 delle leggi penali.* Ha sancito in fine che qualcuno il quale attacchi fuoco alle stoppie prima del dì 15 Agosto, o che alla prossimità de' boschi non praticasse le precauzioni descritte negli *Art. 84 85 e seguenti della medesima legge forestale*, debba esser punito col massimo dell' ammenda e colla detenzione di polizia. -- Misure di previdenza e di saggezza: espedienti pronti ed energici, che allontanano i mali di un incendio devastatore.

239. I dinotati articoli ipotizzano il caso dell' incendio soltanto per imprudenza disattenzione o inosservanza di regolamenti.

240. Ma che si dirà se l' incendio fosse volontario e commesso con dolo? Allora la legge si arma di tutto il suo rigore. Un misfatto di tal natura involge talvolta nella desolazione e nel pianto non solo il nemico, ma benanche l' uomo pacifico ed innocente, e talvolta pure l' amico. Mezzo esecrabile quan-

to grave, altrettanto vile e di facile esecuzione, le di cui funeste conseguenze sogliono sovente sorpassare il reo fine del colpevole. Ben dovuta è al medesimo la pena de' ferri, con gradazione secondo il valore de' danni ai termini dell' *Art. 440 delle nostre leggi penali.* Giustamente poi s' infligge la pena di morte contro chi abbia commesso incendio in una casa o ricovero abitato da persona. *Art. 438 dette leggi.*

241. Per legge Romana l' incendiario doloso vien punito anche di morte. *Leg. 10 n. 23 ad Leg. Cornel. de sic. et ven.* La esecuzione del supplizio era diversamente data dai Romani, secondo la gravezza de' casi. Ora i rei eran puniti con la decapitazione, ora esposti alle fiere, ora soggettati a ritorte ed alla flagellazione. Se gl' incendï poi eran commessi per negligenza ed imprudenza, le pene eran più miti. *Leg. 12 Dig. de incend. ruin. nauf.*

242. Nulla ha lasciato imprevisto il saggio legislatore per guarentire i boschi da tutti i danni possibili. Considerevoli guasti gli animali quadrupedi apportano agli alberi de' quali pascolano, specialmente le capre. Conveniva mettere un freno agli abusi de' pastori delle nostre montagne in quanto al pascolo. Le capre non contente di cibarsi di foglie, spezzano le cime de' rami ed i teneri germogli, rodono la scorza, e sono l' esterminio de' boschi. Gli animali caprini, dice *l' art. 76*, essendo nocivi alle selve ed a' boschi, gli amministratori

cureranno che ne sia vietato il pascolo, fuorchè nei luoghi sassosi, e negl' inutili cespugli. D' altronde grande vantaggio si reca da questi animali pel latte e formaggio di cui forniscono i proprietari, e pe' teneri capretti che somministrano un cibo squisito alle mense.

243. Nell' art. *118* della ripetuta legge forestale è scritto, che chiunque, senza che ne abbia dritto, menerà animali a pascere ne' boschi, soggiacerà alla pena del primo al secondo grado di prigionia, oltre l' ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo. L' ammenda sarà decupla, oltre alla prigionia se siasi menato a pascere ne' luoghi ove il pascolo fosse stato proibito, oppure ne' semenzai (1).

244. Coll' art. *120* poi si commina l' ammenda non maggiore di ducati cinquanta contro la persona che faccia passare soltanto gli animali in un bosco in difesa, o in un semenzajo. -- Saggia disposizione che mentre raffrena energicamente l' altrui licenza, è intesa a prevenire de' danni immensi alle proprietà.

245. Il proprietario degli animali, o coloro che se ne servono, son tenuti pei danni cagionati da essi, tanto se si trovino sotto la loro custodia, quanto se smarriti, o fuggiti.

---

(1) Nei boschi di alto fusto si potrà permettere il pascolo delle capre, allorchè abbiano oltre vent' anni di vegetazione. Il bosco ceduo potrà esser pascolato, ove si avverta di elevare la capitozza a sette palmi, e quando abbiano gli alberi quindici anni. -- Dessa è una delle regole agrarie.

246. Il su citato articolo pone in tesi generale che il danno cagionato dagli animali dev' esser riportato dal loro padrone o custode. Gli animali in fatti mancando di ragione, ed essendo estranei alle sociali istituzioni, sono esenti da pena. *Art. 463 n. 3, 461 n. 12 e 13, e 462 n. 7 delle leggi penali* (1).

247. Dall' epoca onde venne pubblicata la benefica legge forestale, il nostro Governo sempre provvido, sempre sollecito a far progredire il pubblico vantaggio, ne ha inculcato non solo la esatta osservanza, ma si è volto ad eccitare vie più lo zelo de' proprietari e de' coltivatori, sino ad accordar loro de' premi per incoraggiarli a rimboschire le nude terre (2). Il primo rappresentante del governo del Re N. S. in questa Provincia, Intendente Com-

---

(1) Il proprietario di un toro, di cui conoscer doveva la ferocia, debbe riparare i danni dall' animale causati, se non ha preso tutte le misure necessarie per prevenire gli accidenti. *Vedi* DALLOZ *Vol. 2., pag. 583.*

Lo stesso pei cani. *Vedi a pag. 110 di questo volume.*

Chi senza necessità uccide, ferisce, rende inservibile o deforme un animale domestico altrui, è punito col primo grado di prigionia (da un mese a sei mesi) o coll' ammenda del doppio sino al triplo valore del danno. La uccisione con avvelenamento poi toglie al Giudice la facoltà di applicare l' ammenda. Condannerà alla prigionia, ma non nel minimo del tempo. *Art. 447 delle nostre leggi penali.*

Generalmente convien proibire, dice BENTHAM ogni specie di crudeltà verso gli animali, il che suppone necessariamente o una mancanza di riflessione, o un fondo d' inumanità.... Dev' esser permesso di uccidere gli animali, ma non di tormentarli.

(2) Ministeriale del 21 Novembre 1835, 2.° Ripart.°, 4 Carico, dell' Eccellentissimo Ministro delle Finanze.

mendator PALAMOLLA, ha rivolto con efficacia sue cure a quest' altro interessante oggetto di civile amministrazione. Egli delle terre in pendin ha chiesto un esatto conto, con farne verificare il numero dalle Guardie-generali in tutta la estensione della Provincia. Esistono già formati per sua cura gli stati (1): ha preso degli efficaci espedienti a reprimer gli abusi che gli avidi contadini fanno de' boschi: ha emanato delle ordinanze in linea di polizia per prevenirli: ha minacciato gli uni: ha incoraggiato gli altri.

248. A tanta cura di quest' ottimo rappresentante di S. M., mentre l' Eccellentissimo MINISTRO delle Finanze applaudiva, si è Questi degnato di richieder la di lui opinione circa alle qualità del compenso. Egli immantinente, onde giovare da tutti i lati questa buona Provincia, ha già proposto all' E. S.

1. Che i vacui nell' interno de' boschi e le terre incolte appartenenti allo Stato, alle Comuni, ai pubblici Stabilimenti ed ai particolari, co' loro rispettivi mezzi debbano ridursi a boschi, eseguendosi in ogni anno la seminagione di una parte proporzionata alle loro risorse.

---

(1) Una determinazione Sovrana presa da S. M. nel Consiglio ordinario di Stato nel dì 31 Marzo 1828, prescrive che avverso agli stati pe' luoghi in pendio non compete gravame giudiziario, e può solo ricorrersi al Re. -- *Vedi la Raccolta delle Leggi sull' amministrazione civile, impressa in Chieti nel 1830, pag. 246.*

2. Che i proprietari sieno eccitati a tali operazioni, con accordarsi una decorazione a coloro che avran riprodotto una data quantità di terre a boschi in un dato numero di anni.

3. Di promettersi un premio in numerario per ogni tomolata di terra rimboschita. Esso potrebbe essere di carlini 10 a tomolata pagabili nel terzo anno da che la seminagione avvenne.

4. Per penale ai proprietari inerti e non curanti il pubblico bene potrebbe disporsi, che scorsi 5 anni, ne' quali non avranno dato principio alla ripristinazione, sieno obbligati a rimboschire senza alcun premio. Tale misura non lederebbe il dilicato dritto di proprietà, poichè esso ha per limite l' utilità pubbtica, la quale altamente reclama la rinnovazione de' boschi.

5. Non sarei alieno di proporre la esenzione dal peso fondiario delle terre rimboschite per lo spazio di 20 anni. Ma siccome tale esenzione andrebbe a reimporsi su' ruoli fondiarî di ciascun anno, ed in parte sopra gli stessi proprietari, così sarebbe espediente, che si proponesse un fondo di soccorso da pagarsi dal Governo, senza l' obbligo della reimposizione.

249. Ecco come, fra le non poche agevolazioni e benefizî accordati colla ripetuta legge del 21 Agosto 1826 ai proprietari di terre in pendìo, di novelli vantaggi vengon costoro

circondati e ricolmi. Decorazioni, premii, compensi si son provocati dall' ottimo Intendente, animato dal vero spirito di promuovere il bene de' suoi amministrati.

250. Intanto vigile il nostro Governo non lascia di mira il grande oggetto di garantire le campagne di questo florido Regno da frane e scoscendimenti, mercè la conservazione de' boschi, provvedendo così al bene dello Stato, e degli abitanti nell' una, e nell' altra parte de' Reali Dominii. S. E. il Ministro delle Reali Finanze con *Circolare Ministeriale de' 10 Marzo di questo anno 1837* inculca l' osservanza degli art. 20 e 21 della legge forestale. Impone a ciascun Guardia-generale l' obbligo di rimettere mensilmente all' Ispettore uno stato che dimostri tutto ciò che si è fatto e si sta facendo per esecuzione di detti articoli, e pel rinsaldimento delle terre dissodate in contravvenzione, ai termini del *Real Rescritto de' 27 Novembre 1835*. - Più: un' altra provvida Ministeriale di S. E. il Ministro degli affari interni de' 29 Aprile del corrente anno 1837 è intesa ancora a prevenire ed a frenare i disboscamenti, e dissodamenti di terre, cui l' avidità è rivolta di taluni proprietarî non curanti il proprio vantaggio.

251. La legge forestale in somma considerata nel suo complesso mostra in ogni detto la sua eccellenza, la giustizia congiunta alla utilità. Illustrata da suoi motivi offre la pruova visibile della filantropìa e saviezza del legi-

slatore, il quale si mostra come un padre che insegna ai figli i loro veri interessi.

252. Volgendoci ora a guardare i boschi dal lato della loro coltura ; ed essendo utile far conoscere quali sieno i terreni più atti ad esser coltivati a bosco, e con quali specie di alberi, stimiamo proporre colla scorta del Sig. Pollini, e di altri insigni scrittori che per utilizzare i terreni lamosi o umidi del piano non acconci a coltivarsi a cereali a viti e ad alberi fruttiferi, vi si posson piantare pioppi, salici, tigli, ontani : che nei colli sterili e sugli erti monti meno elevati, castagne, querce, carpini, roveri, cerri, olmi, tigli, aceri ; e che su' i monti più alti possa farsi la piantagione della quercia, del faggio, dell' acero, dei pini, degli abeti (1).

253. Ma l' arte del coltivatore consiste del pari nel saper disporre un terreno a bosco ed in saperlo conservare. È mestieri, ch' egli

---

(1) La sperienza ha dimostrato che le querce ed altri simili alberi giovani piantati in buono e profondo terreno s' innalzano in ogni anno di un palmo e di un sesto sino agli anni sessanta o ottanta. Dopo questo tempo si elevano pochissimo, e presso che insensibilmente ; ma per molti anni in prosieguo ingrossano annualmente di due terzi di oncia circa.

I pioppi, gli ontani, i salici ed altri alberi di questa specie s' innalzano ed ingrossano in un tempo minore della metà di quello che abbisogna agli alberi di specie diverse ; anzi prima degli anni 18 e 20 sono perfettamente maturi.

Chi non sà di quante querce abbondano le nostre montagne, e specialmente quelle di Basilicata, di Lagonegro, di Calabria ? L' egregio Sig. Cav. Tenore Direttore del Real Orto botanico ne ha classificato 42 specie nella sua rinomata *Sillogæ plantarum vascularium floræ neapolitanæ*.

pria di ogni altro osservi la natura e profondità del terreno, onde adattarvi gli alberi opportuni. Le querce, i faggi, gli aceri richieggono la profondità almeno di cinque palmi. Due possono esser sufficienti ai pini, ai larici, agli abeti. Vuole il terreno esser lavorato nella state o nell' autunno, ed esser reso sgombro degli sterpi. Ad eseguirsi però la piantagione di un bosco di querce, di pini, di abeti non si dissoderà il terreno in tutta la estensione. Si lasceranno quà e là delle strisce o macchie di piante frutticose, per far che queste servano di difesa agli alberi quando sono giovanetti, garantendoli dal rigore del verno. Ove il suolo fosse ignudo affatto, si semineranno degli arbusti due anni prima. Si spargeranno i semi a mano covrendoli con un erpice. È d' uopo nel rincontro, spargere una quantità di semi maggiore della necessaria, poichè molti vengon distrutti dagli uccelli, dai topi e dai ghiri. Le piante nate troppo vicine serviranno al bisogno di trapiantarle altrove, onde riempiere gli spazii vuoti. Stimiamo utile quì rammentare che fino a tanto che gli alberi non siensi elevati, debbe allontanarsi da essi ogni specie di armenti.

234. Ad ottenere una piantagione regolare e vigorosa ne' boschi tanto cedui che di *alto fusto*, è utile che si esegua a file, *orientata* per quanto è possibile da levante a ponente, affinchè con tal disposizione i teneri arboscelli sieno preservati non solo dalla rigidezza

del verno, come testè abbiam detto, ma anche dall' ardor della state. L' eccessivo calore dissecca i piedi degli alberi crescenti succhiando la loro umidità. È anche util consiglio circondarli di veprai, di frutici, di spini, di sterpeti, onde garantirli eziandio dal dente degli animali. -- Regole agrarie che nelle piantagioni degli alberi in generale meritano di esser seguite, come sommamente utili.

235. Con siffatti preservativi e disposizioni si ha, al dir di Buffon, *un bosco a metà fatto, che ha forse dieci anni di vantaggio sopra un terreno coltivato..... Bisogna imitar la natura: bisogna piantare e seminare delle spine, de' cespugli che possan rompere la forza del vento, diminuire quella del gelo, ed opporsi alle intemperie delle stagioni.*

236. Si apre alla gioja il cuore del proprietario nel veder prosperare e crescere sotto i suoi occhi una ben ordinata piantagione, sollevarsi d' anno in anno le giovani querce, inverdire, ornarsi di folta chioma, e lussureggiare di copiose ghiande, pascolo degli armenti.

237. Qual contento poi, qual soddisfazione il veder diminuiti, mercè la riproduzione de' boschi, l' ammottare delle terre declivi, lo slargamento dannoso de' letti de' fiumi, l' impeto terribile de' venti, le desolatrici meteore!

CAP. IX.

VALORI DE' TERRENI. MODO DI APPREZZARLI

238. Un suolo felice che tutto dia con lieve soccorso dell' uomo : un clima temperato che regni nell' atmosfera con un grado presso che costante tra il caldo ed il freddo, la vicinanza e la elevazione sul mare, l' altezza e posizione di adjacenti colline, i venti che vi spirano con una data frequenza, son desse appunto quelle circostanze locali che sogliono per lo più influire alla fertilità de' terreni, all' aumento del loro valore, alla ricchezza e prosperità nazionale.

239. Il suolo ed il clima di questo Regno delle due Sicilie par che sieno stati dal gran Motore della vegetazione destinati a farvi prosperare ogni genere di coltura. È qui dove la dolcezza dell' aere, ed un fertilissimo suolo offrono vasto campo al genio de' proprietari ed alla industria de' coltivatori : dove prodiga la natura favorisce anzi accelera lo sviluppo delle piante, la maturità de' frutti, e dove copiosa e sempre più crescente è l' abbondanza de' prodotti.

240. Se si scorrono d' ogni parte le provincie del nostro Regno, ognun vede che son rari in tutta la loro estensione que' terreni che quantunque inaffiati dal sudore degli abitatori si mostrano ingrati alla coltura. Vi son di quelli sì fertili che nelle ricolte superano le al-

trui speranze. Vi son degli altri, ne' quali la generosità della natura è in proporzione della industria di coloro che li coltivano. Ciò non ostante non può negarsi che alcuni di essi giacciono o mal coltivati o negletti. Quindi i diversi gradi di bontà de' terreni. Quindi le diverse valutazioni risultare a misura delle combinate azioni della natura e della industria, della maggiore o minor forza produttiva del suolo, e del travaglio più o meno assiduo dell' uomo.

241. La fertilità di un fondo conosciuto in ragione dell' abbondanza delle ricolte, dello stato vegeto degli alberi, e della qualità della terra molle presso che nera vegetabile (1), altrimenti terriccio (2) tanto più supera ogni altro per eccellenza, quanto abbia quantità di

---

(1) Virgilio parlando delle qualità di un buon terreno atto a produrre grani, cita tra gli altri indizî il color nero. Questa opinione cui fanno eco scrittori antichi e moderni, è confermata dalla sperienza. Il color bruno nello strato superficiale di un campo, la cui terra soffice leggiera è facile a stritolarsi colla zappa, è riguardato generalmente come indizio di fertilità maggiore o minore, a proporzione che questo strato a maggiore o minor profondità si estende.

Nigra fere et presso pinguis sub vomere terra
Et cui putre solum (namque hoc imitamur arando)
Optima frumentis.

Virgil. Georg. II. v. 203.

(2) Terriccio — Misto di sostanze diverse animali e vegetabili passate a putrefazione, ossia ad una spontanea dissoluzione ne' loro elementi. Decomposti gli steli, le frondi, le spoglie di animali vanno a fecondare quella terra stessa da cui avevan tratto alimento. Terriccio altrimenti *Umo* è pur chiamata la terra vegetabile.

carbonio, e meno contenga di sabbia, di silice, di argilla. Ma distinguer conviene la fertilità intrinseca assoluta dalla relativa, in quanto ai prodotti di cose utili, di que' generi necessarî all' umano sostentamento: che giovevoli si rendono all' uso della vita: che di facile circolazione e vendita promuove l' industria, le arti ed il commercio. In fatti un terreno ancorchè naturalmente fertile alle produzioni di piante palustri, sarebbe mai pregevole se fosse incapace affatto a produrre le fruttifere e cereali?

242. É generalmente conosciuto che oltre la naturale fertilità del suolo, la sua esposizione verso la parte più calda della zona temperata è la più favorevole alle produzioni agrarie. Il calore è l' anima della vegetazione (1). Per l' opposto la posizione elevata in una temperatura troppo rigida si rende alla vegetazione contraria. Ma que' terreni che hanno de' gradi di fertilità, che trovansi in sito ameno alquanto elevato di fronte a mezzogiorno, o che forse meglio ancora hanno l' aspetto verso il punto medio tra oriente e mezzogiorno, son quelli che godono del massimo vantaggio. Noi crediamo che il vero punto favorevole sia quello in faccia al *sud-est*. Con tale esposizione i terreni vestiti di seminati e di piante godono de' primi raggi del sole allorchè spunta, e ne ricevono

(1) *Opportunus ager tepidos qui vergit ad æstus.*
VIRGIL. Georg.

gradatamente il dolce influsso. Dopo il bujo e l'umido della notte vengono essi sul mattino rianimati dal calore e dalla luce; laddove i terreni volti interamente a mezzogiorno sono per dir così sorpresi in un istante e sferzati dai raggi più potenti del sole che adugge o fa appassire le tenere piante bagnate ancora dalla brina notturna.

243. Niega natura i dinotati vantaggi a que' terreni che giaccion rivolti alla parte opposta del Nord. Non sì presto riscaldi dall'influsso del sole che obliqui raggi tramanda, rimangono in uno stato più lungo di umidità. Spesso abbattute restan le piante all'urto de' venti, e bersaglio divengono delle tempeste. Illanguidite al gelo delle brine il loro germoglio si ritarda, e non producono che insipidi scoloriti e scarsi frutti (1).

244. Aumenta o decresce il valore del terreno secondo che si trovi in più o in meno felici circostanze fisiche ed economiche. Oltre i vantaggi che risultano dalla esposizione de' terreni a più favorevole punto celeste e dal numero corrispondente delle braccia che li col-

---

(1) Le paludi, le brughiere, avverte il ch. MELCH. GIOJA, i torrenti disarginati, le numerose capre, i liberi pascoli ec., sono segni di agricoltura imperfetta. D'altronde la irrigazione, i prati artificiali, le profonde arature, la chiusura de' poderi, il bello aspetto de' bestiami, i gelsi, i vini rinomati, le doppie raccolte annuali nello stesso campo, il prodotto del frumento al di là di cinque sementi, le lunghe affittanze..... sono segni di agricoltura che si avvicina alla perfezione.

tivano, è molto da calcolarsi la prossimità a città popolose, a porti di mare, a fiumi navigabili, a luoghi di fiere e di mercati, a strade comode e rotabili. Per l' opposto lungi da questi siti, e privi de' medesimi vantaggi non posson vantare un medesimo valore. Considerar si debbono i luoghi di spaccio e di vendita come tanti centri da cui si diramano le vie più o meno brevi per la circolazione de' prodotti, i quali sieguono la misura stessa di proporzione che si applica al valore de' fondi. È chiaro che tanta maggior quantità di generi si smaltisce, per quanto maggiore è il numero de' consumatori, e quanto più vicini sono i luoghi abitati, ove pronto è lo smercio.

245. Il non avere il terreno una corrispondente profondità, ossia quello strato terroso o terra vegetale che resta immediatamente al di sotto della superficie, è una circostanza che il fa diminuire di valore, comunque sia bene esposto e fertile nella superficie istessa. I tufi, i sassi sottoposti ed anche la pura argilla impediscono che il terreno venga profondamente solcato. Negato a dare alimento ai grandi alberi, ne dà anche poco alle radici delle stesse piante. Queste non potendo succhiare da sotto gli umori estendono le radici lateralmente. Quindi la sfera di attività di ciascuna pianta vien ristretta: quindi la produzione imperfetta e tanto meno sviluppata per mancanza di succhi sufficienti, laddove un terreno più profondo, in parità di circostanze produce

delle piante più feraci, più vegete, e delle messi più dense.

246. Evvi di più che i terreni dotati di terra vegetale in una data profondità sono meno esposti ai danni alternativi della umidità e della siccità. Al cader della pioggia i loro pori l' assorbiscono in più copia e quasi tutta la ritengono, laddove que' terreni che hanno al di sotto la sterile argilla e gli strati brecciosi, fanno rifluir l' acqua nella superficie e la rendono fangosa (1).

247. In pari circostanza un terreno esposto a' danni delle alluvioni, gravato di servitù di passaggio o di pascolo, ed intersegato da strade private o pubbliche, può mai paragonarsi ad un altro che si goda assolutamente libero? Quel fondo da cui scaturisca viva sorgente: che abbia un molino ed un casino abitabile: che sia chiuso da siepe: che abbia buoni ed onesti confinanti, sarà mai riputato di ugual valore al confronto dell' altro che non ha gli stessi vantaggi? Lo sarà del pari quello ch' è aperto da ogni lato, e circondato disgraziatamente da vicini pericolosi e di mala fede?

—

(1) Per assicurarsi della maggiore o minor profondità di un terreno, anzichè servirsi della zappa, o della vanga, è meglio indicato l' uso della trivella, famigliare stromento che sogliono adoperare i cavatori di terra, di carbon fossile, e di miniere.

Giova del pari esaminare le sponde de' fossi, laddove la terra caduta lasci scoverti gli strati interni.

248. Il Perito (1), quell' uomo dell' arte che riunisce alla probità la conoscenza delle cose, di cui può dar giudizio; e che con fiducia è incaricato di valutare i fondi dell' una e dell' altra specie sudetta si penetrerà della importanza delle sue operazioni; quindi non tralascerà d' ispezionarli attentamente da tutti i lati: di conoscere del terreno le qualità intrinseche ed estrinseche più o meno favorevoli; metterle in rapporto fra loro, e con diligente disamina farne risultare un esatto giudizio.

---

(1) I periti agrimensori, gli architetti quando erano molto versati nella geometria e nelle scienze matematiche, le quali fiorivano ai tempi di AUGUSTO, venivan ricolmi di onori, e tenuti in grande riputazione dal pubblico. Tanto si raccoglie da VARRONE a Lib. 3. c. 52., e da PLINIO nell' Epist. 10 - Godevano della immunità personale, e della esenzione dai pubblici pesi, per le Leggi *1. et 2. Cod. de excus. artific.* » *itaque immunitatibus gaudeant.* E DOMAT nelle leggi civili al Vol. 3. lib. 2. fa avvertire che in varî testi antichi la parola di giudici ed arbitri è attribuita ai periti; e cita la Leg. 2. *§. 1. L. 3. et 4. Dig. fin. regund.* Finalmente dalla Leg. 1. *Dig. si mensor* si raccoglie che quello ch' essi ricevevano in compenso delle loro operazioni era somministrato non a titolo di mercede, ma di onorario. *Id quod datur eis ad remunerandum dari, et inde honorarium appellari.*

Riputati e tenuti in pregio anche presso noi sono i buoni Periti e gli Architetti. Essi son decorati di laurea, in virtù del *Real Decreto de' 27 Dicembre 1815.* Possono esser muniti anche di sola Cedola, dietro esame. Scritti all' albo presso i Tribunali e le G. Corti, sono essi esclusivamente adibiti in oggetti di perizie. Non essendo il loro ministero forzoso, non possono essere per affari civili astretti all' adempimento delle operazioni loro commesse se non dopo la prestazione del giuramento, che dimostri averne accettato il mandato. — Diversamente negli affari penali.

Negli atti di giuramento, e nei rapporti de' periti agrimensori, architetti, o ingegneri debbe farsi menzione della cedola o laurea che hanno. Chi vi contravviene sarà punito con multa di ducati sei. *R. Decreto de'* 8 *Dicembre 1833.*

249. Assicurarsi della estensione de' terreni è anche delle principali cure del perito un importante oggetto. Vi son di quelli che giacciono in perfetto piano o in dolce pendìo. Vi son degli altri che avvallati o montuosi presentano una superficie sinuosa, irregolare. Dietro questi differenti dati sorge un dubbio. Sono o pur nò gli ultimi terreni per ragione di tali sinuosità ed avvallamenti di maggiore estensione de' primi? In altri termini, si debbe o nò attribuire al terreno inclinato, in parità di circostanze, una produzione uguale a quella che si attribuisce alla corrispondente base orizzontale?

250. Una quistione è questa per la quale sono discordi da lungo tempo gli scrittori.

Fabroni (1), Duhamel (2), Chomel (3), Lachapel (4), e con costoro altri più moderni sostengono che il prodotto de' primi terreni non possa esser maggiore de' secondi: che la misura della estensione tanto nella superficie degli uni che degli altri debba farsi sempre orizzontale, qualunque sia la conformazione accidentale della superficie apparente. Adducono la ragione col dire che tutti i vegetabili crescendo conservano un perfetto perpendicolo all' orizzonte: che da tal legge risulta che la sola

---

(1) Dissertazione sulle teorie delle stime de' terreni.

(2) Traité de la culture des terres, chap. 8.

(3) Dictionnaire économique.

(4) Instructions de géométrie, problème 89.

estensione orizzontale e non la superficie naturale considerar si debba nella valutazione del terreno. Aggiungono a ciò che comunque avvallato o montuoso sia un podere, esso non può dar luogo a maggiore o minor numero di gambi di grano, o steli arborei, di quello che capirebbe nel piano, il quale ne forma la base; come appunto sù d' un triangolo non può alzarsi un maggior numero di perpendicolari dalla base al vertice, di quello che possa alzarsene su la stessa sua base.

151. D' altra parte Plinio il naturalista (1), Bernardino da S. Pietro (2), Tellés d' Acosta (3), Thraer (4), Dralet (5) sono di contrario avviso. Dicon costoro doversi ritenere per massima incontrastabile nelle stime, che la produzione suscettibile su la superficie inclinata sia maggiore di quella della sua base orizzontale, in parità di circostanze.

152. Al parere di questi ultimi Autori si appiglia il chiarissimo Melchiorre Gioja nel suo nuovo Prospetto delle scienze economiche (6). Ne riportiamo le identiche parole.

1. » *Opponendo paragone a paragone diremo, che sopra un anfiteatro a gradinate*

(1) Lib. XVII. cap. 12.

(2) Etudes de la nature. Tome 1.

(3) Instructions sur los bois de marine.

(4) Principes raisonnés d' agricolture, Tom. 1.

(5) Description des Pyrénées. Tom. 1.

(6) Vol. 6. pag. 260 a 262.

si possono regolarmente collocare più persone di quello che sopra a base di esso. Debbesi dire la stessa cosa degli steli, degli arbusti, degli alberi, che su i colli innalzandosi gli uni su gli altri possono essere più vicini, senza che i loro rami s' intralcino a vicenda; quindi PLINIO *parlando delle piantagioni di alberi, dice*: Jam per se colles minora quærunt intervalla ».

2. » *Siccome la superficie inclinata è più estesa della superficie orizzontale, quindi le radici delle biade e delle piante hanno, per così dire, a loro disposizione maggior materia vegetale, ed estendendosi in tutti i sensi nelle di lei viscere, possono trarre maggiore alimento; il che equivale a dire che può crescere il loro numero senza danno di alcuna* ».

3. » *Le biade e le piante non succhiano l' alimento dalla sola terra, ma per mezzo degli organi sparsi su la superficie inferiore delle loro foglie; lo succhiano anche dall' atmosfera. Ora la massa atmosferica da cui possono trarre alimento le biade e le piante, è maggiore sul colle che sul piano* ».

4. » *Ciò che si dice dell' aria debbesi dire della luce. Gli alberi sui colli si privano meno di questo elemento necessario alla vegetazione, che in pianura. Dunque di due terreni, l' uno inclinato, l' altro piano, il primo potrà contenere un maggior numero di alberi; o se il numero ne è uguale, gli al-*

beri del primo meglio nodriti, saranno più vigorosi di quelli del secondo ».

153. Noi non sappiamo disconvenire dal sentimento di Gioja, sembrandoci come il più ragionevole il più consono al fatto ed alla natura delle cose, tanto più che poggiato sull' autorità di Plinio. I colti e giudiziosi proprietarî potranno co' loro lumi, e colla scorta della sperienza determinarsi a scegliere de' due metodi di misura il migliore.

154. Per oggetto di un regolare e giusto apprezzo di un predio rustico è mestieri che i periti si versino a conoscere non solo la sua intrinseca bontà, ma del pari la rendita annuale de' frutti di cui è ferace, e la qualità di essi: norma che si vede anche tracciata dalla Legge 3. *si quos*, *Cod. de rescind. vendit.*, ove è detto mettersi a calcolo *rei qualitas*, *et fructuum quantitas.* La stessa norma vien data dall' altra Legge *si fundus 94. Dig. de legatis*, *primo excusso prætio secundum redditum.* Ma la rendita de' frutti che tanto più è abbondante, quanto più fertile e ben coltivato è il terreno, ragguagliar si dee non solo sù quello che in tempo dell' apprezzo si osserva esistente, ma sù quello, che se ne potrebbe percepire con migliore e più regolare coltura, avuto riguardo alla sua attitudine per la produzione. *Arg. Leg. 13. Dig. de reb. eor. qui sub. tut. sunt. Si fundus sterilis vel saxosus ec.*

155. Il metodo di riunire i prezzi di un

decennio e trarne la media proporzionale è quello che più si avvicina alla giustizia, poichè fondato sulla sperienza che alla fine di un un dato numero di anni i raccolti si compensano. In tal caso nel coacervo non si porrà a calcolo nè l' anno di penuria, nè quello di una sovrabbondante raccolta. Metodo generalmente applaudito che l' uso costante ha ritenuto, e che si vede prescritto dalla *Leg. 63 ad L. Jul. et Pap. §. ex loco et tempore rerum prætia variantur, et carestia quæ modico tempore fuerit non inspicitur.* Lo stesso Real Decreto de' 10 Giugno 1817 relativo alla nostra contribuzione fondiaria ha ritenuto il medesimo principio di equilibrio in un periodo di tempo, mentre ha sanzionato il coacervo decennale per termine medio del valore imponibile de' fondi rustici.

256. Questo medesimo Real Decreto del 1817 prescrive che debba il perito, nel valutare il fondo, purgarlo del quinto della rendita imponibile moltiplicata venticinque volte pe' fondi rustici, e venti per gli urbani. Ciò per ragione del peso fondiario il quale è inerente al fondo che induce diminuzione nel suo valore. Quindi la necessità d' informarsi della contrada o tenimento del Comune, ove il fondo è sito per ragion di tal peso, ed esaminarne il Catasto. Il peso fondiario su i terreni è rispettivamente calcolato in ragione del quantitativo della massa degli agrarï prodotti nelle località rispettive.

257. Conosciuta pertanto la estensione del terreno colle regole dell' arte (1), e riportata a quella misura che l' uso de' luoghi addita sotto la denominazione di tommolo (2), o di moggio (3): analizzata la natura, la esposizione, le circostanze locali del terreno istesso: numerati gli alberi che lo rivestono: classificati i medesimi secondo la loro età, il loro stato, e 'l modo onde son coltivati e mantenuti in giusta regolare distanza: considerate le scaturigini o corsi di acque perenni o temporanei, copiose o scarse, limpide o terrose, potabili o

---

(1) Per misurare la estensione del terreno, dice saggiamente il Sig. Morra nella sua Analisi sul prezzo de' beni, che tra gli strumenti geodetici sono più comuni la *Squadra*, la *Tavoletta pretoriana* o *Plancetta*, *il Semicerchio di campagna* e la *Bussola graduata*.

La Squadra vale ne' terreni piani o poco declivi, sfolti di alberi.

Gli altri tre strumenti giovano alla misusa de' terreni montuosi, scoscesi, folti di piante, ove la *Squadra* è di malagevole uso attesa la difficoltà di protrarre i raggi visuali interrotti dalla ineguaglianza del terreno, e dall' ingombro di alberi

Ma la *Plancetta* offre il vantaggio della pianta geometrica sul luogo, che porta la facilità del confronto alla figura del terreno; per cui l' uso è frequente presso gli architetti, e preferibile al semicerchio, ed alla bussola.

(2) Il tommolo o tommolata di terreno si compone di 400 canne quadrate. Ogni canna lineare è composta di palmi dodici: quadrata è di 144 palmi. Ogni tommolata si divide in quattro quarte, ciascuna di 100 canne. Ogni quarta in sei misure, ciascuna misura di 16 canne e due terzi. — Si divide ancora la tommolata in 16 coppe, composta ciascuna coppa di canne 25 quadrate.

(3) Moggio Napolitano detto ancora *tommolo* si divide in passi, e passitelli. Esso è di trenta passi lineari: quadralo offre il risultato di passi 900. — Ogni passo è di trenta passitelli: ogni passitello si compone di palmi 7 1/3.

non potabili, capaci per la irrigazione, e per l'uso degli animali, il saggio perito tutto valuterà in rapporto al frutto che dalle terre, dagli alberi e dalle acque sia presumibile ottenersi. Non meno ei porrà a calcolo le eventualità possibili, la spesa occorente pel trasporto delle frutta ne' luoghi di smercio e di consumo. Detratte dall' ammontare del prodotto' il contributo fondiario ed ogni altro peso insito al fondo: dedotto il sesto dalle fabbriche rurali per la manutenzione, ciò che rimane costituisce la rendita netta e reale del fondo medesimo: rendita che elevata a capitale a ragione del 5 per 100, darà il valore ricercato del fondo.

258. Sovente avviene che apprezzar si debba un fondo enfiteutico, quando l' enfiteuta voglia alienare il suo dritto, e 'l padrone diretto brami esser preferito alla vendita, per *l' art. 1693 delle leggi civili.* Obbligo di costui in tal caso è di soddisfare il prezzo del dominio utile, *articolo 1691 dette leggi.* Il prezzo allora sarà l' istesso valore corrente del fondo, ma depurato dal canone e dal peso fondiario. Essendo volontaria la vendita che fa l' enfiteuta, giustizia vuole che costui nulla perda di quell' aumento che la sua industria e i suoi sudori han prodotto al fondo migliorato. È il padrone diretto allora simile ad un compratore estraneo. Ei soddisfar ne dee per intero il giusto valore.

259. Non così quell' enfiteuta che lungi

di migliorare il fondo lo abbia deteriorato, oppure che senza il consenso del padron diretto abbia venduto il suo dritto. Costretto a rilasciare il fondo per devoluzione non può conseguire che il minimo tra lo speso ed il migliorato, mentre la legge ha voluto in questo caso punire la di lui mala fede.

260. La legge permette del pari potersi le migliorie compensare colle deteriorazioni *art: 1703 delle nostre leggi civili.* -- Sembra a primo aspetto di non potere un tal caso verificarsi. Nella esistenza della deteriorazione par che si escluda l' idea di miglioramento. Ma la legge ha tutto preveduto, mentre ha considerato di poter avvenire che il fondo si deteriori dopo di essere stato migliorato; e che le deteriorazioni pareggino, o sieno di maggiore o minor valore delle migliorie che si eran fatte.

261. Ma se la devoluzione avvenga per esser finita la durata prefissa all' enfiteusi, qual sarà il valore delle migliorie che percepirà l' enfiteuta? Sarà questo calcolato da' periti secondo l' aumento che vi sarà nel tempo della restituzione del fondo, salva sempre l' osservanza de' patti in contrario. *Art. 1703 delle nostre leggi civili.*

262. L' antico Foro riconobbe la stima delle migliorazioni nelle due rubriche *prout impensum*, e *prout melioratum.* Le nuove leggi l' han ritenute per esser coerenti alla natura della cosa. La rubrica della spesa consiste nel prezzo naturale o intrinseco delle opere

fatte dall' enfiteuta. Quella del miglioramento consiste negl' ingrandimenti fatti ad un fondo per renderlo migliore e più pregevole.

263. Le migliorie su terreni intender si debbono colle loro eccezioni e limitazioni. Non van compresi fra essi indistintamente tutti i prodotti agrarï non suscettivi di aumento, non le derrate, non i foraggi, non le erbe che la fecondante forza del suolo produce. Non le spese di coltura e di manutenzione, non quelle riputate voluttuose fatte per semplice abbellimento, per delizia o per amenità. Risultano le migliorie dalle nuove e regolari piantagioni di alberi e di viti che aumentano il valore del fondo, da i nuovi edifizï eretti nel fondo istesso, da una nuova fabbrica necessaria o utile aggiunta all' altra esistente nel tempo della concessione, o finalmente nella ricostruzione di quelli caduti o minaccianti rovina.

264. Confrontarsi lo stato antico degli alberi collo stato presente: assicurarsi degli esistenti al tempo della concessione e di quelli posteriormente impiantati: vedere la differenza dell' età degli uni e degli altri: trarne il valore sul numero eccedente e calcolarlo secondo la rendita effettiva ed i prezzi ricorrenti, ecco la giusta norma per desumere il divario delle spese, l' ammontare ed il prezzo delle migliorie. Quindi la necessità non solo di numerarsi gli alberi ne' contratti di enfiteusi o di fitto, ma di fissarsi la loro età, il loro stato, la

loro natura, la loro specie. Di che mai non è capace l' astuzia degli uomini, e specialmente de' contadini? Non è nuovo che siensi recisi de' grandi alberi e siasi ardito poi sostituire ad essi delle picciole piante della stessa specie per farne rilevare uguale ed esatta la numerazione al proprietario del fondo. Costui intanto rimane privo degli alberi adulti, de' quali era già assicurata la vita il crescimento la floridezza, conosciuta la qualità, venuto in essere il frutto.

265. Non solo gli enfiteuti, ma anche i fittajuoli se sono abilitati con iscrittura a migliorare il fondo, han dritto a ritenerlo fino a che non sieno soddisfatti delle migliorie che vi avessero fatte (1). I fittajuoli nel rincontro figurano da venditori delle migliorie, e come tali non posson esser astretti alla restituzione del fondo, senza godere dello stesso vantaggio. *Art. 1458 delle leggi civili.* Essi ritengono la cosa *quasi pignus*, siccome si esprime la Leg.

---

(1) L' affitto de' beni rustici per un decennio equiparandosi all' enfiteusi dà dritto al fittuario di pretendere le migliorie *prout melioratum*, e di ritenere il fondo fino a che non ne sia soddisfatto.

Perchè tanto l' affitto che la colonia a lungo tempo, per dritto costante ricevuto nell' antico Foro costituiva un *jus in re* a pro del conduttore. *Leg. 1. §. 3, Dig. de superfic.*, dritto simile all' utile dominio che l' enfiteusi produce nell' enfiteota, Donell. comment. lib. 9. cap. 13. De Marinis resolut. lib. 1. cap. 341; e perchè chi possiede un fondo, e vi rappresenta il *jus in re*, quantunque risolubile e di temporanea durata, ha dritto di esser pagato delle migliorie secondo il loro valore al tempo della restituzione del fondo, e non già nei termini puri del *prout impensum*. --- Decis. della Corte di Lanciano de' 25 Nov. 1814. -- Catalani Vol. 2. p. 26.

13 Dig. de act. empti venditi. Argom. dell' art. 1595 *dette leggi.*

266. Spesso i Magistrati nel corso di un giudizio trovansi nel caso di dare a' periti l' incarico di riconoscere e valutare i danni trovati esistenti su gli alberi: danni che or si vogliono attribuire alla colpa, ora alla negligenza, ora alle naturali meteore. Di quì la necessità che i periti, onde distinguerne a chiarezza gli effetti debbono esser forniti delle naturali e meteoriche cognizioni; ed è ben da credersi, che niuno de' Magistrati civili e penali le ignori. Sarebbe anzi opportuno che i periti non solo, ma i proprietarï tutti non ignorassero la fisiologìa e patologìa de' vegetabili e delle piante, quella parte cioè di storia naturale che esamina la vita le malattie e la morte de' medesimi.

267. Effetti della colpa sono d' ordinario que' danni che si commettono furtivamente su gli alberi colla scure, onde profittar delle legna. Riconoscibili sono i tagli commessi con questo stromento, poichè l' epidermide ossia la prima scorza del ramo o del tronco, la sostanza cellulare, gli strati fibrosi, i vasi contenenti il sugo e gli umori si veggono ugualmente recisi, e presentano allo sguardo tanti piani diversi inclinati alquanto all' orizzonte, per quanti colpi di scure sono stati alla rinfusa scagliati sul tronco o sul ramo.

268. Vi ha differenza fra i tagli che fa il potatore e quelli che cagiona l' altrui mali-

zia per danneggiare ed approfittarsi delle legna. I primi son regolari e fatti d' ordinario al finire del verno, unicamente per giovare all' albero e purgarlo dai rami inutili o dai così detti parassiti, recisi ad uso d' arte e quasi a perpendicolo dal lato di mezzo giorno. Irregolari sono i secondi, e risultano da marche di violenza, da fenditure, da lesioni, e da sfregi (1).

169. Le forti contusioni, i decorticamenti che sul tronco stesso si commettono, sovente fan deperire l' albero, specialmente nella fervida stagione. Essi si riconoscono dalla lacerazione della corteccia, dal danneggiamento del sottoposto alburno, e della sostanza legnosa prodotti a colpi di corpi duri, di martelli, di pietre, e col mezzo di teste di zappe e di accette.

270. Lo sfrondamento de' rami è fatale agli alberi, particolarmente a quelli degli olivi dilicati per loro natura, ed alle viti. Le foglie egualmente che le radici sono gli organi principali, pe' quali essi attraggono il sugo nutritivo. Le une succhiano gli umori dall' atmosfera: le altre l' assorbiscono dalla terra. È un fatto che cade sotto i nostri sensi, che le

---

(1) Se in un tronco di albero si faccia una profonda ferita colla scure o altro stromento, allora la pioggia e l' aria penetrando il luogo ferito lo corrompe, e le parti superiori alla ferita inaridiscono per l' impedita ascensione del sugo nutritivo. Quindi le ferite fatte trasversalmente sono più pericolose che le longitudinali.

piante avvizziscono di giorno sotto gli sferzanti raggi del sole : rinvigoriscono poi di notte o sul mattino al cader della rugiada. Da quale altr' organo potrebbe questa rugiada attrarsi se non dalle foglie ? La stessa struttura porosa delle medesime ce ne persuade.

271. Le meteore d' altronde mentre giovano nel generale alla vegetazione, sogliono talvolta ne' disordini atmosferici apportare de' danni considerevoli agli alberi ed alle piante.

272. Il vento rompe irregolarmente i rami dell' albero. Nel luogo della rottura veggonsi le fibre legnose spezzate e non recise. Esse rimangon dritte a guisa di punte di setole d' una scopetta. Se si rompono i rami dell' albero la frattura di essi in paragone di quella del tronco è meno nocevole. È rilevante se sono danneggiati i rami così detti da legno, o quelli che partono dai cavazzi. È minore se sono danneggiati i rami consecutivi, che ricurvi si spandono e menano frutto.

273. La gragnuola produce delle contusioni nei teneri rami, e non mai nel tronco legnoso, il quale vien difeso dai circostanti rami e dalle frondi.

274. Il fulmine col suo fluido elettrico decortica l' albero, lo solca, lo divide, lo schianta, lo dissecca : il rende inutile affatto ai lavori. Il suo tronco non è atto neppure ad ardere.

275. Le forti gelate nuocciono agli alberi gentili, e specialmente agli olivi, i quali sen-

sibili ne risentono l' offesa, quando sono nello stato di sviluppo e di crescimento. Le loro foglie ingialliscono e poi cadono: la corteccia de' teneri rami si aggrinza e si decortica: i germogli illanguidiscono: l' albero in fine va a deperire, a seccare.

276. I riportati esempi e simili altri casi capaci ad illudere i poco accorti, rendano cauti i giovani periti a riconoscere dalle vere cause gli effetti, ed a distinguere nella ispezione de' terreni e degli alberi, se i danni sieno prodotti dalle eventualità delle meteore, ovvero dalla mano dell' uomo.

277. Nel caso di fitto (1) suole talvolta avvenire che per forza irresistibile il fittuario rimanga privo della rendita intera di un anno o almeno della metà, sia che la grandine sterminatrice abbia colpito e distrutto i prodotti, sia che lo straripamento del fiume li abbia involti nella rovina. Egli ha il dritto di chiedere la riduzione della mercede, quando l' avvenimento del danno siasi avverato. *Art. 1615 delle nostre leggi civili.* Segue da ciò che il fittuario domandar non possa diminuzione di estaglio, se il danno sia modico, o alla metà

---

(1) Fitto o affitto -- Contratto pel quale si cede altrui l' usufrutto di una cosa per un determinato tempo coll' obbligo di corrispondere al proprietario una certa somma o quantità di derrate in epoche determinate. Evvi diversità tra *fitto* e *pigione*: quello generalmente risguarda i terreni, la mobiglia, le case. Questa particolarmente concerne i luoghi di abitazione.

Il prezzo annuale degli affitti di beni rustici chiamasi *estaglio.*

inferiore, e perde il dritto di chiedere indennità, o remissione di mercede pe' danni cagionati da essi fortuiti, quando non li ha fatti provare con processo-verbale, e non vi restino più tracce di guasti. Così decise la *Corte di Appello di Poitiers.* Vedi CATALANI, Vol. 1. pag. 5.

278. Per effetto delle disposizioni del cennato articolo 1615 non può il magistrato accoglier la domanda del fittuario, ove pretenda la riduzione pria che il fitto giunga al suo termine. Il Sig. MERLIN però opina di potersi ordinare provvisoriamente dal magistrato che il locatore abbia a riscuoter diminuita una porzione dell' estaglio dell' annata, nel corso della quale la perdita della ricolta sia avvenuta.

279. Lo stesso articolo 1615 nel caso enunciato autorizza il Giudice a tal misura provvisoria a pro del fittajuolo, in proporzione del danno sofferto. Lo autorizza a fare una compensazione fra tutte le annate nelle quali i frutti si son goduti.

280. Ma in qual modo dovrà compensarsi la straordinaria sterilità di un anno colla fertilità degli altri anni del fitto? Il celebre POTHIER crede che per sapere se le annate di fertilità abbian recato al colono una indennità sufficiente in riguardo all' annata di sterilità, principiar si debba dal valutare il prodotto che si ha dritto a sperare in ogni anno e fare in seguito il calcolo del prodotto reale. Se la somma del prodotto reale oltrepassi quella che

l' eccesso di questa uguagli l' ammontare della perdita che il colono ha sofferto nell' anno di sterilità, egli trovasi sufficientemente indennizzato.

281. Ciò lo stesso Pothier rende sensibile col seguente esempio.

» Supponiamo che io vi abbia affittato per nove anni un podere, da cui si poteva sperare il prodotto di 500 lire annue. Voi siete stato privato di tutta la ricolta di un anno; ma se avete percepito negli otto altri anni una somma di 4500 lire, mentre che regolarmente non potevate sperar di trarne più di 4000 lire, è chiaro che avrete fatto un vantaggio di 500 lire, sul quale non avreste dovuto calcolare. Or questo beneficio pareggia la perdita che avete sofferta nell' annata sterile; quindi ve ne siete rinfrancato, e non avete alcun dritto di chiedere una indennità col mezzo della riduzione del fitto ».

282. Sulla circostanza di potersi convenire nella scrittura di fitto che per qualunque accidente che sopraggiunga, non possa il fittajuolo pretendere veruna riduzione sul pagamento degli estagli, giusta la *Leg. 8 Cod. de locato conducto*, stimiamo utile riportare le seguenti autorità.

283. Bartolo ed altri valenti giureconsulti dopo di lui hanno opinato, che la clausola con cui il fittajuolo dichiara incaricarsi del rischio di qualunque accidente che potrebbe avvenire alla ricolta durante il periodo del fit-

to, non si estenda che a quegli accidenti che d'ordinario avvengono, e non già a quelli che accadon di rado. Ciò è ben ragionevole. Non è verisimile che accidenti rari in natura siensi potuti prevedere ed escogitare nell'atto della convenzione; in conseguenza non compresi nella medesima, come quelli che sfuggono dal pensiero di un uomo il più prudente e sagace. *Non videtur contineri pacto id, de quo cogitatum non est. -- Leg. 78. §. ult. Dig. de contrahenda emptione.*

284. Vinnio però fondandosi sù questa stessa legge Romana ritiene, che ove tutte le biade siensi perdute per abbondanza straordinaria di neve, sia il caso della convenzione » *si immoderatæ fuerunt, et contra consuetudinem tempestatis.*

285. Brunnemanno sù questa legge distingue tre specie di accidenti, ai quali van soggetti i frutti: 1. quelli che ordinariamente accadono, come la gelata la brina la grandine che non cagionano perdita totale de' frutti, ed il di cui rischio dee soffrirsi dai coloni, senza che vi si sieno espressamente soggettati colla convenzione: 2. gli accidenti più rari ch' egli dice formar la materia della convenzione, mediante la quale il fittajuolo si carica di tutti i rischi: 3. finalmente quelli di cui non se ne ha esempio, o che non sono avvenuti che dopo molti secoli, come l' eruzione di un vulcano, il cangiamento di letto di un fiume che ha inondato tutte le terre concesse in fitto »

286. Ma il fittajuolo, *dice l' art. 1619 delle leggi civili*, può con una espressa stipulazione sottoporsi a' casi fortuiti (1). Questa convenzione non s' intende fatta se non pe' casi fortuiti ordinarî, come la grandine il fulmine la gelata o la brina. Non s' intende fatta pei casi fortuiti straordinarî. Fra questi si annoverano le devastazioni della guerra, o una inondazione che non sogliono d' ordinario affliggere il paese, eccetto che se il fittajuolo siasi soggettato a tutti i casi fortuiti preveduti, e non preveduti.

287. Il conoscere con precisione quali sieno tai casi fortuiti preveduti e non preveduti è rimesso al prudente arbitrio del Giudice, per sentimento unanime de' Dottori. Egli però è tenuto di esaminarne le circostanze tutte e con sagacia valutarle.

288. Sul caso delle riduzioni previste dalla *Leg. 15. Dig. locati conducti*, il dottissimo Merlin osserva quanto siegue:

» *Il colono non ha dritto di pretendere queste riduzioni che per quanto reggono le seguenti circostanze* ».

» *Bisogna che la perdita sia stata pro-*

---

(1) Vi son de' casi, nei quali la prudenza del magistrato può accordare ad un fittuario remissione della mercede, quando non esista rinunzia ai casi fortuiti, e quando dalle pruove compilate risulti il danno sofferto, abbenchè i guasti non siano stati provati con processo verbale, tosto dopo il di loro avvenimento. *Decis. della G. Corte Civile degli Apruzzi de' 20 Aprile 1818*, riportata nel manuale di Giurisprudenza del Sig. Catalani Vol 5. pag. 13.

dotta da un avvenimento che il colono non ha potuto nè impedire, nè frastornare ».

» *Fa mestieri che la perdita abbia avuto luogo, mentre i frutti erano ancora attaccati al suolo, perciocchè appena raccolti sono a rischio del colono cui appartengono, ed egli ne deve il fitto ».*

289. Ma l'art. 1617 delle nostre leggi civili è preciso. Il colono non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita de' frutti accade dopo che son separati dal suolo; purchè il contratto non assegni al proprietario una quota parte de' frutti in ispecie: nel qual caso questi dee soggiacere alla perdita per la sua parte, se il colono non fosse in mora di consegnare al locatore la sua porzione de' frutti. *Qui damnum sua culpa sentit, sentire non intelligitur. Leg. 203. Dig. de regulis juris* (1).

—

(1) Accade sovente che nei terreni di grande estensione il proprietario si trovi aver fatta una ripartizione di coltura a pro di più coloni perpetui o parziari coll' obbligo di annua corrisposta di terraggi, ed altre prestazioni prediali. Ove avvenga ch' essi coloni si rendan morosi all' adempimento di tal corrisposta verso il proprietario che n'è in possesso, allora è permessa contro di loro la *Citazione per Editto*, quando i coloni da convenirsi in giudizio sieno cinque di numero, o di numero maggiore Ciò in virtù del *Real Decreto de' 4 Febrajo 1828.* — Il savio Legislatore con tal Decreto ha fatto un eccezione alla regola generale sù la competenza. Nell' art. 2 di esso ha attribuito al Giudice di Circond. la facoltà di conoscere esclusivamente di siffatte azioni possessorie, in qualunque caso, o che la prestazione dovuta da coloni presa in collettiva superasse i ducati sei, o che ogni quota di ciascun colono isolatamente considerata fosse a ducati 6 inferiore. Con questa norma di particolar procedimento ha voluto rendere più efficace, e più pronto l' effetto della giustizia, trattandosi di riscossione di generi capaci ad esser sottratti o involati a danno del proprietario,

290. Diversamente poi, se il colono fosse moroso di consegnare i frutti spettanti al padrone del fondo, o tenendoli lungamente nel campo ammassati dato avesse occasione a farli rubare (1). È lecito al fittajuolo di fare le coltivazioni necessarie sù le terre ricevute in fitto; ma se nel compiere i lavori li ha malamente eseguiti, non ha fatto la potagione ad uso d' arte, ed ha danneggiato e tagliato le radici degli alberi appartenenti al proprietario, egli è soggetto ai *danni-interessi* verso il proprietario stesso. Quante volte poi si rendesse colpevole di danni positivi, e di taglio di alberi, verrebbe a soggettarsi alla prigionia di un me-

—

(1) Il furto che si commette in campagna non è qualificato *pel luogo*, ma quello che si commette nelle case di campagna, giusta l' *art. 412 delle leggi penali.* - Vedi la decisione della Suprema Corte di giustizia de' 8 Luglio 1822 riportata da N. Armellini nel suo Dizion. di Giurisprudenza, Vol. 3. p. 273, sul furto di olive a danno di D. Michele Carcagnota.

Colla legge de' 24 Giugno 1828 si dichiara qualificato *pel luogo* il furto commesso nelle strade pubbliche fuori l' abitato, e nelle case di campagna. In ogni altro furto la circostanza della campagna non costituisce qualità, meno che nei casi seguiti. Nel furto commesso sull' uomo non clandestinamente, nello abigeato, ed in qualunque furto di animali, come anche nel furto delle *ricolte ammassate nei campi*, quando il valore di ciascuno di essi ecceda i ducati sei.

Un furto di frutti colti su l' albero dal ladro non costituisce un furto di *ricolta*, ma è della specie de' *furti semplici*, come abbiamo osservato nella pag. 35. §. 37 del presente volume. Non esiste furto di *ricolta* se non dove si tratta di produzioni della terra distaccate dal loro tronco o dalle loro radici per opera del proprietario, e momentaneamente lasciate esposte sotto la pubblica fede. Quindi non può il furto di *ricolta* applicarsi a un furto di mele o di favi di mele.

se a cinque anni, secondo il valore de' danni. Art. 445 delle leggi penali. -- Vedi DALLOZ, Vol. 5, pag. 556.

291. Può applicarsi al fittajuolo l' art. 430 delle leggi civili, se egli nel corso del fitto ha fatto piantagioni, costruzioni ed altre spese senza permesso e senza consultare il locatore? --- La negativa non incontra dubbio. Le nostre leggi tacciono su tal punto. Ma TOULLIER non solo che POTHIER, BRUNNEMANNO del pari che DOMAT sono di unanime avviso, che il fittajuolo non può ripeter altro che il prezzo delle spese necessarie: che in quanto alle voluttuose egli non può farsene rimborsare dal locatore, il quale non può esser costretto a comprarle: che in fine del fitto il fittajuolo può riprendersi tutto ciò che può esser tolto senza nocumento della proprietà, restituendo le cose nello stato in cui erano. Il loro sentimento è avvalorato dalla *Leg. 57 Dig. locati conducti.*

292. Sorge un altro dubbio -- Le locazioni verbali de' fondi rustici cessano *ipso jure* e senza bisogno del congedo al terminare del tempo necessario per la ricolta di tutti i frutti? Noi siamo per l' affermativa. La legge dopo di avere stabilito nell' *art. 1620 del Cod. parte 1.* il tempo pel quale s' intende fatto il fitto de' fondi rustici senza scrittura, col susseguente *art. 1621* dispone che tali fitti cesseranno *ipso jure* allo spirare del tempo pel quale s' intende fatto a norma del precedente

articolo. Quindi seguìta la ricolta de' frutti del fondo locato, il fitto rimane sciolto pel ministero della legge non essendovi bisogno di congedo. Nè vale il dire che l' *art.* 1582 richiede il congedo per far terminare il fitto verbale. Un tale articolo posto sotto la rubrica delle regole generali delle locazioni delle case e de' fondi rustici non può distruggere la disposizione particolare, che si racchiude nell' *art.* 1621 riguardante precisamente il fitto verbale de' fondi medesimi. Quell' articolo 1582 è applicabile alle locazioni delle case. Tale disposizione anzichè distruggere come accaderebbe nel senso opposto, concilia le due disposizioni legislative, e siegue il vero spirito di esse. La ragione di tal distinzione si rinviene riflettendo che il locatore del fondo rustico è sufficientemente avvertito dalla natura stessa della cosa. Egli dee possedere pel tempo necessario a raccogliere tutti i frutti, giusta *l' art.* 1620, e pel tempo necessario a coltivare tutte le parti del fondo, quando la coltura debbe farsi alternativamente in diversi anni; il che non succede nelle locazioni delle case.

293. Nella inesistenza della scrittura non può darsi al fittajuolo il congedo senza osservarsi i termini prefissi dalla consuetudine de' luoghi, *dice l' art.* 1582 *delle sudette leggi civili.* Si considera, *soggiunge l' art.* 1620 che il fitto debba durare sino a quel tempo che è necessario per la ricolta di tutti i frutti del fondo locato. Dalla combinazione de' cen-

nati articoli si vede chiaro che le savie leggi intese a proteggere l' agricoltura, danno al fittajuolo il tempo che gli bisogna a potere non solo eseguire nel corso del fitto le operazioni agrarie, ma anche a raccogliere a tempo opportuno i frutti che derivano dal fondo, per effetto delle cure impiegate e de' suoi sparsi sudori. Sarebbe contro alla natura del fitto, alle regole di agricoltura, alla pubblica utilità, all' istesso interesse del proprietario se si opinasse diversamente.

294. È marcabile ciò che DOMAT osserva sulla specie. Ei dice » *Quando un affitto è di tal natura che vi sia ineguaglianza di rendita da un anno all' altro, come se in un affitto di terreni da coltivarsi per molti anni, se ne coltivasse una maggior quantità, o fosse migliore la coltura più in un anno che in un altro, allora la riconduzione non potrebbe essere meno che di due anni* ». Lib. 1. tit. 4.

295. Non meno interessante è ciò che dice POTHIER nel suo trattato del contratto di locazione » *Se si tratta di un podere, le di cui terre sono alternativamente coltivabili in tre stagioni, l' affitto si ritiene fatto per tre anni, quando non sia altrimenti specificato* ».

Ciò per le locazioni che han luogo senza la scrittura.

296. Ma in un contratto conchiuso per più anni in forza di titolo, se si stabilisca per termine di fitto un epoca (fingasi il 31 Agosto

dell' ultimo anno), tale contratto obbligherebbe certamente il fittajuolo a rilasciare il fondo nel sudetto giorno 31 dopo la ricolta del grano, per cederne il possesso al nuovo colono. Gli rimane intanto il dritto di abitare a tutto il seguente mese di Dicembre la casa rurale, tranne i terranei che restano pel ricovero degli animali addetti alla coltura. Ei potrà sino a tal tempo eseguire nel fondo la ricolta delle olive e delle ghiande, del granone, de' fagioli e di altri generi volgarmente detti *retrivi*, che ha seminati, dopo di che è obbligato cedergli pure l' abitazione rurale.

297. La consuetudine della vece e controvece che da tempo immemorabile è invalsa, e che costantemente viene osservata ne' nostri Apruzzi in rapporto alla parità di annate di colonìe e di fitti, è quella che d' ordinario suol regolare contratti di tal sorta. Consuetudine che riconosce quella specie di *avvicendamento* (1) ch' è in uso in Francia, ed in altri Stati non meno colti di Europa: quella divisione cioè annua ed alternativa delle terre stabilita in agricoltura per lo comodo e van-

---

(1) Il Sig. Delvincourt ragionando sull' art. 1774 cod. civ. (1620 leg. civ.) dà un idea della collivazione alternaliva. Ei dice in una nota » *Sia un podere di 120 jugeri* (tommolata). *Nel primo anno 40 jugeri son seminati a grano, 40 ad avena, e 40 restano a maggese, vale a dire in riposo e senza sementi. L' anno seguente i terreni novali si seminano a grano: quel che era ad avena resta maggese, e così di seguito. Ecco ciò che dicesi seminare a vicenda. È chiaro, che in questo caso vi bisognan tre anni, purchè ciascuna parte de' 120 jugeri abbia avuto le tre vicende.*

taggio maggiore della coltivazione. Essa lungi di esser contraria alle disposizioni legislative, vi si uniforma anzi, e le rispetta.

298. Si semina in un anno sur una parte di terreno a grano, nel mentre che l' altra si riserba pel granone e pe' legumi : ecco la *vece*. Nell' anno seguente si alterna la semina, e dove sono stati i legumi ed il granone vien seminato il grano : ecco la *controvece*. Il dirsi presso di noi *apparar le veci* è lo stesso che compiere l' anno colonico (1).

299. Il colono dopo la disdetta che gli fa il proprietario (1), in atto che lascia nell' ultimo anno di colonia (fingasi il 31 Agosto) il terreno al novello colono, per dare a costui agio di fare la falciatura della ristoppia nella *vece*, onde seminarvi granone fave ed altri legumi, semina egli il solo grano in quella parte di *controvece* che già mesi prima aveva egli preparata colle sue fatiche a maggesi. In tal

---

(1) I Greci conobbero il gran beneficio dell' avvicendamento delle messi. Senza il ristoro di esso, nè i negri campi, nè gli alberi fioriscono perpetuamente. *Pindaro nelle Nemee, Ode 11., antistrofe 3.* dice quanto siegue

. . . . μαιλαιναι . . . αρουραι
Δενδρεα τ' ουκ εθελει πασαις ετεων περιοδοις
Ανθηρεα φερειν . . . . αλλα εν αμειβοντι.

(2) La stessa consuetudine richiede che pria dello spirare di Maggio debba il proprietario disdire la vecchia colonia con atto di Usciere, ossia congedare il colono dal fondo, ove questo sia *da campo* coltivabile con uno o più paja di buoi. Ove poi si trattasse di una proprietà di non molta estensione coltivabile a *braccia*, il congedo si eseguirà pria che scada il mese di Agosto.

modo costui nulla perde delle fatiche da lui impiegate ne' tempi opportuni, quando ritardar non poteva i lavori delle terre; poichè è dannoso al proprietario ed allo stesso colono il preterire o interrompere quelle operazioni, per le quali la sperienza e l'uso de' luoghi hanno fissato una regola inalterabile di esecuzione in certi dati tempi dell'anno (1). D'altronde il novello colono neppure viene a perdere. La colonìa che intraprende ove già si è mietuto il grano ha il suo corso regolare, mentre il vecchio colono non lo disturba. Dopo avere costui seminati i granoni e retrivi dal canto suo, non ha altra facoltà che rimanere ad abitare, come si è detto, la casa rurale sino al vegnente Dicembre, e raccorre intanto i generi sudetti ed i frutti autunnali. Li dividerà col proprietario giusta la convenzione, e nell'atto che adempirà a suoi doveri, avrà del pari tutte le agevolazioni prescritte dai seguenti *art. 1623 e 1624 delle nostre leggi civili* (1).

---

(1) ..... *primum quidem anni tempora advertere, quid horum, quodque possis efficere.*

Ippocrates de eare, locis et aquis.

(2) Art. 1623. -- È concepito ne' seguenti termini -- *Il colono che esce, dee lasciare a quello che succede, i locali opportuni ed altri comodi occorrenti pe' lavori dell'anno susseguente: e reciprocamente il nuovo colono dee lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per lo consumo de' foraggi, e per le ricolte che restano a farsi.*

Nell'uno e nell'altro caso si debbono osservare le consuetudini de' luoghi.

Art. 1624. — *Il colono che esce, dee pur lasciare la paglia ed il letame dell'annata, se li ricevè quando entrò nell'affitto; e quando non li avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli, secondo la stima,*

300. Può anche verificarsi che il locatore non abbia voluto o potuto consegnare al fittajuolo la cosa locata, o glie ne abbia impedito l' uso o il godimento: in tal caso il conduttore ha dritto ad aver la remissione del fitto intero. Argom. dell' articolo 1565 delle leggi civili. *Leg. 17 §. 2 et 3 Dig. locati conducti.* Evidente ne è la ragione. Il contratto di fitto si reputa come un contratto di vendita de' frutti futuri, de' quali l' estaglio ne è il prezzo. Or se non può dirsi valida la vendita de' frutti futuri, e se il prezzo non è dovuto che quando avvenga la percezione e godimento di tali frutti, per identica ragione è chiaro che il conduttore non è obbligato di pagare il fitto quando gli fosse stato negato o non abbia potuto avere il godimento e l' uso di cui esso fitto sia il prezzo.

301. Così se lo stesso locatore non abbia potuto o voluto dare il godimento durante una parte del tempo stabilito nel fitto, si debbe al conduttore la riduzione del fitto medesimo a proporzione di quel tempo in cui non ha potuto goderne.

302. D' altra parte se il fittajuolo non adempia o contravvenga ai patti del contratto: se defraudi il locatore della quota de' frutti che gli spettano: se senza di lui permesso osi di sublocare, o cedere ad altri il fondo locato, se si mostri negligente ad avvertire il proprietario di qualche danno o usurpazione che gli si commetta in una parte del terreno da catti-

vo vicino, e se finalmente dopo il congedo, o spirato il tempo del fitto ricusi di rilasciare il fondo sotto pretesto di avervi fatto delle migliorie (1), può esser condannato ai danni ed interessi. Art. 1609, 1610, e 1614. *Argum. ex L. 19 et 20 Dig. pro socio, et Leg. 10 et 11 Dig. locati conducti* (2).

303. Ma cosa son mai questi danni-interessi? Erano presso i Romani le perdite sofferte, e gli utili mancati. Così il giureconsulto Paolo » *quantum alicui abest: quantum lucrari potuit. L. 13 Dig. rem ratam haberi, Leg. unic. Cod. de sententia quæ pro eo quod int. fer.*

304. Secondo i principî della nostra legislazione sono le indennizazioni dovute da chi è risponsabile di un fatto, a pro della persona

(1) Le migliorie che diconsi apportate dai coloni nei fondi loro locati non possono trattenere l'effetto di nuove locazioni in danno del proprietario, che ha dritto di chiedere contro i medesimi condanna con arresto personale, ove si mostrino renitenti a rilasciare i fondi al termine della locazione. Vedi Dalloz alle parole *arresto personale*.

(2) La coazione personale per la restituzione, e pel rifacimento de' danni interessi provvenienti da reato si dee eseguire osservando le forme prescritte dalle leggi di procedura nei giudizî civili. Le stesse procedure debbonsi osservare, ancorchè per le decisioni delle antiche autorità giudiziarie siasi ordinata la continuazione della pena fino alla restituzione, o al soddisfacimento de' danni-interessi.

Cessa il bisogno della sentenza che giusta l' art. 863 delle citate leggi dee pronunziare espressamente l' arresto, quando la somma da restituirsi, o quella de' danni e degl' interessi sia stata liquidata nella stessa decisione penale a norma dell' art. 296 delle leggi di procedura penale, e dagli art. 48 e 49 delle leggi penali. *Real Decreto de' 8 Marzo 1826*.

cui è stato cagionato pregiudizio. Vengon esse proporzionate non solo alla perdita sofferta, ma eziandio al lucro che se ne sarebbe fatto. Vedi l' art. 1103 delle Leggi Civ. (1)

305. L' art. 221 del Codice p. 3. dà il dritto al giudice di liquidare i *danni-interessi* colla stessa sentenza che condanna a pagarli. Ei dopo intese le parti contendenti, nella sua prudenza determina la somma, a cui crede di farli ascendere (2). Ove prontamente determinar non li possa, e creda necessario un mezzo d' istruzione, ordinerà di pagarsi precedente specifica (3).

306. D' ordinario la parte che riclama i *danni-interessi* suole presentarne l' ammontare in una somma determinata. Essa adduce tutte le ragioni che crede capaci a dimostrare che quel che domanda a questo titolo pareggia il danno sofferto per opera del suo avversario.

307. Ma il valore di tai *danni-interessi* può esser contradetto. È mestieri allora entrare in calcoli ed in discussioni. Il Tribunale in

---

(1) Quando l' acquirente di un immobile trovasi privo del possesso per causa di un affitto anteriore da lui ignorato, i danni interessi ch' egli ha dritto di riclamare contro del venditore debbono esser calcolati soltanto a seconda del beneficio, di cui è privato, non ricevendo la rendita reale dell' immobile, e non già secondo il lucro che avrebbe potuto ritrarre, addicendosi a *speculazioni straordinarie*.

SIREY.

(2) *Æstimationem judex faciet ex rei veritate, hoc est, ejus damni quod apparuerit datum. L. 6. §. ult. de aqua, et aquæ pluviæ arcendæ.*

(3) Vedi CARRÉ Vol. 7. pag. 23.

tal caso ordina nella sua giustizia, che i *danni-interessi* che riconosce di esser dovuti, sieno determinati mediante una specifica, da cui risultino distinte le partite di lucri *cessati*, e di danni *emersi*. L' avversario, se il crede, fa la *contro specifica*, l' offerta cioè di quella somma alla quale ci fa ascendere i *danni-interessi*. Il Tribunale omologa quella fra le due specifiche che trova giusta e ben fondata: condanna in fine il succumbente alle spese. Vedi l' *art. 606, e seguenti del Cod. p. 3.*

308. La legge ha dato, è vero, al giudice il dritto di fissar esso i *danni-interessi*, ma se per l' importanza della cosa, e ad oggetto di apprezzarli con maggiore esattezza crederà di avvalersi del mezzo de' periti, o di ordinare una pruova, può ben farlo. È di principio che il giudice ha sempre la facoltà di avere de' rischiarimenti da que' mezzi che la legge gli offre per iscovrire la verità, e compiere il voto della giustizia.

309. Da un arresto però della suprema Corte di Giustizia di Napoli del dì *10 Gennajo 1835 nella Causa tra Rosati, e Raho* si ha per massima, che la liquidazione de' danni-interessi per la non seguita *consegna di derrate* non è rimessa all' arbitrio del Magistrato, ma dee trarsi dalle *mercuriali* del tempo, in cui doveva seguirne la consegna. Ritenne la suprema Corte, che sieno le mercuriali indici del prezzo de' generi che nel corso dell' anno si forma dalle municipalità de' Co-

muni, in cui ricorrono in ogni settimana i pubblici mercati; e la stessa Corte suprema conchiuse » *da esse mercuriali quindi, e non d' altronde dee prendersi norma per la opportuna liquidazione.*

310. Possono i *danni-interessi* esser convenuti in un contratto, ipotizzandosi il caso che si manchi all' adempimento de' patti, secondo prescrive *l' art. 1106 delle nortre leggi civili.* Possono anche in caso d' inadempimento o di mora soggettarsi i contraenti alla clausola penale (1) in compensazione de' danni-interessi, *art. 1182 dette leggi.* Dalla combinazione de'

---

(1) Le clausole penali inserite nei contratti sono comminatorie, quand' anche siasi convenuto che non lo sieno: i loro effetti non si acquistano, se non quando il Giudicato ne ordina la esecuzione.

Così nei casi di risoluzione di un contratto o di rilascio di fondo non può agirsi mai esecutivamente, ma convien provocare all' uopo l' analoga sentenza del Magistrato in un regolare giudizio ordinario. La ragione è che il titolo non attribuisce di per se il dritto di revindicare; ma concede soltanto (art. 1137 leg. civ.) l' azione per isperimentarlo in un giudizio plenario con dimanda principale, e non già col mezzo di un precetto di esecuzione poggiato comunque su di un patto che dispensi dal giudizio. Patti di tal fatta ripugnano all' ordine pubblico ed al buon costume. *Non lice incominciare da un preventivo per la revindica di un terreno.* Se l' osservanza delle leggi che emanano dalla pubblica autorità, e la conoscenza delle circostanze che ne richiamano l' applicazione è attributo de' Magistrati; tanto maggiormente debbono essere a costoro sottoposte le private convenzioni, che solo eseguir si debbono, quando sono legalmente formate. *Obligationum substantia* &c. *L. 1 in princ. Dig. de obligat.* — Salvo ciò che l' art. 641 delle leggi di proc. civ. permette per le *cose liquide e certe*, come p. e. una somma di denaro, un annuo estaglio ec., e quando l' atto esecutorio fosse esente o purificato di ogni eccezione che ne attacchi la sostanza.

due articoli si desume, che se è convenuta una penale in caso di contravvenzione a qualche patto, non può il contravventore esser condannato simultaneamente alla penale, ed a' danni-interessi. Ed in vero se i danni-interessi son dovuti pel lucro cessante e danno emergente: se si è convenuto un pagamento a titolo di penale, non può concedersi due volte la stessa cosa.

311. Su la misura, e legittimità de' danni-interessi, *l' art. 1105 delle nostre leggi civili* ne dà la norma. Eccone le parole -- *Quando anche l' inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni e gl' interessi relativi alla perdita sofferta ed all' utile perduto dal creditore, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell' inadempimento della convenzione* (1). -- Il celebre DOMAT sull' oggetto riporta il seguente esempio -- Se voi con minacce punibili m' impedite di entrare nel mio fondo per raccoglierne i frutti, e la grandine intanto lo devasta, voi siete tenuto a *danni-interessi*. Ma se m' involate le carrette, ed io perciò sospendo la mia ricolta, e la grandine sopravviene, questo danno certamente non è l' effetto immediato e diretto del reato. --

---

(1) Tosto che l' interesse convenzionale non esiste senza la scrittura, *Art. 1779 leg. civ*, può esso provarsi col mezzo del giuramento? - Ciò che si niega dalla legge, verrebbe allora a determinarlo il Giudice. -- È chiaro che non si può.

312. L' azion civile *ex re nascitur*, *idest ex ipso maleficio. Inst. pr. IV. de obl. quæ ex delicto nascuntur.*

313. Un egregio autore (1) illustrando questa massima legale, si esprime ne' seguenti termini -- Convien distinguere *l' occasione* dalla *causa*, e la causa unica dalla concausa. L' occasion lontana della perdita non entra nel calcolo. Ben può entrarvi la concausa, ma per quanto ella ha influito all' effetto. Quando il danno è tutto originato del reato, di modo che senza reato non sarebbe mai avvenuto, allora per quanto è l' estensione della perdita sofferta e del lucro mancato, per tanto si estende la misura dell' azione civile. --

314. Ove si tratti di ritardato pagamento o restituzione di denaro dovuto in un epoca determinata, non può il creditore pretendere a capriccio *danni-interessi* sul motivo di un considerevole pregiudizio, che la mancanza del pagamento produce alle finanze della propria famiglia. In questo caso tal pagamento di denaro non sarà accompagnato da lucro maggiore dell' interesse legale, cioè del cinque per cento, da decorrere dal giorno della giudiziale dimanda. Massima scolpita nell' *art. 1107 delle nostre leggi civili.*

315. Alla regola generale espressa in questo articolo di legge fanno eccezione le regole particolari circa la *malleverìa*, ed il *commercio.*

---

(1) Nicolini, proced. pen. Vol. 3. p. 1. §. 769.

316. In quanto alla malleverìa -- Il fidejussore che ha pagato per lo debitor principale può esigere la restituzione non solo della somma capitale, ma ben anche gl' *interessi*, più i *danni-interessi* se vi ha luogo. *Art. 1900 delle dette leggi.*

317. In quanto al commercio -- Le leggi di eccezione, *Cod. parte 5*, contengono in non pochi articoli analoghe disposizioni.

318. Ma vi son pure de' casi, ne' quali secondo il cennato *art. 1107* decorrono gl' interessi *ipso jure*, senza bisogno di dimanda. Sono tali casi i seguenti

1.° Il reliquato di un tutore di cui parla l' *art. 397*, quella somma cioè dovuta, reso appena il conto, salvo quando il tutore dimostrasse di aver impiegato l' avanzo.

2.° Gl' interessi della dote costituita in atto del matrimonio, i quali son considerati come frutti che fan parte della dote istessa. *Art. 1361 delle leggi civili*, *et Leg. 6. si ante nuptias Dig. solut. matrim.*

3.° Decorrono *ipso jure* gli stessi interessi contro la persona che riceve l' indebito in mala fede. *Art. 1332 delle sudette leggi civili.*

4.° Contro il mandante per le somme dal mandatario anticipate, e viceversa contro il mandatario pel denaro impiegato a proprio uso. *Art. 1868 e 1873 dette leggi.*

5.° Contro il socio sul conto di cassa. *Art. 1718 idem.*

6.° Contro il venditore dei frutti in erba. *Art. 1446 idem.*

7.° Contro il venditore a favore dell' aggiudicatario del fondo che si voleva purgare dalla ipoteca. *Art. 2091 idem.*

8.° Decorrono finalmente a favore del legatario universale, o dell' erede scritto che chiede il godimento de' beni e la percezione de' frutti fra l' anno dal giorno della morte del defunto. *Art. 931 idem.*

CONCHIUSIONE

Riassumiamo le nostre idee. È nell' amministrazion pubblica del nostro Regno: è nella sanzion legislativa il gran vantaggio di veder concentrati in un punto come tante linee, il ben essere del corpo sociale, la sicurezza tanto nostra che delle nostre proprietà, la garentia degl' interessi privati, l' armonia di questi con quelli nel generale.

Le vere fonti, dalle quali la società trae gli elementi per soddisfare ai primi bisogni ed ai piaceri della vita sono, non v' è dubbio, l' agricoltura le arti il commercio. Su tali basi fonda la stessa amministrazion pubblica le indefesse sue cure. Non vi è parte di legislazione cui affidata non sia la custodia e la protezione delle nostre sostanze, non altrimenti che sotto l' egìda di essa esistono inviolati i nostri driiti, assicurato il nostro onore, tutelata la nostra vita. Quell' armonica unità che si ammira nelle leggi fisiche dell' universo segnate dalla mano dell' Eterno, è l' immagine di quell' istessa che ci offre il ben ordinato complesso di tutte le leggi del nostro Codice.

Il sistema del mondo fisico, l' ordine dell' umana sussistenza, il bisogno che imperioso ci spinge rendono necessaria l' attività il lavoro, utile la personale industria nei vicendevoli rapporti. Ci è prodiga la natura de' suoi prodotti, ma d' ordinario *grezzi*, *diffusi*, *dispersi* nella superficie della terra, sono suscettibili di esser raccolti, dall' arte affinati, meglio disposti e adatti all' uso della vita. Alle produzioni ond' essa terra è feconda, l' uman genio si ridesta, e l' amor proprio eccita il desìo della ricerca, dell' industre attività, del legittimo acquisto, del pacifico possesso.

Quel principio di natura che ci fa solleciti a conservare la propria vita, ci rende operosi eziandìo ad investigare i mezzi onde provvedere alla sussistenza non solo propria che della prole da noi generata, a migliorare i nostri possedimenti, ad ingrandirli, ad aumentarne le rendite.

Savie leggi ci fan godere inviolata la proprietà de' nostri beni così mobiliari che immobiliari; come ci danno del pari il dritto di coltivare e di raccogliere tranquillamente i frutti del campo. È in forza delle stesse leggi che possessori legittimi delle nostre cose godiamo della libertà di disporne, e di vietare che altri venga ad esercitar dominio sù di esse.

Originariamente libero il dritto di proprietà, libero e pieno il possesso, non può mai presumersi ad esso inerente un vincolo o un peso che il diminuisca se non comau-

dato da una legge espressa, o da una convenzione dalle parti stabilito.

Si dirà che talune delle stabili proprietà soffrono *restrizioni*, e diminuzioni? Ma è la pubblica utilità, il bisogno pubblico, che riclama dal proprietario la cessione di parte del di costui terreno. Riputato necessario un passaggio: riconosciuta inevitabile una pubblica strada sur una parte dello stesso, la formazione di un canale, di un acquidotto, la costruzione di un ponte, ben tosto avviene che una indennizzazione glie ne rinfranchi la perdita. Provvida la legge pesa in giusta lance, equilibra e contempera tutto ciò che interessar può la pubblica amministrazione con i riguardi dovuti a lui, ed alle proprietà sue.

Si sosterrà che ristretta è la libertà del proprietario, mentre si costringe a non piantare alberi di alto fusto sul confine del suo podere se non in una data distanza? Ma questa modifica alla di lui libertà non vien dettata ancora che dal pubblico interesse, da quell' istesso dritto di natura che *vieta di farsi agli altri ciò che non si vuole per se.* La privazione dell' aria e della luce che i grandi alberi producono al terreno del contiguo proprietario: la dilatazione ed ingombro delle radici colle quali usurpan da esso gli umori, son pregiudizï che l' uno non dee recarli, e l' altro non dee soffrirli.

Illimitato è il desìo di un proprietario nel far uso delle acque che costeggiano il suo fon-

do? Le veglianti leggi al riguardo, le analoghe disposizioni giudiziarie ed amministrative ne raffrenan l' abuso.

Preservare da rovinose inondazioni e da guasti le proprietà confinanti: renderne immuni le pubbliche strade con dare alle acque un corso più regolare e meno incomodo: proccurare e ripartire a molti la irrigazione, per inaffiare i seminati o animare machine idrauliche: provvedere al disseccamento de' terreni paludosi, e fare ogni altra operazione agricola che tenda a migliorarli e renderli fecondi: osservare in fine le prescrizioni sul governo de' boschi, che tanto saggiamente contribuiscono al bene dello Stato. Oggetti son questi della più grande importanza, su' i quali veglian le nostre leggi mettendo in vicendevole rapporto il pubblico ed il privato interesse. Leggi benefiche, le quali mentre promuovono l' abbondanza e la floridezza di questo fortunato Regno delle due Sicilie, spiegano la più alta protezione all' agricoltura al commercio alle arti; ci garantiscono nell' esercizio de' proprï dritti, quando non attentiamo ai dritti altrui; ci fan godere tranquilli le nostre sostanze, e ci procurano col minimo de' sacrifizï la maggior possibile felicità.

FINE.

METODO

della formazione dell' indice.

1. *Materie, nell' ordine onde son trattate.*
2. *Leggi Romane comentate od applicate.*
3. *Leggi del cessato Codice civile.*
4. *Leggi, Decreti, Reali Rescritti, e Ministeriali in vigore.*
5. *Esposizione alfabetica analitica delle materie contenute nel Volume* (1).

---

(1) Per brevità si è tralasciato l' elenco delle decisioni ed arresti applicati nel corso dell' opera.

INDICE DELLE MATERIE

LEGGI ROMANE

APPLICATE O COMENTATE NEL CORSO DELL' OPERA

colla indicazione delle rispettive pagini

CODICE CIVILE ABOLITO

Articoli citati nel corso dell' Opera

Articoli	Pagine	Articoli	Pagine	Articoli	Pagine
528	69	646	80	1622	143
644	67	656	107	1774	190
645	ivi	1594	149		

LEGGI CIVILI IN VIGORE

Codice, parte 1.

Articoli	Pagine	Articoli	Pagine	Articoli	Pagine
443	34	564	52	588	105
463	62	565	56	592	19
469	16	idem	58	593	21
idem	50	566	61	idem	23
idem	112	idem	63	594	22
471	50	idem	66	602	43
474	82	idem	70	603	57
idem	83	567	64	idem	94
476	72	idem	70	idem	96
477	25	568	79	idem	97
480	187	570	100	618	ivi
486	72	572	29	625	22
508	16	575	103	863	194
542	129	576	106	1088	100
550	ivi	577	107	1103	195
562	41	584	99	1105	198
idem	47	586	22	1106	197
563	50	587	105	1182	ivi

Seguono le leggi Civili

LEGGI PENALI

Codice, parte 2.

LEGGI DI PROCEDURA CIVILE

Codice, parte 3.

Articoli	Pagine	Articoli	Pagine	Articoli	Pagine
41	35				
91	ivi	103	27	221	195
94	ivi	idem	76	413	90
103	84	127	84	414	ivi
n.° 2		129	ivi	606	196
idem	104	130	ivi	641	197
idem	26	131	ivi		
n.° 4					

LEGGI DI PROCEDURA PENALE

Codice, parte 4.

Articoli	Pagine	Articoli	Pagine	Articoli	Pagine
5	87	39 n.° 2	64	296	194

LEGGI DI ECCEZIONE

PER AFFARI DI COMMERCIO

Codice, parte 5.

Articoli	Pagine	Articoli	Pagine	Articoli	Pagine
612	115	617	98	436	133
idem	116	434	133		

LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, MINISTERIALI, ED ALTRE DISPOSIZIONI DEL REGNO.

citati nel corso dell' opera.

Anni	Mesi e giorni	Art.	Pag.	Indicazioni di Leggi e Decreti
1610	20 Decembre	»	29	Pramm. 1 de aquis et aquæductibus.
1759	6 Febrajo	»	138	Bando della Regia Camera della Sommaria.
1771	19 Agosto	»	124	Dispaccio Reale
1776	17 Dicembre	»	ivi	Idem
1777	22 Aprile	»	ivi	Idem
1783	20 Ottobre	»	64	Prammat. 20 de nautis, et portubus.
1806	2 Agosto	»	68	Legge
1809	13 Settembre	»	ivi	Circolare del Gran Giudice Ministro della Giustizia
1813	16 Dicembre	»	114	Decreto
1815	27 Dicembre	»	166	Decreti Reali
1816	13 Agosto	»	27	Decreti Reali
»	12 Dicembre	»	101	Legge
»	Idem	»	125	Legge
»	Idem	278	31	Legge
»	» »	279	31	Legge
»	» »	280	31	Legge
»	16 Dicembre	»	29	Legge
1817	21 Marzo	5	30	Legge
»	» »	6	30	Legge
»	» »	7	30	Legge

Anni	Mesi e giorni	Art.	Pag.	Indicazioni di Leggi e Decreti
1817	29 Maggio	21	21	Leggi
»	» »	22	22	
»	» »	24	24	
»	10 Giugno	148	178	Decreto
»	11 Luglio	»	64	Bando
»	6 Agosto	»	118	Rescritto Reale
»	22 Ottobre	»	ivi	Idem
»	1 Novembre	»	143	Ministeriale
1818	16 Febbrajo	17	124	Concordato con la S. Sede.
1819	7 Giugno	»	35	Legge
»	13 Agosto	»	106	Breve Apostolico Sancito da S. M.
»	18 Ottobre	»	II 140	Legge
»	19 Novembre	»	125	Istruzioni
»	23 Novembre	»	129	Legge
1820	6 Maggio	»	118	Rescritto Reale
»	27 Giugno	»	29	Regolamento approvato con Real Decreto.
»	20 Agosto	»	118	Rescritto Reale
»	28 Agosto	»	75	Idem
1821	25 Settembre	»	12	Decreto Reale
»	13 Ottobre	»	114	Rescritto Reale
1822	13 Marzo	1 e 2	118	Decreto Reale

Anni	Mesi e giorni	Art.	Pag.	Indicazioni di Leggi e Decreti
1822	13 e 14 Maggio	»	120	Decreto Reale
»	11 Settembre	»	114	Ministeriale
»	12 Settembre	»	41	Decreto Reale
1823	30 Luglio	»	59	Rescritto Reale
1823	14 Marzo	»	41	Decreto Reale
1825	2 Novembre	»	ivi	Idem
1826	8 Marzo	»	160	Decreto Reale
»	31 Marzo	»	124	Sovrano Rescritto
»	21 Agosto	»	29 97 99 110	Legge Forestale
»	21 Agosto	13 14 20, 21 30	141 ivi 142 ivi	Idem
		35 37 70 71 72	144	idem
		84, 85 76 96 101 107 109, 110, 111 115	150 151 145 147 146 148 150	Idem

Anni	Mesi e giorni	Art.	Pag.	Indicazioni di Leggi e Decreti
1826	21 Agosto	118	152	Legge Forestale
		127 130	147	
		137	147	
1826	17 Ottobre	»	102	Legge
»	21 Novembre	»	101	Rescritto Reale
»	21 Dicembre	»		Ministeriale
1827	17 Dicembre	»	117	Rescritto Reale
»	21 Dicembre	»		
1831	9 Novembre	»	12	Decreto Reale
1833	25 Gennajo	»	62	Reale Rescritto
»	17 Agosto	»	113	Idem
1835	21 Novembre	»	153	Ministeriale
»	27 Novembre	»	156	Rescritto Reale
1837	10 Marzo	»	ivi	Ministeriale

INDICE

ALFABETICO ANALITICO

I numeri arabi indicano le pagine

A

AMMINISTRAZIONI — Le diocesane hanno il temporaneo godimento de' benefizï vacanti — *Vedi Bosco - Danno - Luoghi Pii.*

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO — In quali casi si destina in forza della Legge di espropria 132 - Quali doveri gli sono imposti, ivi.

ANIMALI — Dall' esteso numero di essi si ottiene l' abbondante concime, e da questo la copiosa ricolta 116 - Casi, quando vengon riputati immobili per destinazione, e quando nò 115 - Godono cibarsi anche della foglia delle siepi vive 111 - I danni cagionati dagli animali debbono esser risarciti dal loro padrone, o custode 152 e 153 — *Vedi Compra Vendita - Boschi - Danno - Pascolo - Confisca.*

ANTICHITA' — Gli oggetti rari di antichità non possono amuoversi, alterarsi e sopprimersi 119 e 120 - Negli scavi sulle proprietà private, rinvenendosi, gl' incaricati dell' assistenza ne rimetteranno l' elenco ai rispettivi committenti 120 e 121 - Il proprietario dello scavo le conserverà coll' obbligo di non farne uso o restaurarle senza Sovrana autorizzazione: disposizioni da attendersi nel rincontro, ivi - Il loro rinvenimento deve dinunziarsi al Sindaco fra tre giorni 121 - L' inadempimento assoggètta alla perdita degli oggetti con multa — *Vedi Terreno - Scavi.*

B

boschi dello stato gli alberi di alto fusto non possono recidersi senza una preventiva visita degli agenti della Real Marina 143 - Questi possono concorrere a farne l'acquisto in quelli de' Comuni e pubblici stabilimenti, ivi - Norma assegnata ai particolari nel caso far volessero de' tagli nei loro boschi, riserbando quindeci alberi a ciascun moggio 144 - Doveri degli agenti incaricati pel mantenimento de' boschi e terre salde 144 a 146 - Regole agrarie per la loro coltura e piantagione di diversi alberi secondo la diversa natura de' terreni 157 a 159 — *Vedi Alberi - Ammenda - Complicità - Confisca - Carbonaja - Guardie Forestali - Incendio - Pascolo.*

C

CACCIA — Requisiti per ottenerne la licenza, secondo il Real Decreto de' 18 Ottobre 1819. In caso di contravvenzione o di abuso, vi sono delle disposizioni legislative 98.

CANAPE E LINO — Se ne accorda la macerazione alla distanza di tre miglia da qualunque popolazione 41.

CANI — Destinati a custodire i terreni non chiusi, spesso mal corrispondono 109, e 110 - Si reputano animali nocivi se senza provocazione si avventano ad una persona per morderla, ed il suo padrone li lascia vagare,

CITAZIONE PER EDITTO — In quali casi viene accordata dal Real Decreto de' 4 Febrajo 1828 per la riscossione delle derrate 185.

COLMATE DI TERRENI — Quali sono. Come avvengono col mezzo degli acquidotti 51 - Utilità che ne ricevono i terreni coperti di ghiaja, deteriorati per effetto di inondazioni, ivi — *Vedi Acquidotti.*

CHIUSURA — Quanto sia utile nei fondi rustici 93 e seguenti — *Vedi Fondo rustico.*

COMPLICITA' — Idea di questo reato. Divengon complici delle Guardie forestali coloro che colle medesime fan commercio di legna 149 — *Vedi Guardie Forestali.*

COMPRA VENDITA — Questioni che possono insorgere tra il venditore e compratore allorchè uno stabile si vende *a corpo*, senza misurarsi la estensione del terreno, o senza numerarsi le stanze di un predio urbano. In tal caso s' indica la norma da tenersi 91 - Ciò che nel rincontro saggiamente prescrive la legge Romana 92 - Eccezione alla massima legale secondo le leggi nostre, ivi - Compra di animali, e compra di derrate 115 e 116 - Quando costituiscono operazioni di commercio, e quando nò, ivi — *Vedi Animali.*

CONTRAVVENZIONE — Va soggetto alla pena di essa il proprietario che ricusa di tagliare gli alberi, che impediscono il libero transito nella strada pubblica 31 - Ancora quelli che colgono e si cibano de' frutti ne' campi altrui 35 - Le contravvenzioni relative ai Regolamenti amministrativi su l' uso delle acque de' fiumi non navigabili sono di competenza dell' Autorità giudiziaria — *Vedi Competenza - Strade.*

CONFINAZIONE DE' FONDI RUSTICI — Sua definizione 78 - Il rispetto pe' termini divisorî è comandato anche dalla stessa Divinità 79 - I Romani ne fecero una specie di culto, e v' istituirono de' sacrifizî, ivi - Legge vigente: L' azione di confinazione è di sua natura mista. Compete al Tribunale il conoscere di questa azione 79 a 80 - In caso di usurpazione vi è unita quella di revindica 82 - Conseguenze che ne sorgono, ivi a 83 - Nella controversia il Magistrato si avvale del parere de' Periti 88 e 89 - Doveri che risultano dal disimpegno dell' incarico loro dato 89 e 90 - Disposizione del prisco dritto su tal riguardo 91 - Utilità che da confini risultano, ivi - Tutto ciò che è dentro i confini di un determinato fondo venduto s' intende per intero alienato, quantunque si trovasse di estensione maggiore a quella espressa nell' atto di vendita 91 e 92 - Eccezione a questa massima, ivi — *Vedi Azione - Periti - Pruova - Perizia.*

DANNI ED INTERESSI — Come, e quando son dovuti: Modo di determinarli e valutarli 195 e 196 - Norma su' la misura e ligittimità de' danni interessi 198 — *Vedi Frutti - Possessore di mala fede.*

DAZJ DI CONSUMO — La durata dell' affitto delle rendite comunali non può eccedere pe' dazj di consumo anni due 126.

DECIME SACRAMENTALI — Prestazione annua che si paga ai Parrochi in mancanza della congrua 128.

DETERIORAMENTO — *Vedi Boschi - Danno - Usurpazione.*

DENUNCIA — *Vedi Denuncia di pignoramento 131 - Antichità.*

DIVINITA' PAGANE — Osiride, Cerere, Trittolemo, Giano, Numa furono tra esse collocati pe' segnalati servigj prestati all' agricoltura 10 - Erano a queste sacri i boschi 137 - I Dei Silvani vi presedevano, ivi.

DIGHE — La lor forza deve essere in ragione del volume delle acque, e della loro rapidità 45 - Pene per la loro rimozione 76.

DOMINIO - *Vedi Competenza - Proprietà.*

EQUIDISTANZA — Necessaria per la piantagione degli alberi 32 e 33 - *Vedi Ordine.*

F

FICHI — Per prisco Dritto piantar si dovevano nove piedi lungi dal fondo vicino 19.

FIORI — *Vedi Api - Siepe.*

FIUME — Delle acque de' grandi fiumi usar non si può senza permesso dell' Autorità amministrativa 61 a 69.

FITTAJOLO — Compete al proprietario, non a lui l' azione di confinazione: producendoglisi contra avvisar ne dee il locatore 80 e 81 - Per dritto antico del Regno i soli fittajoli a lungo tempo de' beni de' Luoghi Pii si consideravano enfiteuti 124 - Norma pe' casi ne' quali possono restar privi della mettà o totalità della rendita; e condizioni da tenersi presenti 180 a 181 - Quale compenso competer gli può pe' miglioramenti effettuiti senza permesso del locatore 187 - Altre osservazioni relative alla rimessione dell' estaglio 193 — *Vedi Danni ed interessi - Locazione.*

FIDA (dritto di) *Vedi Pascolo.*

FONDIARIA (contribuzione) — È un peso su' la proprietà, ma un dover sacro di

G

GIUSTIZIA — Per principio fondamentale dell' ordine pubblico, e della civil società non lice farsi giustizia colle proprie mani 23.

GRANI — In quali terreni vegetano meglio 115 - Evvi una Commessione per la circolazione interna de' grani, e per la loro esportazione all' estero 27 - I prezzi de' generi risultano dai *mercuriali* o calmieri, che in ogni anno si stabiliscono dalle municipalità de' Comuni, ove ricorrono in ogni settimana i mercati 36 e 196 — *Vedi annona.*

GRAGNUOLA — Produce de' danni su i teneri rami, e non sul tronco legnoso 179.

GRONDAJA — Dimostra che sia il muro di proprietà di colui verso il di cui fondo sporge 103 — *Vedi Cornicione.*

GUARDIE FORESTALI — Aristotile le considerò necessarie in ogni ben regolata repubblica 137 - Artaserse teneva per guardia delle sue foreste la persona di Asaf, ivi - Sono autorizzati a formar de' verbali sul valore de' danni ne' boschi, e su gli autori, da servir di base al Giudice di Circondario per la condanna dell' accusato 147 - Il danno sarà valutato da essi stessi, ivi - É loro proibito commerciar di legna di boschi 149.

L

PRUOVA - In qual caso si ammette per dimostrare che i segni dinotati dall' articolo 575 delle Leggi Civili sono frodolenti è posti dopo la costruzione de' muri 103 e 104 - Deve essere chiara ed evidente la pruova della proprietà, a fronte del possesso 82 e 83 - *Vedi Compra.*

Q

QUERCIA -- Bella descrizione ne fa VIRGILIO 137 - Essa è l' emblema della grandezza, e della forza, ivi - Supera tutti gli altri legnami nell' uso della marina 136 - Era anticamente consacrata a Giove : e le sue foglia destinate a coronare le virtù civiche e militari, ivi - Sotto la sua ombra i Greci rendevano gli oracoli, ed i Druidi cantavano inni 137 - Proporzione colla quale crescono le querce e simili alberi 157 - *Vedi Albero - Boschi - Castagno. - Marineria Reale - Prescrizione.*

QUINQUONCE -- In che consiste, e come possa servir di norma per le piantagioni 37 - Migliore e più utile norma ne offre la piantagione ad esagono 38 -- *Vedi Esagono.*

R

RADICE DEGLI ALBERI - Descrizione delle sue diverse parti 23 - Loro utilità a contenere i terreni scoscesi 141 e 145 - *Vedi Alberi - Siepe.*

SERVITU' - Si acquista il dritto sull' uso dell' acqua di una sorgente altrui col mezzo di lavori apparenti per anni trenta appositamente costruiti a riceverla nel proprio fondo 52 a 56 - L' altra di passaggio può chiederla colui, il di cui fondo è chiuso da tutti i lati 94 - Quando cessa questa servitù 95 - La indennità dovuta al proprietario del fondo serviente deve essere proporzionata al danno che riceve 96 - Nel caso di discordanza sul modo di esercitarsi, qual mezzo è a tenersi, ivi - La scelta del sito sul quale dovrà stabilirsi è riserbata al proprietario del fondo serviente 96 e 97 - Per Legge Romana questa servitù non può usarsi che in tempo di giorno, non di notte 98 - La servitù promiscua esiste nel caso che due fondi abbiano a vicenda il dritto di pascolo 100 - La servitù di acquidotto in che consiste 50 e 51 — *Vedi Acqua* - *Pascolo* - *Prescrizione* - *Strada* - *Colmate di terreni.*

SEQUESTRO — *Vedi Competenza* - *Revindica.*

SIEPI — Debbono piantarsi alla distanza di palmi due dal confine 20 - Quali piante sono le più adatte per le siepi vive 110 - Se situate a distanza illegale, il vicino può chiedere che siano abbattute 20 - Utilità che produce 110 e 111 - Le siepi *morte* non han bisogno nel piantarsi di distanza alcuna verso il fondo vicino 20 - Sono puniti coloro che le

T

U

USO CIVICO — In che modo si esercita per gli animali addetti alla coltura 101 - Ne sono esclusi i censuarï di Puglia 102.

USURPAZIONE — La pena non si determina dal lucro dell' usurpazione, ma dalla perdita del danneggiato 77 - Altre osservazioni sulla materia 87 e 88 - *Vedi Azione* - *Danno* - *Pena* - *Revindica.*

V

VALORE — Quello dell' azione ne' giudizi come si regola per la competenza 36 - Come si calcola quello sugli alberi de' boschi 143 e 147 - In che modo si valutano e conoscono i danni cagionati agli alberi in generale o dalla mano dell' uomo, o dalle meteore 170 a 177 - Il valore de' terreni aumenta o decresce secondo la loro esposizione e secondo che si trovano in più o in meno felici circostanze fisiche ed economiche 160 a 163.

VENDITA — *Vedi Misura* - *Pruova* - *Valore.*

VECE E CONTROVECE — Modo di coltura de' terreni che rimonta ad antica consuetudine. Specie di avvicendamento che era conosciuto fin dai tempi degli antichi Greci 190 e 191.

INDICE ALFABETICO
DEGLI AUTORI

citati nel corso di quest' opera, colla indicazione de' numeri delle pagine, ove sono notati.